Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per la pesca

2025/0106(COD)

12.11.2025

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2017/2107 che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), del regolamento (UE) 2018/975 che definisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona definita dalla convenzione dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO), del regolamento (UE) 2019/833 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale, del regolamento (UE) 2021/56 che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona della convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali, del regolamento (UE) 2022/2056 che stabilisce misure di conservazione e di gestione applicabili nella zona della convenzione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale, del regolamento (UE) 2022/2343 che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona di competenza della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) e del regolamento (UE) 2023/2053 che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo
(COM(2025)0195 – C10-0082/2025 – 2025/0106(COD))

Commissione per la pesca

Relatore: Thomas Bajada

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO6

MOTIVAZIONE.....174

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2017/2107 che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), del regolamento (UE) 2018/975 che definisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona definita dalla convenzione dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO), del regolamento (UE) 2019/833 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale, del regolamento (UE) 2021/56 che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona della convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali, del regolamento (UE) 2022/2056 che stabilisce misure di conservazione e di gestione applicabili nella zona della convenzione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale, del regolamento (UE) 2022/2343 che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona di competenza della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) e del regolamento (UE) 2023/2053 che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo (COM(2025)0195 – C10-0082/2025 – 2025/0106(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2025)0195),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C10-0082/2025),

– visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 luglio 2025[1],

– visti gli articoli 60 e 41 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per la pesca (A10-0000/2025),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

[1] GU C, C/2025/5154 del 28.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5154/oj .

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Nelle sue riunioni annuali del 2022 ***e del*** 2023 la WCPFC ha adottato misure relative ai servizi di rifornimento, alla protezione degli squali e all'uso di braccioli, leader metallici e palangari per squali da parte dei pescherecci con palangari dell'Unione, unitamente al divieto di trattenimento degli squali e all'obbligo di rilascio, consegna o rigetto in mare degli esemplari di squalo alalunga e squalo seta catturati involontariamente.	(16) Nelle sue riunioni annuali del 2022***,*** 2023 ***e 2024*** la WCPFC ha adottato misure relative ai servizi di rifornimento, alla protezione degli squali e all'uso di braccioli, leader metallici e palangari per squali da parte dei pescherecci con palangari dell'Unione, unitamente al divieto di trattenimento degli squali e all'obbligo di rilascio, consegna o rigetto in mare degli esemplari di squalo alalunga e squalo seta ***o di cetacei*** catturati involontariamente.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) La risoluzione IOTC 24/06 ha attuato il divieto di rigetto in mare di esemplari di tonno obeso, tonnetto striato, tonno albacora e specie non bersaglio catturati da pescherecci che figurano nel registro delle autorizzazioni della IOTC e operano nella sua zona di competenza***;*** i pescherecci dell'Unione che utilizzano altri tipi di attrezzi rispetto ***al*** quelli utilizzati dai pescherecci con reti a cianciolo sono incoraggiati a tenere a bordo e successivamente sbarcare tutti i pesci idonei al consumo umano, ad adottare tutte le misure ragionevoli per garantire il rilascio delle specie non bersaglio catturate vive in condizioni di sicurezza, nella	(20) La risoluzione IOTC 24/06 ha attuato il divieto di rigetto in mare di esemplari di tonno obeso, tonnetto striato, tonno albacora e specie non bersaglio catturati da pescherecci che figurano nel registro delle autorizzazioni della IOTC e operano nella sua zona di competenza***.*** I pescherecci dell'Unione che utilizzano altri tipi di attrezzi rispetto ***a*** quelli utilizzati dai pescherecci con reti a cianciolo sono incoraggiati a tenere a bordo e successivamente sbarcare tutti i pesci idonei al consumo umano, ad adottare tutte le misure ragionevoli per garantire il rilascio delle specie non bersaglio catturate vive in condizioni di sicurezza, nella

misura del possibile, tenendo conto della sicurezza dell'equipaggio***, e*** a tenere a bordo e poi sbarcare tutti gli esemplari morti di specie non bersaglio, a eccezione di quelle considerate inadatte al consumo umano o che è vietato trattenere.	misura del possibile, tenendo conto della sicurezza dell'equipaggio***. Sono anche incoraggiati*** a tenere a bordo e poi sbarcare tutti gli esemplari morti di specie non bersaglio, a eccezione di quelle considerate inadatte al consumo umano o che è vietato trattenere.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 bis) I dati personali elaborati nel quadro dei regolamenti modificati dal presente regolamento dovrebbero essere trattati conformemente alle disposizioni applicabili del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio nonché del regolamento (UE) 2018/1725. Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di cui ai regolamenti (UE) 2017/2107, (UE) 2018/975, (UE) 2019/833, (UE) 2021/56, (UE) 2022/2056 e (UE) 2023/2053, come modificati, i dati personali dovrebbero essere conservati per un periodo di 10 anni. Qualora i dati personali in questione siano necessari per dare seguito a un'infrazione, a un'ispezione o a procedimenti giudiziari o amministrativi, dovrebbe essere possibile conservare tali dati per un periodo superiore ai 10 anni, ma non superiore ai 20 anni.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2017/2107
Articolo 30 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) è ***aggiunto*** l'articolo ***30 bis***:	(2) è ***inserito*** l'articolo ***seguente***:
"Articolo 30 bis	"Articolo 30 bis
Squali balena (*Rhincodon typus*)	Squali balena (*Rhincodon typus*)
1. È vietato tenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali balena catturati nell'ambito di attività di pesca regolamentate dall'ICCAT**.**	1. È vietato***:***
2. È vietato calare una rete da circuizione a chiusura su un banco di tonni associato a uno squalo balena dopo l'avvistamento dello squalo balena in questione***.***	***(a)*** tenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali balena catturati nell'ambito di attività di pesca regolamentate dall'ICCAT***;***
	(***b)*** calare una rete da circuizione a chiusura su un banco di tonni associato a uno squalo balena dopo l'avvistamento dello squalo balena in questione.
3. Gli Stati membri prescrivono che, quando uno squalo balena si trova ad essere accidentalmente ***racchiuso*** nella rete da circuizione a chiusura***, il comandante adotti tutte le misure ragionevoli per garantirne il rilascio in condizioni di sicurezza***.	***2. I comandanti dei pescherecci dell'Unione adottano tutte le misure ragionevoli per garantire il rilascio in condizioni di sicurezza degli squali balena che sono*** accidentalmente ***racchiusi*** nella rete da circuizione a chiusura.
4. Gli Stati membri provvedono affinché ***tali interazioni con gli squali balena durante*** le operazioni con reti da circuizione a chiusura ***siano registrate attraverso i loro programmi nazionali di osservazione*** e affinché siano raccolte le informazioni seguenti:	***3.*** Gli Stati membri provvedono affinché ***i loro programmi nazionali di osservazione registrino*** le operazioni con reti da circuizione a chiusura ***che presentano interazioni con squali balena di cui ai paragrafi 1 e 2*** e affinché siano raccolte le informazioni seguenti:
(a) le circostanze dettagliate all'origine dell'accerchiamento e relative a quest'ultimo;	(a) le circostanze dettagliate all'origine dell'accerchiamento e relative a quest'ultimo;
(b) il numero di esemplari coinvolti nell'interazione;	(b) il numero di esemplari coinvolti nell'interazione;
(c) ***il luogo*** dell'interazione;	(c) ***la posizione geografica*** dell'interazione;
(d) le misure adottate per garantire la movimentazione e il rilascio in condizioni	(d) le misure adottate ***dal peschereccio*** per garantire la movimentazione e il

di sicurezza degli esemplari accerchiati nella rete da circuizione a chiusura;	rilascio in condizioni di sicurezza degli esemplari accerchiati nella rete da circuizione a chiusura;
(e) una valutazione dello stato vitale degli esemplari di squalo balena al momento del rilascio (vivo/morto/moribondo/incerto).	(e) una valutazione dello stato vitale degli esemplari di squalo balena al momento del rilascio (vivo/morto/moribondo/incerto).
5. Gli Stati membri comunicano i dati e le informazioni raccolti a norma del paragrafo ***4*** nelle loro relazioni annuali***. I dati raccolti attraverso i programmi di osservazione sono comunicati dagli Stati membri alla Commissione conformemente agli obblighi di comunicazione dei dati ICCAT***. La Commissione trasmette tali dati al segretariato dell'ICCAT.	***4***. Gli Stati membri comunicano ***alla Commissione, conformemente agli obblighi di comunicazione dei dati ICCAT,*** i dati e le informazioni raccolti a norma del paragrafo ***3*** nelle loro relazioni annuali. La Commissione trasmette tali dati al segretariato dell'ICCAT.
6. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a ***5*** si applicano esclusivamente ai pescherecci che operano tra 40° N e 40° S.";	***5.*** Le disposizioni dei paragrafi da 1 a ***4*** si applicano esclusivamente ai pescherecci che operano tra 40° N e 40° S.";

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (UE) 2017/2107
Articolo 33 bis – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. I pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri sono autorizzati a trattenere squali mako dell'Atlantico meridionale solo se catturati e issati morti e se il peschereccio dispone a bordo di un osservatore o di un sistema di monitoraggio elettronico (EMS) funzionante per verificare lo stato degli squali.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (UE) 2017/2107
Articolo 33 bis – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Oltre alle condizioni di cui al paragrafo 6, i pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto ***inferiore*** a 12 metri non possono tenere a bordo più di un esemplare di squalo mako dell'Atlantico meridionale per bordata di pesca.";	7. Oltre alle condizioni di cui al paragrafo 6, i pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto ***pari o superiore*** a 12 metri non possono tenere a bordo più di un esemplare di squalo mako dell'Atlantico meridionale per bordata di pesca.";

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2017/2107
Articolo 35 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. È vietato tenere a bordo, trasbordare, sbarcare o immagazzinare parti o carcasse non sezionate delle specie manta della barriera corallina (*Manta alfredi*), manta gigante (*Manta birostris*), diavolo di mare minore (*Mobula hypostoma*), diavolo di mare coda spinosa (*Mobula japanica*), diavolo di mare (*Mobula mobular*), diavolo di mare cileno (*Mobula tarapacana*) o diavolo di mare coda liscia (*Mobula thurstoni*), in seguito denominate mobulidi e catturate in associazione con attività di pesca regolamentate dall'ICCAT.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4

Regolamento (UE) 2017/2107
Articolo 35 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri ***registrano, attraverso*** i rispettivi programmi di osservazione nazionali***,*** il numero di rigetti e di rilasci di mobulidi catturati nell'ambito delle attività di pesca regolamentate dall'ICCAT inserendo, ove possibile, un'indicazione dello stato (vivo o morto). Gli Stati membri comunicano tali dati alla Commissione. La Commissione li trasmette al segretariato dell'ICCAT.	3. Gli Stati membri ***provvedono affinché*** i rispettivi programmi di osservazione nazionali ***registrino*** il numero di rigetti e di rilasci di mobulidi catturati nell'ambito delle attività di pesca regolamentate dall'ICCAT inserendo, ove possibile, un'indicazione dello stato (vivo o morto). Gli Stati membri comunicano tali dati alla Commissione. La Commissione li trasmette al segretariato dell'ICCAT.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2017/2107
Articolo 35 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se, nell'ambito di un'operazione di un peschereccio con reti da circuizione a chiusura, sono catturati involontariamente e congelati mobulidi, la nave da cattura dell'Unione li consegna interi alle autorità ***governative responsabili o ad altre autorità*** competenti o li rigetta presso il punto di sbarco. I mobulidi così consegnati non possono essere oggetto di vendita né di baratto, ma possono essere donati a fini di consumo umano domestico.";	4. Se, nell'ambito di un'operazione di un peschereccio con reti da circuizione a chiusura, sono catturati involontariamente e congelati mobulidi, la nave da cattura dell'Unione li consegna interi alle autorità competenti o li rigetta presso il punto di sbarco. I mobulidi così consegnati non possono essere oggetto di vendita né di baratto, ma possono essere donati a fini di consumo umano domestico.";

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2017/2107
Articolo 41 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Nell'Atlantico meridionale:	7. Nell'Atlantico meridionale:
i paragrafi 2 bis, 4 e 5 non si applicano ai pescherecci che operano solo a nord di 55°N di latitudine o a sud di 35°S di latitudine nell'Atlantico sud-orientale e a sud di 40°S di latitudine nell'Atlantico sud-occidentale;	***(a)*** i paragrafi 2 bis, 4 e 5 non si applicano ai pescherecci che operano solo a nord di 55°N di latitudine o a sud di 35°S di latitudine nell'Atlantico sud-orientale e a sud di 40°S di latitudine nell'Atlantico sud-occidentale;
la linea di separazione tra l'Atlantico sud-orientale e l'Atlantico sud-occidentale è costituita dal meridiano 20° O.	***(b)*** la linea di separazione tra l'Atlantico sud-orientale e l'Atlantico sud-occidentale è costituita dal meridiano 20° O.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) 2017/2107
Articolo 66 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. In caso di avvistamento di un peschereccio ai sensi del paragrafo 1, lo Stato membro interessato o l'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA) ("entità di avvistamento") registra le risultanze dell'avvistamento e trasmette senza indugio, possibilmente per via elettronica, una relazione alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera o della PCC di bandiera o della parte non contraente cooperante di bandiera del peschereccio avvistato, con copia al segretariato dell'ICCAT, alla Commissione e all'EFCA. Se il peschereccio avvistato batte bandiera di uno Stato membro, lo Stato membro di bandiera adotta senza indugio le azioni appropriate nei confronti del peschereccio in questione; sia l'entità di avvistamento sia lo Stato membro di bandiera del peschereccio avvistato forniscono informazioni sull'avvistamento alla Commissione e all'EFCA, compresi i dettagli delle eventuali azioni	3. In caso di avvistamento di un peschereccio ai sensi del paragrafo 1, lo Stato membro interessato o l'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA) ("entità di avvistamento") registra le risultanze dell'avvistamento e trasmette senza indugio, possibilmente per via elettronica, una relazione alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera o della PCC di bandiera o della parte non contraente cooperante di bandiera del peschereccio avvistato, con copia al segretariato dell'ICCAT, alla Commissione e***, ove opportuno,*** all'EFCA. Se il peschereccio avvistato batte bandiera di uno Stato membro, lo Stato membro di bandiera adotta senza indugio le azioni appropriate nei confronti del peschereccio in questione; sia l'entità di avvistamento sia lo Stato membro di bandiera del peschereccio avvistato forniscono informazioni sull'avvistamento alla Commissione e***, ove opportuno,*** all'EFCA,

conseguentemente intraprese.

compresi i dettagli delle eventuali azioni conseguentemente intraprese.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2017/2107
Articolo 72

Testo in vigore	*Emendamento*
	(6 bis) l'articolo 72 è sostituito dal seguente:
Articolo 72	"Articolo 72
Riservatezza	Riservatezza ***e protezione dei dati***
I dati raccolti e scambiati nel quadro del presente regolamento sono trattati in conformità delle norme applicabili in materia di riservatezza di cui agli articoli 112 e 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009.	1. I dati raccolti e scambiati nel quadro del presente regolamento sono trattati in conformità delle norme applicabili in materia di riservatezza di cui agli articoli 112 e 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
	2. La raccolta, il trasferimento, la conservazione o altro trattamento di dati a norma del presente regolamento avvengono in conformità dei regolamenti (UE) 2016/679* e (UE) 2018/1725** del Parlamento europeo e del Consiglio.
	3. I dati personali trattati a norma del presente regolamento non sono conservati per un periodo superiore a 10 anni, a meno che non siano necessari per dare seguito a un'infrazione, a un'ispezione o a procedure giudiziarie o amministrative. In tali casi possono essere conservati per un massimo di 20 anni. Se conservati per un periodo più lungo, i dati personali sono resi anonimi.
	****Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al***

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

*****Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).***

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 4 – punto 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il punto 7) ***"pesca di fondo"*** è sostituito dal seguente:	(a) il punto 7) è sostituito dal seguente:
7) "pesca di fondo ": la pesca praticata con qualsiasi tipo di attrezzo che possa entrare in contatto con il fondo marino o con organismi bentonici durante il normale svolgimento delle operazioni, comprese ***le*** reti a strascico, ***le*** reti da traino pelagiche e ***le*** lenze di fondo;";	7) "pesca di fondo ": la pesca praticata con qualsiasi tipo di attrezzo che possa entrare in contatto con il fondo marino o con organismi bentonici durante il normale svolgimento delle operazioni, comprese ***la pesca con*** reti a strascico, ***la pesca con*** reti da traino pelagiche e ***la pesca con*** lenze di fondo;";

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 – lettera b
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 4 – punti 7 bis, 7 ter e 7 quater

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) 7 bis) "pesca con rete a strascico": la pesca effettuata con una rete da traino progettata per essere tirata attraverso l'acqua e per entrare in contatto con il fondo marino;	7 bis) "pesca con rete a strascico": la pesca effettuata con una rete da traino progettata per essere tirata attraverso l'acqua e per entrare in contatto con il fondo marino;
(b) 7 ter) "pesca con rete da traino pelagica": la pesca di specie bentopelagiche effettuata con una rete da traino progettata per essere tirata attraverso l'acqua nei pressi del fondo marino senza un contatto prolungato con il fondo marino;	7 ter) "pesca con rete da traino pelagica": la pesca di specie bentopelagiche effettuata con una rete da traino progettata per essere tirata attraverso l'acqua nei pressi del fondo marino senza un contatto prolungato con il fondo marino;
(c) 7 quater) "pesca con lenza di fondo": la pesca effettuata con una lenza alla quale uno o più ami (innescati o meno) sono fissati e montati per essere calati e pescare sul fondo marino o in prossimità di esso, compresi, ma non solo, palangari, lenze a mano, e lenze del tipo dropline, trotline e dahnline;";	7 quater) "pesca con lenza di fondo": la pesca effettuata con una lenza alla quale uno o più ami (innescati o meno) sono fissati e montati per essere calati e pescare sul fondo marino o in prossimità di esso, compresi, ma non solo, palangari, lenze a mano, e lenze del tipo dropline, trotline e dahnline;";

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 – lettera c
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 4 – punto 11 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) non è stata praticata negli ultimi 10 anni**,** si è limitata alla pesca mirata autorizzata dalla commissione SPRFMO sulla base del parere del comitato scientifico della SPRFMO e la cui specie bersaglio è stata definita come la percentuale massima in peso vivo delle catture totali di una retata, un traino o una cala determinati; o	(a) non è stata praticata negli ultimi 10 anni ***e*** si è limitata alla pesca mirata autorizzata dalla commissione SPRFMO sulla base del parere del comitato scientifico della SPRFMO e la cui specie bersaglio è stata definita come la percentuale massima in peso vivo delle catture totali di una retata, un traino o una cala determinati; o

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 – lettera c

Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 4 – punto 11 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) al fine di pescare con un particolare tipo di attrezzo o tecnica, non è stata praticata negli ultimi 10 anni con tale tipo di attrezzo o tecnica**,** si è limitata alla pesca mirata autorizzata dalla commissione SPRFMO sulla base del parere del comitato scientifico della SPRFMO e la cui specie bersaglio è stata definita come la percentuale massima in peso vivo delle catture totali di una retata, un traino o una cala determinati; o	(b) al fine di pescare con un particolare tipo di attrezzo o tecnica, non è stata praticata negli ultimi 10 anni con tale tipo di attrezzo o tecnica ***e*** si è limitata alla pesca mirata autorizzata dalla commissione SPRFMO sulla base del parere del comitato scientifico della SPRFMO e la cui specie bersaglio è stata definita come la percentuale massima in peso vivo delle catture totali di una retata, un traino o una cala determinati; o

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 – lettera c
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 4 – punto 11 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) costituisce attività di pesca di fondo conformemente alle condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2; o	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 – lettera d
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 4 – punto 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
20) "registro SPRFMO delle navi di ispezione autorizzate e delle autorità delle navi di ispezione": l'elenco, tenuto dal segretariato della SPRFMO, delle navi di ispezione e delle autorità autorizzate ad accedere a bordo ed effettuare ispezioni	20) "registro SPRFMO delle navi di ispezione autorizzate e delle autorità delle navi di ispezione": l'elenco, tenuto dal segretariato della SPRFMO, delle navi di ispezione e delle autorità autorizzate ad accedere a bordo ed effettuare ispezioni

nella zona della convenzione SPRFMO come notificato dalle parti contraenti e dalle parti non contraenti cooperanti;	nella zona della convenzione SPRFMO come notificato ***dagli Stati membri, dalla Commissione, dall'EFCA,*** dalle parti contraenti e dalle parti non contraenti cooperanti;

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 – lettera d
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 4 – punto 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
21) "autorità della nave di ispezione": le autorità della parte contraente della SPRFMO di cui la nave di ispezione batte bandiera;	21) "autorità della nave di ispezione": le autorità della parte contraente della SPRFMO ***o dello Stato membro*** di cui la nave di ispezione batte bandiera;

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 – lettera d
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 4 – punto 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
25) "attrezzo da pesca perso": attrezzo da pesca di cui il peschereccio ha accidentalmente perso il controllo e che non può essere localizzato e/o recuperato;	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 – lettera d
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 4 – punto 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) "attrezzo da pesca dismesso": attrezzo da pesca rilasciato in mare senza alcun tentativo di ***ulteriore*** controllo o recupero da parte del peschereccio; e	(26) "attrezzo da pesca dismesso": attrezzo da pesca rilasciato in mare senza alcun tentativo di controllo o recupero da parte del peschereccio; e

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera a
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 7 – paragrafo 1 quater

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 quater. Per la prima relazione quindicinale da presentare, gli Stati membri comunicano le loro catture alla Commissione entro 15 giorni dalla fine del primo periodo. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO entro 20 giorni dalla fine di tale periodo. Gli Stati membri comunicano ***successivamente*** alla Commissione le loro catture entro cinque giorni dalla fine di ciascun periodo. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO entro 10 giorni dalla fine di tale periodo.	1 quater. Per la prima relazione quindicinale da presentare, gli Stati membri comunicano le loro catture alla Commissione entro 15 giorni dalla fine del primo periodo. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO entro 20 giorni dalla fine di tale periodo. ***Per i successivi periodi di 15 giorni,*** gli Stati membri comunicano alla Commissione le loro catture entro cinque giorni dalla fine di ciascun periodo. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO entro 10 giorni dalla fine di tale periodo.

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) la pesca a strascico ***è praticata*** solo in una zona di gestione ***delle reti*** a strascico;	(a) la pesca a strascico ***può avere luogo*** solo in una zona di gestione ***della pesca*** a strascico;

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la pesca con reti da traino pelagiche ***è praticata*** solo in una zona di gestione ***delle*** reti da traino pelagiche o in una zona di gestione ***delle reti*** a strascico; e	(b) la pesca con reti da traino pelagiche ***può avere luogo*** solo in una zona di gestione ***della pesca con*** reti da traino pelagiche o in una zona di gestione ***della pesca*** a strascico; e

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) la pesca con lenze di fondo ***è praticata*** solo all'interno di una zona di gestione.	(c) la pesca con lenze di fondo ***può avere luogo*** solo all'interno di una zona di gestione ***della pesca con lenze di fondo***.

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) all'interno di una zona di gestione con metodi di pesca di fondo diversi dalla pesca a strascico, dalla pesca con reti da traino pelagiche o dalla pesca con lenze di fondo; o	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) all'interno di una zona di gestione ***per la pesca di*** specie precedentemente non bersaglio nella zona ***proposta la*** pesca, a meno che le specie non siano state regolarmente catturate nell'ambito di un'attività di pesca preesistente.	(d) all'interno di una zona di gestione ***dove le*** specie ***bersaglio sono state*** precedentemente non bersaglio nella zona ***in cui si svolgeranno le attività di*** pesca, a meno che le specie non siano state regolarmente catturate nell'ambito di un'attività di pesca preesistente.

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri provvedono affinché le valutazioni d'impatto di cui al paragrafo 2 siano aggiornate almeno ogni tre anni ***e*** ogniqualvolta l'attività di pesca subisca un cambiamento sostanziale in grado di incidere sul livello di rischio o di produrre un impatto ***e***, non appena ne dispongono, comunicano alla Commissione tali informazioni. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO.	5. Gli Stati membri provvedono affinché le valutazioni d'impatto di cui al paragrafo 2 siano aggiornate almeno ogni tre anni***.*** Ogniqualvolta l'attività di pesca subisca un cambiamento sostanziale in grado di incidere sul livello di rischio o di produrre un impatto***, gli Stati membri***, non appena ne dispongono, comunicano alla Commissione tali informazioni. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO.

Or. en

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3

Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Qualora in un qualsiasi traino si riscontrino taxa indicatori di EMV quali ***definiti*** nell'allegato XVI pari o superiori alle soglie di peso di cui all'allegato XVII, o tre o più taxa differenti indicatori di EMV pari o superiori alle soglie di peso di cui all'allegato XVIII, ***gli Stati membri impongono ai*** pescherecci ***battenti la loro bandiera di cessare*** immediatamente la pesca di fondo all'interno di una zona di scoperta di 1 miglio nautico calcolato da entrambi i lati della traiettoria della rete da traino estesa per 1 miglio nautico ad ogni estremità.	1. Qualora in un qualsiasi traino si riscontrino taxa indicatori di EMV quali ***stabiliti*** nell'allegato XVI pari o superiori alle soglie di peso di cui all'allegato XVII, o tre o più taxa differenti indicatori di EMV pari o superiori alle soglie di peso di cui all'allegato XVIII, ***i*** pescherecci ***cessano*** immediatamente la pesca di fondo all'interno di una zona di scoperta di 1 miglio nautico calcolato da entrambi i lati della traiettoria della rete da traino estesa per 1 miglio nautico ad ogni estremità.

Or. en

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Gli Stati membri*** comunicano ***alla Commissione*** la scoperta di EMV sulla base degli orientamenti di cui all'allegato IV, tra cui una descrizione dettagliata della scoperta***,*** un confronto della scoperta con la previsione del modello esistente e le azioni di gestione proposte per prevenire effetti negativi significativi sugli EMV, al fine di verificare se è probabile che un EMV sia presente nella zona di scoperta e/o nell'area circostante, se si sia verificato un effetto negativo significativo e se vi sia il rischio che esso si verifichi in futuro. ***La Commissione*** trasmette senza indugio tali ***informazioni al segretariato della SPRFMO***.	2. ***I pescherecci*** comunicano ***allo Stato membro di bandiera*** la scoperta di EMV sulla base degli orientamenti di cui all'allegato IV, tra cui una descrizione dettagliata della scoperta***. Lo Stato membro di bandiera effettua*** un confronto della scoperta con la previsione del modello esistente e le azioni di gestione proposte per prevenire effetti negativi significativi sugli EMV, al fine di verificare se è probabile che un EMV sia presente nella zona di scoperta e/o nell'area circostante, se si sia verificato un effetto negativo significativo e se vi sia il rischio che esso si verifichi in futuro. ***Lo Stato membro*** trasmette senza indugio tali ***rapporti alla Commissione***.

Or. en

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Commissione informa gli Stati membri in merito a eventuali scoperte di EMV notificate al segretariato della SPRFMO da altri membri della SPRFMO ***e*** da parti non contraenti cooperanti.	3. La Commissione informa gli Stati membri in merito a eventuali scoperte di EMV notificate al segretariato della SPRFMO da altri ***Stati*** membri***, dalle parti contraenti*** della SPRFMO ***o*** da parti non contraenti cooperanti.

Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri ***provvedono affinché i*** pescherecci battenti la loro bandiera ***non pratichino la*** pesca di fondo nelle zone di scoperta di EMV notificate a norma dei paragrafi 2 e 3, a meno che e fino a quando la commissione SPRFMO non stabilisca azioni di gestione che consentano la ripresa delle attività di pesca di fondo nella zona.	4. Gli Stati membri ***trasmettono le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 ai*** pescherecci battenti la loro bandiera ***autorizzati a operare nella zona della convenzione SPRFMO. Ai pescherecci è vietato praticare attività di*** pesca di fondo nelle zone di scoperta di EMV notificate a norma dei paragrafi 2 e 3, a meno che e fino a quando la commissione SPRFMO non stabilisca azioni di gestione che consentano la ripresa delle attività di pesca di fondo nella zona.

Or. en

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3

Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri impongono ai pescherecci ***battenti la loro bandiera*** che praticano la pesca di fondo ***di applicare i*** livelli minimi di copertura di osservazione scientifica di cui all'allegato XIX.	***I*** pescherecci che praticano la pesca di fondo ***sono tenuti a disporre dei*** livelli minimi di copertura di osservazione scientifica di cui all'allegato XIX.

Or. en

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro il quindicesimo giorno di ogni mese gli Stati membri comunicano alla Commissione le catture di specie prelevate nella pesca di fondo nel mese precedente, in conformità dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009.	1. Entro il quindicesimo giorno di ogni mese gli Stati membri comunicano alla Commissione***, o all'organismo da essa designato,*** le catture di specie prelevate nella pesca di fondo nel mese precedente, in conformità dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Or. en

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Gli Stati membri vietano*** ai pescherecci ***battenti la loro bandiera di*** partecipare ***alla*** pesca di fondo qualora non siano stati trasmessi i dati minimi prescritti riguardanti l'identificazione del peschereccio di cui all'allegato V.	2. Ai pescherecci ***è vietato*** partecipare ***alle attività di*** pesca di fondo qualora non siano stati trasmessi i dati minimi prescritti riguardanti l'identificazione del peschereccio di cui all'allegato V.

Or. en

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 17 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri che intendono autorizzare un peschereccio battente la loro bandiera a partecipare a un'attività di pesca sperimentale presentano alla Commissione la documentazione ***necessaria stabilita nella presente disposizione***:	1. Gli Stati membri che intendono autorizzare un peschereccio battente la loro bandiera a partecipare a un'attività di pesca sperimentale presentano alla Commissione la documentazione ***seguente***:

Or. en

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) al più tardi 130 giorni prima della riunione del comitato scientifico della SPRFMO, una breve descrizione a scopo informativo del piano delle operazioni di pesca previsto, utilizzando il modello apposito[15]. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO al più tardi 120 giorni prima della riunione del comitato scientifico della SPRFMO.	(a) al più tardi 130 giorni prima della riunione del comitato scientifico della SPRFMO, una breve descrizione a scopo informativo del piano delle operazioni di pesca previsto, utilizzando il modello apposito[15]. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO al più tardi 120 giorni prima della riunione del comitato scientifico della SPRFMO.
[15] Disponibile all'indirizzo seguente: https://www.sprfmo.int/***science/***	[15] Disponibile all'indirizzo seguente: https://www.sprfmo.int/***fisheries/conservation-and-management-measures/cmm-13-exploratory-fisheries/fisheries-operation-plans***

Or. en

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) al più tardi 80 giorni prima della riunione del comitato scientifico della SPRFMO, una copia della documentazione seguente:	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione trasmette la domanda alla commissione SPRFMO e il piano delle operazioni di pesca al comitato scientifico della SPRFMO al più tardi 60 giorni prima della riunione del comitato scientifico della SPRFMO.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Commissione comunica allo Stato membro interessato la decisione della SPRFMO riguardante l'autorizzazione a esercitare la pesca sperimentale.';	3. La Commissione comunica allo Stato membro interessato la decisione della SPRFMO riguardante l'autorizzazione a esercitare la pesca sperimentale***. Lo Stato membro rilascia al peschereccio battente la sua bandiera l'autorizzazione a***

esercitare la pesca sperimentale conformemente al piano delle operazioni di pesca adottato.";

Or. en

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 21 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri i ***cui*** pescherecci intendano transitare nella zona della convenzione SPRFMO con reti da posta a bordo:	***1.*** I pescherecci ***che*** intendano transitare nella zona della convenzione SPRFMO con reti da posta a bordo:

Or. en

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 21 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ***comunicano il loro ingresso nella zona della convenzione SPRFMO al segretariato della SPRFMO e alla Commissione*** con almeno 72 ore di anticipo, precisando le date ***previste*** di ingresso e di uscita nonché la lunghezza delle reti da posta a bordo;	(a) ***avvisano lo Stato membro di bandiera*** con almeno 72 ore di anticipo, precisando ***il luogo,*** le date ***e gli orari*** di ingresso e di uscita ***previsti*** nonché la lunghezza delle reti da posta a bordo***. Lo Stato membro informa senza indugio il segretariato della SPRFMO e la Commissione, o l'organismo da essa designato, prima dell'ingresso dell'imbarcazione nella zona della convenzione SPRFMO***;

Or. en

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 21 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) ***provvedono affinché i pescherecci battenti la loro bandiera utilizzino il*** sistema VMS ***per trasmettere*** dati almeno una volta all'ora mentre si trovano nella zona della convenzione SPRFMO;	(b) ***garantiscono l'operatività del*** sistema VMS ***e la trasmissione di*** dati almeno una volta all'ora mentre si trovano nella zona della convenzione SPRFMO;

Or. en

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 21 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) trasmettono automaticamente i rapporti di posizione VMS al proprio CCP durante il transito nella zona della convenzione SPRFMO;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 21 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) comunicano allo Stato membro di bandiera quanto prima, e in ogni caso entro 48 ore dalla perdita o dall'abbandono dell'attrezzo, la data, l'ora, la posizione e la lunghezza (in metri) della rete da posta accidentalmente persa o abbandonata; lo Stato membro di

	bandiera trasmette senza indugio le informazioni al segretariato della SPRFMO, alla Commissione o all'organismo da essa designato.

Or. en

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 21 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) provvedono affinché il proprio CCP trasmetta automaticamente i rapporti VMS di cui alla lettera b) al segretariato della SPRFMO almeno una volta all'ora; e	***soppresso***

Or. en

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 21 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) in caso di perdita accidentale o abbandono in mare della rete da posta, comunicano al segretariato della SPRFMO quanto prima, e in ogni caso entro 48 ore dalla perdita o dall'abbandono in mare dell'attrezzo, la data, l'ora, la posizione e la lunghezza (in metri) della rete da posta persa.";	***soppresso***

Or. en

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5

Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 21 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri dei pescherecci battenti la loro bandiera che transitano nella zona della convenzione SPRFMO con reti da posta a bordo provvedono affinché il proprio CCP trasmetta automaticamente i rapporti VMS di cui al paragrafo 1, lettera b), al segretariato della SPRFMO almeno una volta all'ora.

Or. en

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 7 – lettera c
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 23 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. ***I*** pescherecci dell'Unione ***non possono operare né*** come cedenti ***né*** come riceventi nel corso della stessa bordata, tranne in casi di forza maggiore che esulino dal loro controllo***, compresi*** gravi guasti meccanici o altri eventi che minaccino la sicurezza dell'equipaggio o comportino una perdita finanziaria significativa a causa del deterioramento del pesce. In tal caso ***lo Stato membro*** di bandiera ***notifica al segretariato della SPRFMO e alla Commissione*** il trasbordo e le circostanze che hanno portato al caso di forza maggiore entro un giorno lavorativo dal completamento del trasbordo.	5. ***Ai*** pescherecci dell'Unione ***è vietato operare*** come cedenti ***e*** come riceventi nel corso della stessa bordata, tranne in casi di forza maggiore che esulino dal loro controllo***. Un caso di forza maggiore comprende*** gravi guasti meccanici o altri eventi che minaccino la sicurezza dell'equipaggio o comportino una perdita finanziaria significativa a causa del deterioramento del pesce. In tal caso ***i pescherecci notificano agli Stati membri*** di bandiera il trasbordo e le circostanze che hanno portato al caso di forza maggiore entro un giorno lavorativo dal completamento del trasbordo. ***Gli Stati membri di bandiera trasmettono immediatamente tutte le informazioni ricevute al segretariato della SPRFMO e alla Commissione, o all'organismo da essa designato.***

Or. en

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 7 – lettera c
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 23 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Entro il ***20*** gennaio di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco dei pescherecci battenti la loro bandiera che hanno praticato attivamente la pesca o hanno partecipato a trasbordi di specie diverse dal sugarello cileno nella zona della convenzione SPRFMO nell'anno precedente. Entro il 30 gennaio di ogni anno la Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO.";	6. Entro il ***15*** gennaio di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco dei pescherecci battenti la loro bandiera che hanno praticato attivamente la pesca o hanno partecipato a trasbordi di specie diverse dal sugarello cileno nella zona della convenzione SPRFMO nell'anno precedente. Entro il 30 gennaio di ogni anno la Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO.";

Or. en

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 8
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In caso di trasbordo di risorse alieutiche catturate nella zona della convenzione SPRFMO, lo Stato membro di bandiera del peschereccio ricevente ***dell'Unione*** trasmette contemporaneamente alla Commissione e al segretariato della SPRFMO, al più tardi 36 ore prima dell'ora prevista di inizio del trasbordo, la notifica preventiva di trasbordo della SPRFMO conformemente all'allegato VII. ***Tale notifica è obbligatoria indipendentemente dal luogo in cui è avvenuto il trasbordo.***	1. In caso di trasbordo di risorse alieutiche catturate nella zona della convenzione SPRFMO, lo Stato membro di bandiera del peschereccio ricevente trasmette contemporaneamente alla Commissione***, o all'organismo da essa designato,*** e al segretariato della SPRFMO, al più tardi 36 ore prima dell'ora prevista di inizio del trasbordo, la notifica preventiva di trasbordo della SPRFMO conformemente all'allegato VII.

Or. en

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 8
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se il trasbordo di cui al paragrafo 1 non inizia entro 72 ore dall'ora di inizio prevista notificata o entro 50 miglia nautiche dal luogo previsto indicato nella notifica preventiva di trasbordo, lo Stato membro di bandiera del peschereccio ricevente ***dell'Unione*** comunica quanto prima, simultaneamente alla Commissione e al segretariato della SPRFMO, le informazioni modificate della notifica preventiva di trasbordo della SPRFMO conformemente all'allegato VII.	2. Se il trasbordo di cui al paragrafo 1 non inizia entro 72 ore dall'ora di inizio prevista notificata o entro 50 miglia nautiche dal luogo previsto indicato nella notifica preventiva di trasbordo, lo Stato membro di bandiera del peschereccio ricevente comunica quanto prima, ***e comunque entro 24 ore dall'ora effettiva di inizio del trasbordo,*** simultaneamente alla Commissione***, o all'organismo da essa designato,*** e al segretariato della SPRFMO, le informazioni modificate della notifica preventiva di trasbordo della SPRFMO conformemente all'allegato VII.

Or. en

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 8
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se il trasbordo notificato non avviene, lo Stato membro di bandiera del peschereccio ricevente ***dell'Unione*** ne dà simultaneamente notifica alla Commissione e al segretariato della SPRFMO nel più breve tempo possibile e comunque entro cinque giorni lavorativi dall'ora notificata del trasbordo.";	3. Se il trasbordo notificato non avviene, lo Stato membro di bandiera del peschereccio ricevente ne dà simultaneamente notifica alla Commissione***, o all'organismo da essa designato,*** e al segretariato della SPRFMO nel più breve tempo possibile e comunque entro cinque giorni lavorativi dall'ora notificata del trasbordo.";

Or. en

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 9
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 24 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se un peschereccio ricevente dell'Unione effettua più di un trasbordo, ***lo Stato membro di bandiera gli impone di stivare*** separatamente le catture di ciascun trasbordo in modo da poterle facilmente identificare. Il peschereccio ricevente dell'Unione dispone a bordo di un piano di stivaggio che prevede tale separazione delle catture provenienti da pescherecci cedenti diversi.";	Se un peschereccio ricevente dell'Unione effettua più di un trasbordo, ***esso stiva*** separatamente le catture di ciascun trasbordo in modo da poterle facilmente identificare. Il peschereccio ricevente dell'Unione dispone a bordo di un piano di stivaggio che prevede tale separazione delle catture provenienti da pescherecci cedenti diversi.";

Or. en

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 10
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 25 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Lo Stato membro di cui il peschereccio ricevente dell'Unione batte bandiera trasmette alla Commissione per via elettronica, entro e non oltre 25 giorni dallo sbarco dell'osservatore, i dati inseriti da quest'ultimo nel foglio del giornale di bordo della SPRFMO per i trasbordi. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato della SPRFMO non oltre 30 giorni dallo sbarco dell'osservatore.";	6. Lo Stato membro di cui il peschereccio ricevente dell'Unione batte bandiera trasmette alla Commissione***, o all'organismo da essa designato,*** per via elettronica, entro e non oltre 25 giorni dallo sbarco dell'osservatore, i dati inseriti da quest'ultimo nel foglio del giornale di bordo della SPRFMO per i trasbordi. La Commissione***, o l'organismo da essa designato,*** inoltra tali informazioni al segretariato della SPRFMO non oltre 30 giorni dallo sbarco dell'osservatore.";

Or. en

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 11
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Gli Stati membri impongono ai*** pescherecci riceventi ***battenti la loro bandiera*** impegnati in operazioni di trasbordo ***di redigere*** una dichiarazione di trasbordo SPRFMO conformemente all'allegato IX e ***trasmetterla*** alla Commissione entro e non oltre il decimo giorno del mese successivo a quello in cui si è concluso il trasbordo. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO entro e non oltre il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è concluso il trasbordo.	1. ***I*** pescherecci riceventi impegnati in operazioni di trasbordo ***redigono*** una dichiarazione di trasbordo SPRFMO conformemente all'allegato IX e ***la trasmettono al loro Stato membro di bandiera entro e non oltre il quinto giorno del mese successivo a quello in cui si è concluso il trasbordo. Lo Stato membro di bandiera trasmette tale dichiarazione*** alla Commissione***, o all'organismo da essa designato,*** entro e non oltre il decimo giorno del mese successivo a quello in cui si è concluso il trasbordo. La Commissione***, o l'organismo da essa designato,*** trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO entro e non oltre il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è concluso il trasbordo.

Or. en

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 11
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Gli Stati membri impongono ai*** pescherecci riceventi ***battenti la loro bandiera*** che effettuano operazioni di trasbordo ***di conservare*** a bordo una copia della dichiarazione di trasbordo SPRFMO per la durata della bordata di pesca e di presentarla, se necessario, a qualsiasi ispettore autorizzato.";	2. ***I*** pescherecci riceventi che effettuano operazioni di trasbordo ***conservano*** a bordo una copia della dichiarazione di trasbordo SPRFMO per la durata della bordata di pesca e di presentarla, se necessario, a qualsiasi ispettore autorizzato.";

Or. en

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 13
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 28 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Gli Stati membri che intendono utilizzare osservatori provenienti da un programma di osservazione di un altro Stato membro, di ***uno Stato membro*** della SPRFMO o di una parte non contraente cooperante informano la Commissione prima di farvi ricorso. ***La Commissione*** chiede il consenso del rispettivo Stato membro, ***dello Stato membro*** della SPRFMO o della parte non contraente cooperante ***e ne informa successivamente lo Stato membro interessato***.	6. Gli Stati membri che intendono utilizzare osservatori provenienti da un programma di osservazione di un altro Stato membro, di ***una parte contraente*** della SPRFMO o di una parte non contraente cooperante informano la Commissione prima di farvi ricorso. ***Lo Stato membro*** chiede il consenso del rispettivo Stato membro, ***della parte contraente*** della SPRFMO o della parte non contraente cooperante ***prima di informare la Commissione***.

Or. en

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 13
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 28 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Le navi da ricerca scientifica dell'Unione che pescano a tali fini sono esentate dall'obbligo di avere a bordo osservatori riconosciuti, a meno che non pratichino una pesca sperimentale. Gli Stati membri di bandiera di ***tali*** navi rispettano gli obblighi in materia di raccolta dei dati e di comunicazione di cui all'allegato X e all'articolo 28 bis e garantiscono che il personale scientifico a bordo sia in grado di adempiere pienamente a tutte le responsabilità di osservazione e	7. Le navi da ricerca scientifica dell'Unione che pescano a tali fini sono esentate dall'obbligo di avere a bordo osservatori riconosciuti, a meno che non pratichino una pesca sperimentale. Gli Stati membri di bandiera di navi ***da ricerca scientifica che pescano a tali fini e non praticano una pesca sperimentale*** rispettano gli obblighi in materia di raccolta dei dati e di comunicazione di cui all'allegato X e all'articolo 28 bis e garantiscono che il personale scientifico a

comunicazione previste da tali obblighi.	bordo sia in grado di adempiere pienamente a tutte le responsabilità di osservazione e comunicazione previste da tali obblighi.

Or. en

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 13
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 28 quater – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché i loro programmi di osservazione e fornitori di servizi utilizzino esclusivamente osservatori indipendenti e imparziali. Ciò significa che né il programma di osservazione o il fornitore di servizi, a seconda dei casi, né i singoli osservatori hanno un interesse finanziario diretto, detengono la proprietà o intrattengono legami commerciali con imbarcazioni, trasformatori, agenti e dettaglianti coinvolti nella cattura, nel prelievo, nella raccolta, nel trasporto, nella trasformazione o nella vendita di pesce o di prodotti ittici.	1. Gli Stati membri provvedono affinché i loro programmi di osservazione e fornitori di servizi utilizzino esclusivamente osservatori indipendenti e imparziali. Ciò significa che né il programma di osservazione o il fornitore di servizi, a seconda dei casi, né i singoli osservatori hanno un interesse finanziario diretto, detengono la proprietà o intrattengono legami commerciali con imbarcazioni, trasformatori, agenti e dettaglianti coinvolti nella cattura, nel prelievo, nella raccolta, nel trasporto, nella trasformazione o nella vendita di pesce o di prodotti ittici ***contemplati dalla convenzione SPRFMO***.

Or. en

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 13
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 28 quater – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri provvedono affinché i loro programmi di osservazione, i fornitori di servizi e i singoli osservatori:	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 13
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 28 quater – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) non sollecitino né accettino, direttamente o indirettamente, gratifiche, doni, favori, opportunità di svago, agevolazioni eccessive, prestiti o dazioni monetarie di qualunque tipo da chiunque svolga attività regolamentate da ***un membro*** della SPRFMO o da una parte non contraente cooperante connesse ai suoi servizi o alla SPRFMO, o abbia interessi che potrebbero essere sostanzialmente lesi dall'esercizio o dall'inadempimento delle funzioni ufficiali dell'osservatore;	(b) non sollecitino né accettino, direttamente o indirettamente, gratifiche, doni, favori, opportunità di svago, agevolazioni eccessive, prestiti o dazioni monetarie di qualunque tipo da chiunque svolga attività regolamentate da ***una parte contraente*** della SPRFMO o da una parte non contraente cooperante connesse ai suoi servizi o alla SPRFMO, o abbia interessi che potrebbero essere sostanzialmente lesi dall'esercizio o dall'inadempimento delle funzioni ufficiali dell'osservatore;

Or. en

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 13
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 28 quinquies – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché gli osservatori assunti nell'ambito del rispettivo programma di osservazione o utilizzati dai loro fornitori di servizi ***soddisfino i criteri seguenti:***	Gli Stati membri provvedono affinché gli osservatori assunti nell'ambito del rispettivo programma di osservazione o utilizzati dai loro fornitori di servizi***:***

Or. en

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 13
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 28 quinquies – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) abbiano la capacità di svolgere le funzioni di osservatori descritte nella presente sezione;	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 13
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 28 sexies – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) l'identificazione delle specie e la registrazione delle specie individuate in mare, comprese le specie bersaglio e non bersaglio, le specie protette, gli uccelli marini, i mammiferi marini, le tartarughe marine, gli invertebrati indicatori ***di ecosistemi marini vulnerabili***, ecc.;	(f) l'identificazione delle specie e la registrazione delle specie individuate in mare, comprese le specie bersaglio e non bersaglio, le specie protette, gli uccelli marini, i mammiferi marini, le tartarughe marine, gli invertebrati indicatori ***della presenza di EMV***, ecc.;

Or. en

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 13
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 28 undecies – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché i loro programmi di osservazione o fornitori di servizi cerchino, nella misura del possibile, di evitare l'invio dello stesso osservatore in più bordate consecutive sulla stessa imbarcazione.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 13
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 28 quaterdecies

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché i loro programmi di osservazione o fornitori di servizi dispongano di un processo di risoluzione delle controversie equo per tutte le parti, che preveda un procedimento per risolvere le questioni con mezzi adeguati, tra cui la facilitazione e la mediazione.	Gli Stati membri provvedono affinché i loro programmi di osservazione o fornitori di servizi dispongano di un processo ***indipendente*** di risoluzione delle controversie equo per tutte le parti, che preveda un procedimento per risolvere le questioni con mezzi adeguati, tra cui la facilitazione e la mediazione.

Or. en

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 13
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 28 quindecies – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché i loro programmi di osservazione o fornitori di servizi dispongano di procedure che sostengano la capacità degli osservatori di svolgere i loro compiti senza ostacoli e in un ambiente di lavoro sicuro, compreso un piano di emergenza. Il piano d'emergenza ***deve fornire*** istruzioni sull'invio di segnalazioni al punto o ai punti di contatto del fornitore attivi 24 ore su 24 appositamente designati, al fine di denunciare condizioni di non sicurezza, compresi i casi di molestie, intimidazioni o aggressioni.	1. Gli Stati membri provvedono affinché i loro programmi di osservazione o fornitori di servizi dispongano di procedure che sostengano la capacità degli osservatori di svolgere i loro compiti senza ostacoli e in un ambiente di lavoro sicuro, compreso un piano di emergenza. Il piano d'emergenza ***fornisce*** istruzioni sull'invio di segnalazioni al punto o ai punti di contatto del fornitore attivi 24 ore su 24 appositamente designati, al fine di denunciare condizioni di non sicurezza, compresi i casi di molestie, intimidazioni o aggressioni.

Or. en

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 13
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 28 septdecies – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché gli osservatori a bordo dei pescherecci battenti la loro bandiera godano dei diritti di cui alla presente disposizione e affinché una copia di tali diritti sia fornita all'equipaggio di tali pescherecci ***o*** esposta in modo visibile a bordo.	1. Gli Stati membri provvedono affinché gli osservatori a bordo dei pescherecci battenti la loro bandiera godano dei diritti di cui alla presente disposizione e affinché una copia di tali diritti sia fornita all'equipaggio di tali pescherecci ***e sia*** esposta in modo visibile a bordo.

Or. en

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 13
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 28 septdecies – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) il diritto di uso ragionevole delle attrezzature di comunicazione a bordo per comunicare con il programma di osservazione a terra in qualsiasi momento, ***comprese le emergenze***;	(e) il diritto di uso ragionevole delle attrezzature di comunicazione a bordo per comunicare con il programma di osservazione a terra in qualsiasi momento, ***anche in caso di emergenza***;

Or. en

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 13
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 28 septdecies – paragrafo 2 – lettera m

Testo della Commissione	*Emendamento*
(m) la possibilità di comunicare in qualsiasi momento l'esistenza di problemi di sicurezza al comandante del	(m) la possibilità di comunicare in qualsiasi momento l'esistenza di problemi di sicurezza al comandante del

peschereccio, alle autorità del programma di osservazione o del fornitore di servizi, al segretariato e allo Stato di bandiera, a seconda dei casi;	peschereccio, alle autorità del programma di osservazione o del fornitore di servizi, al segretariato ***della SPRFMO*** e allo Stato ***membro*** di bandiera, a seconda dei casi;

Or. en

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 13
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 28 octodecies – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché gli osservatori utilizzati dai loro programmi di osservazione o fornitori di servizi ***a bordo dei pescherecci svolgano le mansioni di cui alla presente disposizione.***	1. Gli Stati membri provvedono affinché***, prima dell'imbarco su un peschereccio,*** gli osservatori utilizzati dai loro programmi di osservazione o fornitori di servizi***:*** ***(a) siano muniti di documenti completi e validi, compresi, se del caso, documenti di identificazione, passaporti, visti e certificati di formazione in materia di sicurezza in mare;*** ***(b) presentino copie dei documenti di cui alla lettera a) ai responsabili del programma di osservazione o del fornitore di servizi, come richiesto.***

Or. en

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 13
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 28 octodecies – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli osservatori a bordo dei pescherecci ***svolgono le mansioni seguenti***:	2. ***Gli Stati membri provvedono affinché*** gli osservatori ***utilizzati dai loro programmi di osservazione o fornitori di servizi*** a bordo dei pescherecci:

Or. en

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 13
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 28 octodecies – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) sono muniti di documenti completi e validi prima dell'imbarco, compresi, se del caso, documenti di identificazione, passaporto, visti e certificati di formazione in materia di sicurezza in mare;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Formulazione spostata al paragrafo 1, lettera a).

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 13
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 28 octodecies – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) presentano copie dei documenti sopra indicati ai responsabili del programma di osservazione o del fornitore di servizi, come richiesto;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Formulazione spostata al paragrafo 1, lettera b).

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 13
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 28 octodecies – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) ***restano*** indipendenti e imparziali in ogni momento del loro servizio a bordo;	(c) ***restino*** indipendenti e imparziali in ogni momento del loro servizio a bordo;

Or. en

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 13
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 28 octodecies – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) ***rispettano*** le disposizioni legislative e regolamentari dello Stato membro di cui il peschereccio batte bandiera;	(d) ***rispettino*** le disposizioni legislative e regolamentari dello Stato membro di cui il peschereccio batte bandiera;

Or. en

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 13
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 28 octodecies – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) ***rispettano*** la gerarchia e le norme generali di comportamento che si applicano a tutto l'equipaggio;	(e) ***rispettino*** la gerarchia e le norme generali di comportamento che si applicano a tutto l'equipaggio;

Or. en

Emendamento 79

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 13
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 28 octodecies – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) ***svolgono*** le loro mansioni secondo	(f) ***svolgano*** le loro mansioni secondo

modalità che non interferiscono indebitamente con le attività del peschereccio e, nell'espletare le loro funzioni, ***tengono*** in debita considerazione le esigenze operative del peschereccio e ***comunicano*** regolarmente con il comandante;	modalità che non interferiscono indebitamente con le attività del peschereccio e, nell'espletare le loro funzioni, ***tengano*** in debita considerazione le esigenze operative del peschereccio e ***comunichino*** regolarmente con il comandante;

Or. en

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 13
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 28 octodecies – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) ***hanno*** dimestichezza con le procedure di emergenza a bordo del peschereccio, compresa l'ubicazione delle zattere di salvataggio, degli estintori e dei kit di primo soccorso, e ***partecipano*** regolarmente alle simulazioni di emergenza per le quali sono stati appositamente formati;	(g) ***abbiano*** dimestichezza con le procedure di emergenza a bordo del peschereccio, compresa l'ubicazione delle zattere di salvataggio, degli estintori e dei kit di primo soccorso, e ***partecipino*** regolarmente alle simulazioni di emergenza per le quali sono stati appositamente formati;

Or. en

Emendamento 81

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 13
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 28 octodecies – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
(h) ***comunicano*** regolarmente con il comandante del peschereccio in merito alle questioni e alle mansioni di loro competenza;	(h) ***comunichino*** regolarmente con il comandante del peschereccio in merito alle questioni e alle mansioni di loro competenza;

Or. en

Emendamento 82

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 13
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 28 octodecies – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
(i) si ***astengono*** da azioni che potrebbero incidere negativamente sull'immagine del programma di osservazione;	(i) si ***astengano*** da azioni che potrebbero incidere negativamente sull'immagine del programma di osservazione ***o del fornitore di servizi***;

Or. en

Emendamento 83

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 13
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 28 octodecies – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
(j) ***aderiscono*** a tutti i codici di condotta degli osservatori, comprese le norme e le procedure applicabili;	(j) ***aderiscano*** a tutti i codici di condotta degli osservatori, comprese le norme e le procedure applicabili;

Or. en

Emendamento 84

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 13
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 28 octodecies – paragrafo 2 – lettera k

Testo della Commissione	*Emendamento*
(k) ***comunicano*** con la frequenza richiesta con i responsabili del programma o con il coordinatore del programma di osservazione a terra;	(k) ***comunichino*** con la frequenza richiesta con i responsabili del programma o con il coordinatore del programma di osservazione a terra;

Or. en

Emendamento 85

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 13
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 28 octodecies – paragrafo 2 – lettera l

Testo della Commissione	*Emendamento*
(l) ***rispettano*** le disposizioni delle misure di controllo e di gestione della SPRFMO ad essi direttamente applicabili;	(l) ***rispettino*** le disposizioni delle misure di controllo e di gestione della SPRFMO ad essi direttamente applicabili;

Or. en

Emendamento 86

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 13
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 28 octodecies – paragrafo 2 – lettera m

Testo della Commissione	*Emendamento*
(m) ***rispettano*** la riservatezza degli spazi privati destinati al comandante e all'equipaggio.	(m) ***rispettino*** la riservatezza degli spazi privati destinati al comandante e all'equipaggio.

Or. en

Emendamento 87

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 13
Regolamento (UE) 2018/975
Sezione 3 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Diritti e doveri degli operatori e dei comandanti dei pescherecci dell'Unione	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 88

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 13

Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 28 vicies – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori ***di pesca*** e i comandanti dei pescherecci ***battenti la loro bandiera rispettino*** i diritti degli osservatori di cui all'articolo 28 septdecies e ***svolgano i compiti seguenti***:	Gli operatori e i comandanti dei pescherecci ***devono rispettare*** i diritti degli osservatori di cui all'articolo 28 septdecies e:

Or. en

Emendamento 89

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 13
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 28 vicies – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) ***se richiesto dal presente regolamento o da una misura di conservazione e di gestione della SPRFMO*** come strumento di monitoraggio complementare, ***installare*** sistemi o dispositivi di monitoraggio elettronico funzionanti ed effettuarne la manutenzione per tutta la durata delle bordate di pesca selezionate;	(c) ***installare,*** come strumento di monitoraggio complementare, sistemi o dispositivi di monitoraggio elettronico funzionanti ed effettuarne la manutenzione per tutta la durata delle bordate di pesca selezionate;

Or. en

Emendamento 90

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 13
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 28 vicies – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) garantire che i pescherecci che operano nella zona della convenzione SPRFMO ***dispongano di*** uno spazio sufficiente affinché l'osservatore possa effettuare il campionamento delle catture	(e) garantire che i pescherecci che operano nella zona della convenzione SPRFMO ***prevedano e mettano a disposizione*** uno spazio sufficiente ***sul ponte o nella zona di lavorazione*** affinché

accessorie o altri tipi di campionamento, a seconda delle necessità, in modo sicuro, limitando le interferenze con le operazioni del peschereccio, in un'apposita postazione di campionamento e con altre attrezzature, ad esempio delle bilance;	l'osservatore possa effettuare il campionamento delle catture accessorie o altri tipi di campionamento, a seconda delle necessità***, nonché svolgere altri compiti di osservazione***, in modo sicuro, limitando le interferenze con le operazioni del peschereccio, in un'apposita postazione di campionamento e con altre attrezzature, ad esempio delle bilance;

Or. en

Emendamento 91

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 13
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 28 vicies – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
(h) informare l'equipaggio sulle tempistiche e gli obiettivi del programma di osservazione e sui tempi d'imbarco dell'osservatore, nonché sulle sue responsabilità nel momento in cui un osservatore ***del programma di osservazione*** si imbarca sul peschereccio;	(h) informare l'equipaggio sulle tempistiche e gli obiettivi del programma di osservazione e sui tempi d'imbarco dell'osservatore, nonché sulle sue responsabilità nel momento in cui un osservatore si imbarca sul peschereccio;

Or. en

Emendamento 92

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 13
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 28 vicies – lettera m

Testo della Commissione	*Emendamento*
(m) consentire all'osservatore il pieno accesso e l'uso di tutte le strutture e attrezzature del peschereccio necessarie per svolgere le sue mansioni e offrirgli apposita assistenza, dandogli ad esempio pieno accesso alla plancia, alle catture ***prima della cernita, alle catture*** trasformate, alle eventuali catture	(m) consentire all'osservatore il pieno accesso e l'uso di tutte le strutture e attrezzature del peschereccio necessarie per svolgere le sue mansioni e offrirgli apposita assistenza, dandogli ad esempio pieno accesso alla plancia, alle catture trasformate, alle eventuali catture accessorie a bordo e alle zone che possono

accessorie a bordo e alle zone che possono essere utilizzate per stivare, trasformare, pesare e immagazzinare il pesce;	essere utilizzate per stivare, trasformare, pesare e immagazzinare il pesce;

Or. en

Emendamento 93

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 13
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 28 vicies – lettera q

Testo della Commissione	*Emendamento*
(q) mettere a disposizione dell'osservatore uno spazio adeguato sulla plancia o in un'altra zona da destinare al suo lavoro amministrativo, nonché uno spazio adeguato sul ponte o nella zona di trasformazione per svolgere le sue mansioni;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Ripetizione della lettera e).

Emendamento 94

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 13
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 28 unvicies – lettera l

Testo della Commissione	*Emendamento*
(l) i luoghi sicuri per lavorare sul ponte e le attrezzature di sicurezza necessarie;	(l) i luoghi sicuri per lavorare sul ponte ***o nella zona di lavorazione*** e le attrezzature di sicurezza necessarie;

Or. en

Emendamento 95

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 13

Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 28 duovicies – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di decesso, scomparsa o presunta caduta in mare di un osservatore, i pescherecci battenti la loro bandiera:	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 96

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 13
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 28 duovicies – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) avviino immediatamente un'operazione di ricerca e salvataggio se l'osservatore è disperso o presumibilmente caduto in mare ed effettuino le ricerche per almeno 72 ore, a meno che l'osservatore non sia trovato prima o lo Stato membro di bandiera non ***dia*** istruzioni per proseguirle oltre tale termine;	(b) avviino immediatamente un'operazione di ricerca e salvataggio se l'osservatore è disperso o presumibilmente caduto in mare ed effettuino le ricerche per almeno 72 ore, a meno che l'osservatore non sia trovato prima o ***che*** lo Stato membro di bandiera ***o le competenti autorità di ricerca e salvataggio*** non ***diano*** istruzioni per proseguirle oltre tale termine;

Or. en

Emendamento 97

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 13
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 28 duovicies – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) informino immediatamente lo Stato membro di bandiera;	(c) informino immediatamente lo Stato membro di bandiera ***e le competenti autorità di ricerca e salvataggio***;

Or. en

Emendamento 98

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 13
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 28 duovicies – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) indipendentemente dai risultati della ricerca, rientrino nel porto più vicino per ulteriori indagini, come convenuto dallo Stato membro di bandiera e ***dal membro*** della SPRFMO o dalla parte non contraente cooperante, dal programma di osservazione dello Stato membro o dal fornitore di servizi nell'ambito del cui programma di osservazione è utilizzato l'osservatore;	(g) indipendentemente dai risultati della ricerca, rientrino nel porto più vicino per ulteriori indagini, come ***stabilito dalle autorità competenti o come*** convenuto dallo Stato membro di bandiera e ***dalla parte contraente*** della SPRFMO o dalla parte non contraente cooperante, dal programma di osservazione dello Stato membro o dal fornitore di servizi nell'ambito del cui programma di osservazione è utilizzato l'osservatore;

Or. en

Emendamento 99

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 13
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 28 duovicies – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
(h) presentino una relazione sull'incidente al loro Stato membro di bandiera, che la trasmette alla Commissione, all'entità che ha fornito gli osservatori e alle autorità ***in funzione*** a seconda dell'incidente; e	(h) presentino una relazione sull'incidente al loro Stato membro di bandiera, che la trasmette alla Commissione, all'entità che ha fornito gli osservatori e alle autorità ***competenti*** a seconda dell'incidente; e

Or. en

Emendamento 100

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 17 – lettera a
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le autorità competenti dello Stato membro di approdo trasmettono alla Commissione, quanto prima e comunque entro cinque giorni lavorativi dal completamento dell'ispezione, una copia del rapporto di ispezione e le prove raccolte durante l'ispezione e, nella misura del possibile, garantiscono la custodia delle prove. La Commissione trasmette senza indugio il rapporto e le eventuali prove al segretariato della SPRFMO e al punto di contatto della parte contraente o della PNCC di cui il peschereccio batte bandiera.";	2. Le autorità competenti dello Stato membro di approdo trasmettono alla Commissione ***o all'organismo da essa designato***, quanto prima e comunque entro cinque giorni lavorativi dal completamento dell'ispezione, una copia del rapporto di ispezione e le prove raccolte durante l'ispezione e, nella misura del possibile, garantiscono la custodia delle prove. La Commissione ***o l'organismo da essa designato*** trasmette senza indugio il rapporto e le eventuali prove al segretariato della SPRFMO e al punto di contatto ***dello Stato membro o*** della parte contraente ***della SPRFMO*** o della PNCC di cui il peschereccio batte bandiera.";

Or. en

Emendamento 101

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 18
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 35 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione può notificare alla commissione SPRFMO l'applicabilità integrale, mutatis mutandi, delle disposizioni della SPRFMO in materia di imbarco e ispezione in alto mare applicabili tra l'Unione e un'entità di pesca.	2. La Commissione ***o l'organismo da essa designato*** può notificare alla commissione SPRFMO l'applicabilità integrale, mutatis mutandis, delle disposizioni della SPRFMO in materia di imbarco e ispezione in alto mare applicabili tra l'Unione e un'entità di pesca.

Or. en

Emendamento 102

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 18
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 35 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Commissione notifica agli Stati membri le navi di ispezione autorizzate e le autorità delle navi di ispezione iscritte nel corrispondente registro della SPRFMO, con i relativi aggiornamenti.	3. La Commissione ***o l'organismo da essa designato*** notifica agli Stati membri le navi di ispezione autorizzate e le autorità delle navi di ispezione iscritte nel corrispondente registro della SPRFMO, con i relativi aggiornamenti.

Or. en

Emendamento 103

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 18
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 35 ter – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Lo Stato membro di bandiera ordina al comandante di accettare l'imbarco e l'ispezione, tranne nei casi in cui le misure, procedure e prassi internazionali in materia di sicurezza in mare rendano necessario ritardare l'imbarco e l'ispezione. Se il comandante non rispetta tale ordine, lo Stato membro di bandiera sospende l'autorizzazione di pesca del peschereccio e ordina a quest'ultimo di rientrare immediatamente in porto.	3. Lo Stato membro di bandiera ordina al comandante di accettare l'imbarco e l'ispezione, tranne nei casi in cui le misure, procedure e prassi internazionali in materia di sicurezza in mare rendano necessario ritardare l'imbarco e l'ispezione. Se il comandante non rispetta tale ordine, lo Stato membro di bandiera sospende l'autorizzazione di pesca del peschereccio e ordina a quest'ultimo di rientrare immediatamente ***nel porto indicato dalle navi di ispezione autorizzate o dalle autorità delle navi di ispezione oppure nel porto più vicino o*** in ***un*** porto ***indicato dallo Stato membro di bandiera***.

Or. en

Emendamento 104

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 18
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 35 ter – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Lo Stato membro di bandiera	4. Lo Stato membro di bandiera

notifica immediatamente alla Commissione l'azione intrapresa nelle circostanze descritte al paragrafo 3. La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni alle autorità della nave di ispezione e alla commissione SPRFMO.	notifica immediatamente alla Commissione ***o all'organismo da essa designato*** l'azione intrapresa nelle circostanze descritte al paragrafo 3. La Commissione ***o l'organismo da essa designato*** trasmette senza indugio tali informazioni alle autorità della nave di ispezione e alla commissione SPRFMO.

Or. en

Emendamento 105

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 18
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 35 quater – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ai fini del presente regolamento un'infrazione grave comprende le seguenti infrazioni al presente regolamento**,** alla convenzione SPRFMO ***o alle misure di conservazione e di gestione della SPRFMO***:	1. Ai fini del presente regolamento un'infrazione grave comprende le seguenti infrazioni al presente regolamento ***o*** alla convenzione SPRFMO:

Or. en

Emendamento 106

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 18
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 35 quater – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) cattura o trattenimento intenzionali di specie in violazione del presente regolamento**,** della convenzione SPRFMO ***o di qualsiasi misura di conservazione e di gestione applicabile della SPRFMO***;	(e) cattura o trattenimento intenzionali di specie in violazione del presente regolamento ***o*** della convenzione SPRFMO;

Or. en

Emendamento 107

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 18
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 35 quater – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
(j) infrazioni multiple che, considerate nel loro insieme, configurino una grave inosservanza del presente regolamento**,** della convenzione SPRFMO ***o di qualsiasi misura di conservazione e di gestione della SPRFMO in vigore***;	(j) infrazioni multiple che, considerate nel loro insieme, configurino una grave inosservanza del presente regolamento ***o*** della convenzione SPRFMO;

Or. en

Emendamento 108

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 18
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 35 quater – paragrafo 1 – lettera l

Testo della Commissione	*Emendamento*
(l) aggressione, resistenza, minacce, molestie sessuali nei confronti degli ispettori autorizzati o indebiti ostacoli, ritardi o interferenze con il loro operato; e	(l) aggressione, resistenza, minacce, molestie sessuali nei confronti degli ispettori autorizzati ***o degli osservatori*** o indebiti ostacoli, ritardi o interferenze con il loro operato; e

Or. en

Emendamento 109

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 18
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 35 quater – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) indaga e, se le prove lo giustificano, adotta misure coercitive nei confronti del peschereccio in questione e ne dà notifica alla Commissione, che a sua volta informa le autorità della nave di ispezione e il	(a) indaga e, se le prove lo giustificano, adotta misure coercitive nei confronti del peschereccio in questione e ne dà notifica alla Commissione ***o all'organismo da essa designato***, che a sua volta informa le

segretariato della SPRFMO; o	autorità della nave di ispezione e il segretariato della SPRFMO; o

Or. en

Emendamento 110

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 18
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 35 quater – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) autorizza le autorità della nave di ispezione a svolgere un'indagine sulla presunta infrazione grave e a informarne la Commissione, che a sua volta ne dà notifica al segretariato della SPRFMO.	(b) autorizza le autorità della nave di ispezione a svolgere un'indagine sulla presunta infrazione grave e a informarne la Commissione ***o l'organismo da essa designato***, che a sua volta ne dà notifica al segretariato della SPRFMO.

Or. en

Emendamento 111

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 18
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 35 quater – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Ai fini del presente regolamento*** gli Stati membri di bandiera considerano qualsiasi ingerenza nell'esercizio delle funzioni di un ispettore autorizzato o di una nave di ispezione autorizzata da parte di pescherecci battenti la loro bandiera, o dei comandanti e dell'equipaggio di tali pescherecci, alla stessa stregua di una qualsiasi interferenza di questo tipo che si verifichi nell'ambito della loro giurisdizione esclusiva.";	3. Gli Stati membri di bandiera considerano qualsiasi ingerenza nell'esercizio delle funzioni ***di un osservatore,*** di un ispettore autorizzato o di una nave di ispezione autorizzata da parte di pescherecci battenti la loro bandiera, o dei comandanti e dell'equipaggio di tali pescherecci, alla stessa stregua di una qualsiasi interferenza di questo tipo che si verifichi nell'ambito della loro giurisdizione esclusiva.";

Or. en

Emendamento 112

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 19
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 35 quinquies – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Gli Stati membri vietano*** ai pescherecci ***battenti la loro bandiera*** di scaricare in mare qualsiasi tipo di plastica, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, corde sintetiche, reti da pesca sintetiche, sacchi di plastica per rifiuti e ceneri di prodotti di plastica provenienti da inceneritori.	1. Ai pescherecci ***è fatto divieto*** di scaricare in mare qualsiasi tipo di plastica, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, corde sintetiche, reti da pesca sintetiche, sacchi di plastica per rifiuti e ceneri di prodotti di plastica provenienti da inceneritori.

Or. en

Emendamento 113

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 19
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 35 quinquies – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Gli Stati membri provvedono affinché*** i pescherecci ***battenti la loro bandiera conservino*** tutta la plastica presente a bordo fino a quando non sia possibile scaricarla presso appositi impianti portuali di raccolta.	2. I pescherecci ***conservano*** tutta la plastica presente a bordo fino a quando non sia possibile scaricarla presso appositi impianti portuali di raccolta.

Or. en

Emendamento 114

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 19
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 35 sexies – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Lo Stato membro provvede***	1. ***I comandanti dei pescherecci***

affinché:

provvedono affinché:

Or. en

Emendamento 115

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 19
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 35 sexies – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ***i pescherecci battenti la loro bandiera che operano con qualunque tipo di attrezzo da pesca a bordo compiano*** ogni ragionevole sforzo per contrastare, ridurre al minimo e azzerare l'abbandono, la perdita o lo smaltimento in mare dei loro attrezzi da pesca;	(a) ***sia compiuto*** ogni ragionevole sforzo per contrastare, ridurre al minimo e azzerare l'abbandono, la perdita o lo smaltimento in mare dei loro attrezzi da pesca;

Or. en

Emendamento 116

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 19
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 35 sexies – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) ***ai pescherecci battenti la loro bandiera sia vietato dismettere*** o ***abbandonare*** deliberatamente ***attrezzi da pesca ad essi collegati***, salvo per motivi di sicurezza, in particolare ***se il peschereccio è in*** difficoltà ***e/***o in caso di pericolo di vita;	(b) ***gli attrezzi da pesca non siano dismessi*** o ***abbandonati*** deliberatamente, salvo per motivi di sicurezza, in particolare ***in situazioni di*** difficoltà o in caso di pericolo di vita;

Or. en

Emendamento 117

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 19
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 35 sexies – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) ***ai pescherecci battenti la loro bandiera che hanno perso*** attrezzi da pesca ***in mare sia vietato abbandonarli senza compiere, nel più breve tempo possibile, ogni ragionevole tentativo*** di ***recuperarli***;	(c) ***sia compiuto, non appena possibile, ogni ragionevole tentativo di recuperare gli*** attrezzi da pesca ***perduti prima*** di ***abbandonarli***;

Or. en

Emendamento 118

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 19
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 35 sexies – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) ***i pescherecci battenti la loro bandiera che operano con qualunque tipo di attrezzo da pesca a bordo dispongano*** a bordo, ***se*** possibile, ***dell'attrezzatura*** per il recupero degli attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi in mare ***ad essi collegati***;	(d) ***siano presenti*** a bordo, ***ove*** possibile, ***attrezzature*** per il recupero degli attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi in mare ***collegati a tali pescherecci***;

Or. en

Emendamento 119

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 19
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 35 sexies – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) ***qualora non sia in grado di recuperare*** gli attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi in mare ***ad esso collegati, il peschereccio notifichi*** allo Stato membro di cui batte bandiera ***e alla Commissione,*** entro 48 ore***,*** le informazioni seguenti ***relative a tale attrezzo***:	(e) ***se*** gli attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi in mare ***di tale pescheréccio non possono essere recuperati,*** allo Stato membro di cui batte bandiera ***sono comunicate*** entro 48 ore le informazioni seguenti:

Or. en

Emendamento 120

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 19
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 35 sexies – paragrafo 1 – lettera f – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) ***qualora recuperi*** attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi in mare ad esso non collegati, ***il peschereccio notifichi*** allo Stato membro di cui batte bandiera, entro 48 ore, le informazioni seguenti:	(f) ***quando un peschereccio recupera*** attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi in mare ad esso non collegati, allo Stato membro di cui batte bandiera ***sono trasmesse***, entro 48 ore, le informazioni seguenti:

Or. en

Emendamento 121

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 19
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 35 sexies – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri trasmettono tempestivamente alla Commissione le informazioni ricevute a norma del paragrafo 1, lettere e) e f). La Commissione trasmette tempestivamente tali informazioni al segretariato della SPRFMO.";	2. Gli Stati membri trasmettono tempestivamente alla Commissione ***o all'organismo da essa designato*** le informazioni ricevute a norma del paragrafo 1, lettere e) e f). La Commissione ***o l'organismo da essa designato*** trasmette tempestivamente tali informazioni al segretariato della SPRFMO.";

Or. en

Emendamento 122

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 20
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri designano un punto di contatto per la ricezione dei rapporti di ispezione trasmessi dalle parti contraenti, dalle entità di pesca e dalle PNCC.	1. Gli Stati membri designano un punto di contatto per la ricezione dei rapporti di ispezione trasmessi ***da altri Stati membri,*** dalle parti contraenti, dalle entità di pesca e dalle PNCC.

Or. en

Emendamento 123

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 20
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 40 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nel caso delle ispezioni in porto, se il punto di contatto designato da uno Stato membro riceve da una parte contraente, da un'entità di pesca o da una PNCC un rapporto di ispezione che fornisca la prova che un peschereccio battente bandiera di tale Stato membro ha commesso una violazione delle misure di conservazione e di gestione della SPRFMO, lo Stato membro di bandiera indaga immediatamente sulla presunta violazione e comunica alla Commissione lo stato di avanzamento dell'indagine e le azioni di contrasto eventualmente adottate, per consentire alla Commissione di informare il segretariato della SPRFMO entro tre mesi dal ricevimento della notifica. Lo Stato membro che non può fornire alla Commissione una relazione sullo stato dell'indagine entro tre mesi dal ricevimento del rapporto di ispezione comunica alla Commissione, entro lo stesso periodo di tre mesi, i motivi del ritardo e la data entro cui la relazione sarà presentata. La Commissione trasmette al segretariato della SPRFMO le informazioni relative allo stato o al ritardo dell'indagine.	3. Nel caso delle ispezioni in porto, se il punto di contatto designato da uno Stato membro riceve da ***un altro Stato membro,*** una parte contraente, da un'entità di pesca o da una PNCC un rapporto di ispezione che fornisca la prova che un peschereccio battente bandiera di tale Stato membro ha commesso una violazione ***del presente regolamento o*** delle misure di conservazione e di gestione della SPRFMO, lo Stato membro di bandiera indaga immediatamente sulla presunta violazione e comunica alla Commissione***, o all'organismo da essa designato,*** lo stato di avanzamento dell'indagine e le azioni di contrasto eventualmente adottate, per consentire alla Commissione***, o all'organismo da essa designato,*** di informare il segretariato della SPRFMO entro tre mesi dal ricevimento della notifica. Lo Stato membro che non può fornire alla Commissione***, o all'organismo da essa designato,*** una relazione sullo stato dell'indagine entro tre mesi dal ricevimento del rapporto di ispezione comunica alla Commissione, ***o all'organismo da essa designato,*** entro lo stesso periodo di tre mesi, i motivi del ritardo e la data entro cui la relazione sarà presentata. La

	Commissione***, o l'organismo da essa designato,*** trasmette al segretariato della SPRFMO le informazioni relative allo stato o al ritardo dell'indagine.

Or. en

Emendamento 124

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 20
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 40 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. In caso di imbarco e ispezione in alto mare, se il punto di contatto designato da uno Stato membro riceve da una parte contraente, un'entità di pesca o una PNCC un rapporto di ispezione comprovante che un peschereccio battente bandiera di tale Stato membro ha commesso una violazione delle CMM della SPRFMO, lo Stato membro di bandiera riferisce alla Commissione in merito alle misure adottate in risposta a tale presunta violazione, compresi eventuali procedimenti avviati e sanzioni applicate, al più tardi 110 giorni prima della riunione annuale della commissione SPRFMO. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato della SPRFMO al più tardi 90 giorni prima della riunione annuale.	4. In caso di imbarco e ispezione in alto mare, se il punto di contatto designato da uno Stato membro riceve ***un altro Stato membro,*** da una parte contraente, un'entità di pesca o una PNCC un rapporto di ispezione comprovante che un peschereccio battente bandiera di tale Stato membro ha commesso una violazione ***del presente regolamento o*** delle CMM della SPRFMO, lo Stato membro di bandiera riferisce alla Commissione***, o all'organismo da essa designato,*** in merito alle misure adottate in risposta a tale presunta violazione, compresi eventuali procedimenti avviati e sanzioni applicate, al più tardi 110 giorni prima della riunione annuale della commissione SPRFMO. La Commissione***, o l'organismo da essa designato,*** inoltra tali informazioni al segretariato della SPRFMO al più tardi 90 giorni prima della riunione annuale.

Or. en

Emendamento 125

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 21
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 41 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Al più tardi 110 giorni prima della riunione annuale, gli Stati membri i cui pescherecci svolgono attività di pesca nella zona della convenzione SPRFMO comunicano i metodi utilizzati dai pescherecci battenti la loro bandiera per impedire la manomissione del dispositivo di localizzazione via satellite. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato della SPRFMO al più tardi 90 giorni prima della riunione annuale.	4. Al più tardi 110 giorni prima della riunione annuale, gli Stati membri i cui pescherecci svolgono attività di pesca nella zona della convenzione SPRFMO comunicano ***alla Commissione*** i metodi utilizzati dai pescherecci battenti la loro bandiera per impedire la manomissione del dispositivo di localizzazione via satellite. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato della SPRFMO al più tardi 90 giorni prima della riunione annuale.

Or. en

Emendamento 126

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 21 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 42

Testo in vigore	*Emendamento*
	(21 bis) l'articolo 42 è sostituito dal seguente:
Articolo 42	Articolo 42
Riservatezza	Riservatezza ***e protezione dei dati***
I dati raccolti e scambiati nell'ambito del presente regolamento sono trattati in conformità delle norme in materia di riservatezza di cui agli articoli 112 e 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009.	***1.*** I dati raccolti e scambiati nell'ambito del presente regolamento sono trattati in conformità delle norme ***applicabili*** in materia di riservatezza di cui agli articoli 112 e 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
	2. La raccolta, il trasferimento, la conservazione o altro trattamento di dati a norma del presente regolamento avvengono in conformità dei regolamenti (UE) 2016/679* e (UE) 2018/1725** del Parlamento europeo e del Consiglio.
	3. I dati personali trattati a norma del presente regolamento non sono conservati per un periodo superiore a 10 anni, a meno che non siano

necessari per dare seguito a un'infrazione, a un'ispezione o a procedure giudiziarie o amministrative. In tali casi possono essere conservati per un massimo di 20 anni. Se conservati per un periodo più lungo, i dati personali sono resi anonimi.

****Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).***

*****Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).***

Or. en

Emendamento 127

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 22 – lettera a
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 43 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) i termini di cui all'articolo 7, paragrafi 1, 1 ter, 1 quater e 2, all'articolo 11, all'articolo 13, paragrafi 2 e 5, all'articolo 16, paragrafi 1 e 3, all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, all'articolo 21, all'articolo 22, paragrafi da 1 a 4, all'articolo 23, paragrafo 6, all'articolo 24, paragrafi da 1 a 3, all'articolo 25, paragrafi	(b) i termini di cui all'articolo 7, paragrafi 1, 1 ter, 1 quater e 2, all'articolo 11, all'articolo 13, paragrafi 2 e 5, all'articolo 16, paragrafi 1 e 3, all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, all'articolo 21, ***paragrafi 1 e 2,*** all'articolo 22, paragrafi da 1 a 4, all'articolo 23, paragrafo 6, all'articolo 24, paragrafi da 1 a 3,

5 e 6, all'articolo 26, paragrafo 1, all'articolo 27, paragrafi 2, 3 e 3 bis, all'articolo 28 bis, paragrafi 1 e 2, all'articolo 28 ter, paragrafo 1, all'articolo 28, paragrafo 2, all'articolo 28 unvicies, all'articolo 28 duovicies, paragrafo 1, all'articolo 29, paragrafi 1 e 2, all'articolo 30, paragrafo 2, all'articolo 31, paragrafi 1 e 1 bis, all'articolo 34, paragrafi 5 e 6, all'articolo 35, paragrafi 2 e 3, all'articolo 35 ter, paragrafo 4, all'articolo 35 sexies, ***paragrafo*** 1, all'articolo 36, all'articolo 37, paragrafo 1, all'articolo 39, paragrafo 2, all'articolo 40, paragrafi 2, 3 e 4, e all'articolo 41, paragrafi 1, 2 e 4;

all'articolo 25, paragrafi 5 e 6, all'articolo 26, paragrafo 1, all'articolo 27, paragrafi 2, 3 e 3 bis***, all'articolo 28, paragrafo 2***, all'articolo 28 bis, paragrafi 1 e 2, all'articolo 28 ter, paragrafo 1, all'articolo 28, paragrafo 2, all'articolo 28 unvicies, all'articolo 28 duovicies, paragrafo 1, all'articolo 29, paragrafi 1 e 2, all'articolo 30, paragrafo 2, all'articolo 31, paragrafi 1 e 1 bis, all'articolo 34, paragrafi 5 e 6, all'articolo 35, paragrafi 2 e 3, all'articolo 35 ter, paragrafo 4, all'articolo 35 sexies, ***paragrafi*** 1 ***e 2***, all'articolo 36, all'articolo 37, paragrafo 1, all'articolo 39, paragrafo 2, all'articolo 40, paragrafi 2, 3 e 4, e all'articolo 41, paragrafi 1, 2 e 4;

Or. en

Emendamento 128

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 22 – lettera d
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 43 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) il tipo di informazioni e di dati richiesti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 11, all'articolo 13, paragrafi 2 e 3, all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, all'articolo 16, paragrafo 1, all'articolo 17, paragrafo 1, all'articolo 18, paragrafi 2 e 3, all'articolo 19, paragrafo 1, all'articolo 21, all'articolo 22, paragrafi da 1 a 4, all'articolo 23, paragrafo 6, all'articolo 24, paragrafi da 1 a 3, all'articolo 25, paragrafo 1, all'articolo 26, paragrafo 1, all'articolo 27, paragrafi 2, 3 e 3 bis, all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 28 bis, paragrafi 1 e 2, all'articolo 28 ter, paragrafo 1, all'articolo 28 decies, all'articolo 28 quindecies, paragrafo 1, all'articolo 28 unvicies, all'articolo 29, paragrafi 1 e 2, all'articolo 29 bis, ***paragrafi*** 1 ***e 4***, all'articolo 31, paragrafo 1, all'articolo 35 bis, paragrafo 3, e all'articolo 35 sexies,	(f) il tipo di informazioni e di dati richiesti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 11, all'articolo 13, paragrafi 2 e 3, all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, all'articolo 16, paragrafo 1, all'articolo 17, paragrafo 1, all'articolo 18, paragrafi 2 e 3, all'articolo 19, paragrafo 1, all'articolo 21, all'articolo 22, paragrafi da 1 a 4, all'articolo 23, paragrafo 6, all'articolo 24, paragrafi da 1 a 3, all'articolo 25, paragrafo 1, all'articolo 26, paragrafo 1, all'articolo 27, paragrafi 2, 3 e 3 bis, all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 28 bis, paragrafi 1 e 2, all'articolo 28 ter, paragrafo 1, all'articolo 28 decies, all'articolo 28 quindecies, paragrafo 1, all'articolo 28 unvicies, all'articolo 29, paragrafi 1 e 2, all'articolo 29 bis, ***paragrafo*** 1, all'articolo 31, paragrafo 1, all'articolo 35 bis, paragrafo 3, e all'articolo 35 sexies,

paragrafo 1.	paragrafo 1.
	Or. en

Emendamento 129

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 22 – lettera e
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 43 – lettera q

Testo della Commissione	*Emendamento*
(q) l'elenco delle mansioni degli osservatori di cui all'articolo 28 octodecies, ***paragrafo*** 2;	(q) l'elenco delle mansioni degli osservatori di cui all'articolo 28 octodecies, ***paragrafi 1 e*** 2;
	Or. en

Emendamento 130

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2019/833
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettere d e e

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d) ed e), l'ora "24:00" è sostituita da "23:59";
	Or. en

Emendamento 131

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 4
Regolamento (UE) 2019/833
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettere d ed e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d) ed e), l'ora "24:00" è sostituita da "23:59";	***soppresso***
	Or. en

Emendamento 132

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/833
Articolo 30 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Lo Stato membro di ispezione provvede affinché, per ogni avvistamento nella zona di regolamentazione di un peschereccio abilitato a battere la bandiera di ***una*** parte contraente della NAFO, i suoi ispettori registrino nel modulo del rapporto di sorveglianza, conformemente all'allegato IV.A delle CEM di cui al punto 38) dell'allegato del presente regolamento, le informazioni seguenti:	1. Lo Stato membro di ispezione provvede affinché, per ogni avvistamento nella zona di regolamentazione di un peschereccio abilitato a battere la bandiera di ***uno Stato membro o di un'altra*** parte contraente della NAFO, i suoi ispettori registrino nel modulo del rapporto di sorveglianza, conformemente all'allegato IV.A delle CEM di cui al punto 38) dell'allegato del presente regolamento, le informazioni seguenti:

Or. en

Emendamento 133

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/833
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d. l'attività del peschereccio avvistato conformemente all'allegato II.I**.**B delle CEM;	***(d)*** l'attività del peschereccio avvistato conformemente all'allegato II.I***, parte*** B***,*** delle CEM ***di cui al punto 46 dell'allegato del presente regolamento***;

Or. en

Emendamento 134

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/833
Articolo 30 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Lo Stato membro di ispezione	2. Lo Stato membro di ispezione

provvede affinché, qualora un ispettore avvisti nella zona di regolamentazione un peschereccio battente la bandiera di una parte contraente per il quale vi sia motivo di sospettare una violazione palese del presente regolamento ma non sia possibile effettuare un'ispezione immediata, l'ispettore:	provvede affinché, qualora un ispettore avvisti nella zona di regolamentazione un peschereccio battente la bandiera di ***uno Stato membro o*** una parte contraente per il quale vi sia motivo di sospettare una violazione palese del presente regolamento ma non sia possibile effettuare un'ispezione immediata, l'ispettore:

Or. en

Emendamento 135

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/833
Articolo 30 – paragrafo 3 – punto b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. inviare il rapporto di sorveglianza relativo a un avvistamento di cui al paragrafo 2 all'EFCA, che lo inoltra senza indugio al segretario esecutivo della NAFO, che a sua volta lo trasmette alla parte contraente ***che è*** Stato di bandiera del peschereccio;	***(b)*** inviare il rapporto di sorveglianza relativo a un avvistamento di cui al paragrafo 2 all'EFCA, che lo inoltra senza indugio al segretario esecutivo della NAFO, che a sua volta lo trasmette alla parte contraente ***o allo*** Stato ***membro*** di bandiera del peschereccio;

Or. en

Emendamento 136

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 9 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2019/833
Articolo 43

Testo in vigore	*Emendamento*
	(9 bis) l'articolo 43 è sostituito dal seguente:
Articolo 43	"Articolo 43
Riservatezza	Riservatezza ***e protezione dei dati***
Tutti i rapporti di ispezione e di indagine, e le relative immagini e prove, nonché i moduli di cui al presente capo, sono trattati come documenti riservati dagli	***1. I dati raccolti e scambiati nel quadro del presente regolamento sono trattati conformemente alle norme applicabili in materia di riservatezza di***

Stati membri, dalle autorità competenti, dagli operatori, dai comandanti delle navi e dal personale, conformemente alle norme sulla riservatezza di cui all'allegato II.B delle CEM di cui al punto 37) dell'allegato del presente regolamento.

cui agli articoli 112 e 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2. La raccolta, il trasferimento, la conservazione o altro trattamento di dati a norma del presente regolamento avvengono in conformità dei regolamenti (UE) 2016/679* e (UE) 2018/1725** del Parlamento europeo e del Consiglio.

3. I dati personali trattati a norma del presente regolamento non sono conservati per un periodo superiore a 10 anni, a meno che non siano necessari per dare seguito a un'infrazione, a un'ispezione o a procedure giudiziarie o amministrative. In tali casi possono essere conservati per un massimo di 20 anni. Se conservati per un periodo più lungo, i dati personali sono resi anonimi.

****Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).***

*****Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).***

Or. en

Emendamento 137

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 12
Regolamento (UE) 2019/833
Articolo 50 – paragrafo 2 – lettera q

Testo della Commissione	*Emendamento*
(q) ***gli obblighi*** dei comandanti dei pescherecci e degli Stati membri in relazione agli attrezzi da pesca perduti o abbandonati e al loro recupero di cui all'articolo 15;	(q) ***le informazioni per la notifica da parte*** dei comandanti dei pescherecci e degli Stati membri in relazione agli attrezzi da pesca perduti o abbandonati e al loro recupero di cui all'articolo 15***, paragrafi 1 e 2***;

Or. en

Emendamento 138

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 14
Regolamento (UE) 2019/833
Articolo 50 – paragrafo 2 – lettera s

Testo della Commissione	*Emendamento*
(s) le modifiche ***del riferimento al documento NAFO per l'***elenco delle attività dei pescherecci utilizzato dagli Stati membri a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera d).	(s) le modifiche ***dell'***elenco delle attività dei pescherecci utilizzato dagli Stati membri a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera d).

Or. en

Emendamento 139

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto -1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/56
Articolo 3 – paragrafo 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-1) all'articolo 3 è aggiunto il punto seguente:
	"24 bis. "sistema di monitoraggio elettronico" o "EMS": sistema integrato

di hardware e software che supporta l'acquisizione di riprese video dell'attività di pesca, dati e/o sensori di posizione, che consente l'analisi e la comunicazione di registrazioni di monitoraggio elettroniche."

Or. en

Emendamento 140

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 1
Regolamento (UE) 2021/56
Articolo 4 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 bis. I pescherecci con reti a circuizione che superano il loro limite di cattura annuale sono soggetti a un periodo di chiusura più lungo nel corso dell'anno successivo***.*** ***Il*** periodo di chiusura di cui al paragrafo 1 ***è prolungato di 10 giorni aggiuntivi*** per i pescherecci con reti a circuizione che hanno superato il limite di cattura annuale di 1 200 tonnellate metriche di tonno obeso ***nel corso dell'anno precedente.*** Per i pescherecci con reti a circuizione che hanno superato il limite di cattura annuale di 1 500 tonnellate metriche di tonno obeso, il periodo di chiusura è prolungato di 13 giorni***.*** Per i pescherecci con reti a circuizione che hanno superato il limite di cattura annuale di 1 800 tonnellate metriche di tonno obeso, il periodo di chiusura è prolungato di 16 giorni; per i pescherecci con reti a circuizione che hanno superato il limite di cattura annuale di 2 100 tonnellate metriche, il periodo di chiusura è prolungato di 19 giorni; ***e*** per i pescherecci con reti a circuizione che hanno superato il limite di cattura annuale di 2 400 tonnellate metriche***, il periodo di chiusura di cui al paragrafo 1*** è prolungato di 22 giorni. I giorni aggiuntivi di chiusura di cui al ***presente*** paragrafo sono aggiunti, a seconda dei casi, all'inizio del periodo di	1 bis. I pescherecci con reti a circuizione che superano il loro limite di cattura annuale sono soggetti a un periodo di chiusura più lungo ***di cui al paragrafo 1*** nel corso dell'anno successivo***, come segue:***

chiusura per i pescherecci rientranti nel primo periodo e alla fine di tale periodo per i pescherecci rientranti nel secondo, in modo che il primo periodo di chiusura termini sempre l'8 ottobre e il secondo periodo inizi sempre il 9 novembre di ogni anno.

(a) per i pescherecci con reti a circuizione che hanno superato il limite di cattura annuale di 1 200 tonnellate metriche di tonno obeso***, il periodo di chiusura è prolungato di 10 giorni;***

(b) per i pescherecci con reti a circuizione che hanno superato il limite di cattura annuale di 1 500 tonnellate metriche di tonno obeso, il periodo di chiusura è prolungato di 13 giorni***;***

(c) per i pescherecci con reti a circuizione che hanno superato il limite di cattura annuale di 1 800 tonnellate metriche di tonno obeso, il periodo di chiusura è prolungato di 16 giorni;

(d) per i pescherecci con reti a circuizione che hanno superato il limite di cattura annuale di 2 100 tonnellate metriche, il periodo di chiusura è prolungato di 19 giorni;

(e) per i pescherecci con reti a circuizione che hanno superato il limite di cattura annuale di 2 400 tonnellate metriche, il periodo di chiusura è prolungato di 22 giorni***;***

1 bis bis. I giorni aggiuntivi di chiusura di cui al paragrafo ***1 bis*** sono aggiunti, a seconda dei casi, all'inizio del periodo di chiusura per i pescherecci rientranti nel primo periodo e alla fine di tale periodo per i pescherecci rientranti nel secondo, in modo che il primo periodo di chiusura termini sempre l'8 ottobre e il secondo periodo inizi sempre il 9 novembre di ogni anno.

Or. en

Emendamento 141

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/56
Articolo 4 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ogni Stato membro comunica annualmente alla Commissione le catture accessorie di tonno rosso del Pacifico***, che non possono superare le 10 tonnellate metriche all'anno***. La Commissione comunica annualmente tali informazioni al segretariato dell'IATTC.	Ogni Stato membro comunica annualmente alla Commissione le catture accessorie di tonno rosso del Pacifico. La Commissione comunica annualmente tali informazioni al segretariato dell'IATTC.

Or. en

Emendamento 142

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 3
Regolamento (UE) 2021/56
Articolo 6 – paragrafo 2 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
2 bis. I pescherecci dell'Unione con reti a circuizione possono disattivare una boa satellitare attaccata a un FAD solo nei casi seguenti: perdita totale della ricezione del segnale; arenamento; appropriazione di un FAD da parte di terzi; temporaneamente durante un periodo di chiusura determinato; quando si trovano al di fuori: dell'area compresa tra i meridiani 150° O e 100° O e i paralleli 8° N e 10° S; dell'area compresa tra il meridiano 100° O e la costa del continente americano e i paralleli 5° N e 15° S; o in caso di trasferimento di proprietà.	2 bis. I pescherecci dell'Unione con reti a circuizione possono disattivare una boa satellitare attaccata a un FAD solo nei casi seguenti: ***(a)*** perdita totale della ricezione del segnale; ***(b)*** arenamento; ***(c)*** appropriazione di un FAD da parte di terzi;

(d) temporaneamente durante un periodo di chiusura determinato;

(e) quando si trovano al di fuori:

(i) dell'area compresa tra i meridiani 150° O e 100° O e i paralleli 8° N e 10° S;

(ii) dell'area compresa tra il meridiano 100° O e la costa del continente americano e i paralleli 5° N e 15° S; o

(f) o in caso di trasferimento di proprietà.

Or. en

Emendamento 143

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 3
Regolamento (UE) 2021/56
Articolo 6 – paragrafo 2 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
2 ter. I pescherecci dell'Unione con reti a circuizione possono riattivare da remoto una boa satellitare attaccata a un FAD in mare solo nei casi seguenti: per contribuire al recupero di un FAD arenato; dopo una disattivazione temporanea durante il periodo di chiusura; o in caso di trasferimento di proprietà mentre il FAD si trova in mare.	2 ter. I pescherecci dell'Unione con reti a circuizione possono riattivare da remoto una boa satellitare attaccata a un FAD in mare solo nei casi seguenti: ***(a)*** per contribuire al recupero di un FAD arenato; ***(b)*** dopo una disattivazione temporanea durante il periodo di chiusura; o ***(c)*** in caso di trasferimento di proprietà mentre il FAD si trova in mare.

Or. en

Emendamento 144

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 3
Regolamento (UE) 2021/56
Articolo 6 – paragrafo 2 quater

Testo della Commissione	*Emendamento*
2 quater. I pescherecci dell'Unione con reti a circuizione comunicano ***all'IATTC*** qualsiasi disattivazione o riattivazione da remoto di una boa satellitare conformemente agli allegati II e III. Le relazioni ***sono presentate*** a intervalli mensili dopo almeno 60 giorni, ma comunque non oltre 90 giorni dalla disattivazione o dalla riattivazione da remoto.	2 quater. I pescherecci dell'Unione con reti a circuizione comunicano ***allo Stato membro di bandiera*** qualsiasi disattivazione o riattivazione da remoto di una boa satellitare conformemente agli allegati II e III. ***Lo Stato membro trasmette*** le relazioni ***alla Commissione*** a intervalli mensili dopo almeno 60 giorni, ma comunque non oltre ***70 giorni dalla disattivazione o dalla riattivazione da remoto. La Commissione trasmette le relazioni al segretariato dell'IATTC non oltre*** 90 giorni dalla disattivazione o dalla riattivazione da remoto ***delle boe satellitari***.

Or. en

Emendamento 145

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/56
Articolo 6 – paragrafi 5 e 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) i paragrafi 5 e 6 sono soppressi.

Or. en

Emendamento 146

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 4
Regolamento (UE) 2021/56
Articolo 6 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'uso di materiali non biodegradabili, in particolare corde di nylon, può essere previsto esclusivamente per rafforzare la struttura della componente galleggiante o sommersa dei FAD delle categorie di biodegradabilità I e II, come	*(Non concerne la versione italiana)*

soluzione temporanea in assenza di un'alternativa biodegradabile disponibile.

Or. en

Emendamento 147

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/56
Articolo 7 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali modifiche dell'elenco dei punti di contatto e dei porti designati almeno ***20*** giorni prima che esse prendano effetto. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'IATTC almeno sette giorni prima che le modifiche prendano effetto.	2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali modifiche dell'elenco dei punti di contatto e dei porti designati almeno ***15*** giorni prima che esse prendano effetto. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'IATTC almeno sette giorni prima che le modifiche prendano effetto.

Or. en

Emendamento 148

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/56
Articolo 7 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i comandanti agevolino*** l'accesso sicuro al peschereccio, ***collaborino*** con l'autorità competente ***della PCC portuale***, ***agevolino*** l'ispezione e la comunicazione e non ***ostacolino***, ***intimidiscano***, ***interferiscano*** o ***inducano*** altre persone ad ostacolare, intimidire o interferire con gli ispettori ***della PCC portuale*** nell'esercizio delle loro funzioni.	3. ***I comandanti dei pescherecci agevolano*** l'accesso sicuro al peschereccio, ***collaborano*** con l'autorità competente ***dei porti designati dell'IATTC***, ***agevolano*** l'ispezione e la comunicazione e non ***ostacolano***, ***intimidiscono***, ***interferiscono*** o ***inducono*** altre persone ad ostacolare, intimidire o interferire con gli ispettori ***portuali*** nell'esercizio delle loro funzioni.

Or. en

Emendamento 149

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/56
Articolo 7 ter – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le apparecchiature VMS installate sui pescherecci sono almeno a prova di manomissione (ossia qualsiasi tentativo di manomissione dell'apparecchiatura deve essere rilevabile dal fornitore di servizi di monitoraggio elettronico/proprietario del peschereccio e deve essere comunicato alla rispettiva autorità di bandiera del peschereccio) e sono almeno completamente automatiche per la comunicazione periodica dei dati di posizione, sempre operative indipendentemente dalle condizioni ambientali e in grado di trasmettere manualmente rapporti e messaggi.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 150

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/56
Articolo 7 ter – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. In caso di ***individuazione di un*** guasto tecnico o di mancato funzionamento del dispositivo di localizzazione via satellite installato a bordo di un peschereccio che impedisca la ricezione di due trasmissioni consecutive, il comandante del peschereccio inizia la trasmissione manuale conformemente al paragrafo ***5*** e il dispositivo è riparato o sostituito entro 30 giorni. Tale disposizione è applicabile solo se le autorità competenti hanno esaurito tutte le misure ragionevoli per garantire la trasmissione e se non esiste	5. In caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento del dispositivo di localizzazione via satellite installato a bordo di un peschereccio che impedisca la ricezione di due trasmissioni consecutive, il comandante del peschereccio inizia la trasmissione manuale conformemente al paragrafo ***6*** e il dispositivo è riparato o sostituito entro 30 giorni. Tale disposizione è applicabile solo se le autorità competenti hanno esaurito tutte le misure ragionevoli per garantire la trasmissione e se non esiste a bordo un secondo dispositivo di

a bordo un secondo dispositivo di localizzazione via satellite funzionante.	localizzazione via satellite funzionante.

Or. en

Emendamento 151

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/56
Articolo 7 quater – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per "sistema di monitoraggio elettronico" o "EMS" si intende un sistema integrato di hardware e software che supporta l'acquisizione di riprese video dell'attività di pesca, di dati di posizione e/o di sensori e che consente l'analisi e la comunicazione delle registrazioni di monitoraggio elettronico.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La definizione è stata spostata all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/56.

Emendamento 152

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/56
Articolo 7 quater – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I requisiti tecnici minimi, gli standard di prestazione, le attività che dovrebbero essere coperte dall'EMS e che dovrebbero essere rilevate dalle telecamere e le raccomandazioni di ordine generale per le configurazioni delle apparecchiature EMS sono indicati nell'allegato VI. I pescherecci o gruppi di pescherecci progettati in modo simile che rispettano tali standard minimi dispongono di un piano di	*(Non concerne la versione italiana)*

monitoraggio del peschereccio (VMP) basato sullo schema progettuale e sulle specifiche del peschereccio.

Or. en

Emendamento 153

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/56
Articolo 7 quater – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Il piano di monitoraggio del peschereccio descrive la configurazione, i componenti e l'installazione delle apparecchiature EMS su ciascun peschereccio; tale configurazione consente di raccogliere registrazioni EMS coerenti con tutti gli standard minimi e tutte le specifiche tecniche obbligatorie pertinenti indicate nel presente documento. I contenuti obbligatori del piano di monitoraggio del peschereccio sono riportati nell'allegato VIII. Gli Stati membri possono scegliere un altro formato per il piano di controllo del peschereccio purché esso contenga i requisiti minimi di cui all'allegato VIII, punto 4.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 154

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/56
Articolo 7 quater – paragrafo 12 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
12. I comandanti ***dei pescherecci*** dell'Unione ***dotati*** di un VMP provvedono affinché:	12. I comandanti ***di un peschereccio*** dell'Unione ***dotato*** di un VMP provvedono affinché:

Or. en

Emendamento 155

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/56
Articolo 7 quater – paragrafo 13 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'analisi delle registrazioni EMS nella sintesi dei dati EM deve essere effettuata da imprese autorizzate ***dalla PCC*** o da istituzioni o autorità ***della PCC*** che abbiano la formazione, le conoscenze, le competenze e le capacità necessarie per garantire un'analisi efficace delle registrazioni di monitoraggio elettronico e la generazione di dati EMS, anche per quanto riguarda l'identificazione sufficientemente accurata delle specie;	(b) l'analisi delle registrazioni EMS nella sintesi dei dati EM deve essere effettuata da imprese autorizzate ***dall'Unione*** o da istituzioni o autorità ***dell'Unione*** che abbiano la formazione, le conoscenze, le competenze e le capacità necessarie per garantire un'analisi efficace delle registrazioni di monitoraggio elettronico e la generazione di dati EMS, anche per quanto riguarda l'identificazione sufficientemente accurata delle specie;

Or. en

Emendamento 156

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/56
Articolo 7 quater – paragrafo 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
15. La Commissione presenta la descrizione del programma EMS al direttore dell'IATTC prima che il programma di monitoraggio elettronico inizi a trasmettere i dati all'IATTC. Gli Stati membri comunicano qualsiasi modifica del loro programma nazionale EMS alla Commissione, che ne informa il ***direttore*** dell'IATTC ogniqualvolta intervengano tali modifiche.	15. La Commissione presenta la descrizione del programma EMS al direttore dell'IATTC prima che il programma di monitoraggio elettronico inizi a trasmettere i dati all'IATTC. Gli Stati membri comunicano qualsiasi modifica del loro programma nazionale EMS alla Commissione, che ne informa il ***segretariato*** dell'IATTC ogniqualvolta intervengano tali modifiche.

Or. en

Emendamento 157

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/56
Articolo 7 quater – paragrafo 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
16. Gli Stati membri che decidono di implementare l'EMS per raccogliere dati sulla pesca da presentare all'IATTC comunicano al segretariato dell'IATTC i dati EMS per ogni anno, raccolti conformemente alle norme minime stabilite nel presente ***atto***, ***preferibilmente*** in linea con le tempistiche per la comunicazione dei dati ***previste dalle risoluzioni applicabili*** o entro la fine dell'anno successivo, utilizzando i formati e gli orientamenti di cui agli allegati VI, VII e IX ***e nel rispetto dei requisiti in materia di riservatezza***.	16. Gli Stati membri che decidono di implementare l'EMS per raccogliere dati sulla pesca da presentare all'IATTC comunicano al segretariato dell'IATTC i dati EMS per ogni anno, raccolti conformemente alle norme minime stabilite nel presente ***regolamento***, in linea con le tempistiche per la comunicazione dei dati o entro la fine dell'anno successivo, utilizzando i formati e gli orientamenti di cui agli allegati VI, VII e IX.

Or. en

Emendamento 158

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/56
Articolo 7 quater – paragrafo 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
17. Gli Stati membri che decidono di implementare l'EMS per raccogliere dati sulla pesca da presentare all'IATTC trasmettono alla Commissione, entro il ***30*** marzo dell'anno successivo, una sintesi a livello di flotta dei piani di controllo dei pescherecci che descriva l'attuazione dei rispettivi programmi di monitoraggio elettronico nell'anno precedente, compreso, come minimo, il numero di pescherecci che utilizzano il monitoraggio elettronico per attrezzo e tipo di pesca; la gamma di configurazioni EMS utilizzate all'interno della flotta; una descrizione generale dei	17. Gli Stati membri che decidono di implementare l'EMS per raccogliere dati sulla pesca da presentare all'IATTC trasmettono alla Commissione, entro il ***15*** marzo dell'anno successivo, una sintesi a livello di flotta dei piani di controllo dei pescherecci che descriva l'attuazione dei rispettivi programmi di monitoraggio elettronico nell'anno precedente, compreso, come minimo, il numero di pescherecci che utilizzano il monitoraggio elettronico per attrezzo e tipo di pesca; la gamma di configurazioni EMS utilizzate all'interno della flotta; una descrizione generale dei

requisiti EMS imposti dagli Stati membri ai comandanti/agli equipaggi dei pescherecci; la percentuale dei livelli di copertura raggiunta per tipo di pesca e tipo di attrezzo; informazioni dettagliate sulle modalità di calcolo di tali livelli di copertura; e, se del caso, informazioni sul controllo della conformità.";	requisiti EMS imposti dagli Stati membri ai comandanti ***e*** agli equipaggi dei pescherecci; la percentuale dei livelli di copertura raggiunta per tipo di pesca e tipo di attrezzo; informazioni dettagliate sulle modalità di calcolo di tali livelli di copertura; e, se del caso, informazioni sul controllo della conformità."; ***Entro il 30 marzo la Commissione presenta al segretariato della IATTC la relazione sull'attuazione dei programmi di monitoraggio elettronico nell'anno precedente.***

Or. en

Emendamento 159

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 6
Regolamento (UE) 2021/56
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I pescherecci con palangari che catturano accidentalmente esemplari di squali limitano le catture accessorie di squali seta ad un massimo del 20 %, in peso, delle catture totali per bordata di pesca. Le attività di pesca multispecifica con palangari di superficie ***(nelle quali la maggior parte degli ami è a profondità minori di 100 metri e le specie bersaglio sono diverse dal pesce spada)*** limitano le catture di squali seta di lunghezza totale inferiore a 100 cm al 20 % del numero totale di squali seta catturati durante la bordata.	4. I pescherecci con palangari che catturano accidentalmente esemplari di squali limitano le catture accessorie di squali seta ad un massimo del 20 %, in peso ***vivo***, delle catture totali per bordata di pesca. Le attività di pesca multispecifica con palangari di superficie limitano le catture di squali seta di lunghezza totale inferiore a 100 cm al 20 % del numero totale di squali seta catturati durante la bordata.

Or. en

Emendamento 160

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 6
Regolamento (UE) 2021/56
Articolo 10 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Gli Stati membri notificano alla Commissione, entro il 15 settembre di ogni anno, il periodo unico di uso limitato dei leader d'acciaio di cui al paragrafo 5 che ***sarà*** rispettato per l'anno civile. La Commissione ne dà conseguentemente notifica al segretariato dell'IATTC.	7. Gli Stati membri notificano alla Commissione, entro il 15 settembre di ogni anno, il periodo unico di uso limitato dei leader d'acciaio di cui al paragrafo 5 che ***è*** rispettato per l'anno civile. ***Entro il 1º ottobre di ogni anno*** la Commissione ne dà conseguentemente notifica al segretariato dell'IATTC.

Or. en

Emendamento 161

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 7
Regolamento (UE) 2021/56
Articolo 12 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I pescherecci dell'Unione rilasciano immediatamente gli squali (vivi o morti) catturati e non trattenuti, indenni, nella misura del possibile, non appena li avvistano sulla lenza, impigliati nella rete o nel coppo sul ponte, senza compromettere la sicurezza delle persone. ***Gli Stati membri impongono ai*** pescherecci con reti a circuizione ***di applicare*** la procedura seguente per salvaguardare la sicurezza delle persone che partecipano a tali operazioni:	1. I pescherecci dell'Unione rilasciano immediatamente gli squali (vivi o morti) catturati e non trattenuti, indenni, nella misura del possibile, non appena li avvistano sulla lenza, impigliati nella rete o nel coppo sul ponte, senza compromettere la sicurezza delle persone. ***1 bis. I*** pescherecci con reti a circuizione ***applicano*** la procedura seguente per salvaguardare la sicurezza delle persone che partecipano a tali operazioni:

Or. en

Emendamento 162

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 7
Regolamento (UE) 2021/56
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) gli squali trasferiti nel coppo sul ponte devono essere reimmessi in acqua il prima possibile, utilizzando, dal ponte, uno scivolo collegato a un'apertura sulla fiancata del peschereccio o attraverso botole di evacuazione. Se non ci sono né scivoli né botole di evacuazione, gli squali sono calati in acqua con una braga o una rete da carico, usando un argano o attrezzature simili***, o come indicato nell'allegato 3 della risoluzione C-24-05***[17];	(b) gli squali trasferiti nel coppo sul ponte devono essere reimmessi in acqua il prima possibile, utilizzando, dal ponte, uno scivolo collegato a un'apertura sulla fiancata del peschereccio o attraverso botole di evacuazione. Se non ci sono né scivoli né botole di evacuazione, gli squali sono calati in acqua con una braga o una rete da carico, usando un argano o attrezzature simili;

[17] ***https://www.iattc.org/GetAttachment/7101d6dd-24e2-428b-afe1-aab5f05726ae/C-24-05_Sharks%E2%80%93amends-and-replaces-Res.-C-23-07.pdf***

Or. en

Emendamento 163

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 7
Regolamento (UE) 2021/56
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) è vietato l'uso di gaffe, rampini o strumenti analoghi per la movimentazione degli squali;	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 164

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 7
Regolamento (UE) 2021/56
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) è vietato sollevare gli squali dalla testa, dalla coda, dalle fenditure opercolari o dagli spiracoli o utilizzando cavi avvolti intorno al corpo o in esso inseriti. È vietato praticare fori nel corpo dello squalo (ad esempio per passarvi un cavo per sollevarlo);	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 165

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 7
Regolamento (UE) 2021/56
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) sono vietati il sollevamento di squali balena (Rhincodon typus) a bordo del peschereccio e il traino di squali balena all'esterno di una rete a circuizione, ad esempio utilizzando funi di traino.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 166

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 7
Regolamento (UE) 2021/56
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e bis) strumenti raccomandati per le migliori pratiche di manipolazione e rilascio:
	(i) dispositivi di cernita/rilascio delle catture accessorie per il ponte di lavoro/ponte principale, ad esempio tramoggia con porta o rampa;
	(ii) lettiga/materassino.

Or. en

Emendamento 167

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 7
Regolamento (UE) 2021/56
Articolo 12 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Gli Stati membri impongono ai*** pescherecci con palangari ***di applicare*** la procedura seguente per salvaguardare la sicurezza delle persone che partecipano a tali operazioni:	2. ***I*** pescherecci con palangari ***applicano*** la procedura seguente per salvaguardare la sicurezza delle persone che partecipano a tali operazioni:

Or. en

Emendamento 168

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 7
Regolamento (UE) 2021/56
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) gli squali sono ***disimpigliati e*** rilasciati nell'oceano nel minor tempo possibile dopo essere stati visti ***impigliati nella rete***;	(a) gli squali sono rilasciati nell'oceano nel minor tempo possibile dopo essere stati visti ***agganciati all'amo***;

Or. en

Emendamento 169

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 7
Regolamento (UE) 2021/56
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) gli squali trasferiti nel coppo sul ponte devono essere reimmessi in acqua il prima possibile, utilizzando, dal ponte, uno scivolo collegato a un'apertura sulla	(b) gli squali trasferiti nel coppo sul ponte devono essere reimmessi in acqua il prima possibile, utilizzando, dal ponte, uno scivolo collegato a un'apertura sulla

fiancata del peschereccio o attraverso botole di evacuazione. Se non ci sono né scivoli né botole di evacuazione, gli squali sono calati in acqua con una braga o una rete da carico, usando un argano o attrezzature simili***, o come indicato nell'allegato 3 della risoluzione C-24-05***;	fiancata del peschereccio o attraverso botole di evacuazione. Se non ci sono né scivoli né botole di evacuazione, gli squali sono calati in acqua con una braga o una rete da carico, usando un argano o attrezzature simili;

Or. en

Emendamento 170

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 7
Regolamento (UE) 2021/56
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) è vietato l'uso di gaffe, rampini o strumenti analoghi per la movimentazione degli squali;	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 171

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 7
Regolamento (UE) 2021/56
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) è vietato sollevare gli squali dalla testa, dalla coda, dalle fenditure opercolari o dagli spiracoli o utilizzando cavi avvolti intorno al corpo o in esso inseriti. È vietato praticare fori nel corpo dello squalo (ad esempio per passarvi un cavo per sollevarlo);	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 172

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 7

Regolamento (UE) 2021/56
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) sono vietati il sollevamento di squali balena (Rhincodon typus) a bordo del peschereccio e il traino di squali balena ***all'esterno di una rete a circuizione***, ad esempio utilizzando funi di traino;	(e) sono vietati il sollevamento di squali balena (Rhincodon typus) a bordo del peschereccio e il traino di squali balena, ad esempio utilizzando funi di traino;

Or. en

Emendamento 173

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 7
Regolamento (UE) 2021/56
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	"(g bis) strumenti raccomandati per le migliori pratiche di manipolazione e rilascio:
	(i) reti a immersione;
	(ii) slamatori corti per gli squali portati a bordo;
	(iii) taglialenze;
	(iv) slamatori dal manico corto, a bordo di pescherecci con bordo libero inferiore a due metri;
	(v) taglialenze dal manico lungo, di lunghezza pari o superiore al bordo libero del peschereccio;
	(vi) slamatori dal manico lungo, di lunghezza pari o superiore al bordo libero del peschereccio.";

Or. en

Emendamento 174

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 7

Regolamento (UE) 2021/56
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Oltre a quanto indicato all'articolo 12, paragrafo 1, i pescherecci dell'Unione applicano le migliori pratiche di movimentazione e rilascio in condizioni di sicurezza degli squali conformemente agli orientamenti di cui alla risoluzione C-24-05, allegati 3 e 3.1.";	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Considerando che le disposizioni di cui all'allegato 3 della risoluzione C-24-05 sono incluse nell'articolo, il presente paragrafo non è necessario.

Emendamento 175

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 8
Regolamento (UE) 2021/56
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I comandanti dei pescherecci dell'Unione raccolgono e trasmettono i dati relativi alle catture di squali seta e squali martello ***agli Stati membri***, che a ***loro*** volta li ***trasmettono*** alla Commissione entro il ***31*** marzo di ogni anno. La Commissione inoltra tali dati al segretariato dell'IATTC.	1. I comandanti dei pescherecci dell'Unione raccolgono e trasmettono i dati relativi alle catture di squali seta e squali martello ***allo Stato membro di bandiera***, che a ***sua*** volta li ***trasmette*** alla Commissione entro il ***15*** marzo di ogni anno. ***Entro il 31 marzo di ogni anno*** la Commissione inoltra tali dati al segretariato dell'IATTC.

Or. en

Emendamento 176

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 8
Regolamento (UE) 2021/56
Articolo 14 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ciascuno Stato membro comunica annualmente alla Commissione, entro il ***31*** marzo di ogni anno, i dati relativi alle catture, allo sforzo per tipo di attrezzo, allo sbarco e al commercio degli squali, ove possibile per specie, conformemente alle procedure di comunicazione dell'IATTC, compresi i dati storici disponibili. La Commissione inoltra tali dati al segretariato dell'IATTC.	2. Ciascuno Stato membro comunica annualmente alla Commissione, entro il ***15*** marzo di ogni anno, i dati relativi alle catture, allo sforzo per tipo di attrezzo, allo sbarco e al commercio degli squali, ove possibile per specie, conformemente alle procedure di comunicazione dell'IATTC, compresi i dati storici disponibili. ***Entro il 31 marzo di ogni anno*** la Commissione inoltra tali dati al segretariato dell'IATTC.

Or. en

Emendamento 177

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 10
Regolamento (UE) 2021/56
Articolo 25 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Gli Stati membri presentano alla Commissione i dati raccolti sui FAD conformemente all'articolo ***14*** per l'anno civile precedente almeno 75 giorni prima di ogni riunione ordinaria del comitato scientifico consultivo. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato dell'IATTC al più tardi 60 giorni prima della riunione del ***comitato scientifico consultivo***.	***6.*** Gli Stati membri presentano alla Commissione i dati raccolti sui FAD conformemente all'articolo ***6*** per l'anno civile precedente almeno 75 giorni prima di ogni riunione ordinaria del comitato scientifico consultivo ***(CSC)***. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato dell'IATTC almeno 60 giorni prima della riunione del ***CSC***.

Or. en

Emendamento 178

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 11
Regolamento (UE) 2021/56
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri compilano il questionario standard sulla conformità	1. Gli Stati membri compilano il questionario standard sulla conformità ***alle***

all'IATTC di cui alla risoluzione C-22-02[18], allegato I, al più tardi 75 giorni prima della riunione annuale del comitato incaricato di esaminare l'attuazione delle misure adottate dalla commissione IATTC ("comitato di conformità"). La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato dell'IATTC al più tardi 60 giorni prima della riunione del comitato di conformità.

risoluzioni dell'IATTC di cui alla risoluzione C-22-02[18], allegato I, al più tardi 75 giorni prima della riunione annuale del comitato incaricato di esaminare l'attuazione delle misure adottate dalla commissione IATTC ("comitato di conformità"). La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato dell'IATTC al più tardi 60 giorni prima della riunione del comitato di conformità.

18 https://www.iattc.org/GetAttachment/82979774-0873-498a-8416-67ca268e023a/C-22-02_Compliance.pdf

18 https://www.iattc.org/GetAttachment/82979774-0873-498a-8416-67ca268e023a/C-22-02_Compliance.pdf

Or. en

Emendamento 179

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 11
Regolamento (UE) 2021/56
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione trasmette senza ritardo allo Stato membro interessato le informazioni eventualmente ricevute dal ***direttore*** dell'IATTC relative a una presunta inosservanza della convenzione o delle risoluzioni da parte di tale Stato membro o di un peschereccio dell'Unione.	2. La Commissione trasmette senza ritardo allo Stato membro interessato le informazioni eventualmente ricevute dal ***segretariato*** dell'IATTC relative a una presunta inosservanza della convenzione o delle risoluzioni da parte di tale Stato membro o di un peschereccio dell'Unione.

Or. en

Emendamento 180

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 11
Regolamento (UE) 2021/56
Articolo 26 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione inoltra tali informazioni al ***direttore*** dell'IATTC al più	4. La Commissione inoltra tali informazioni al ***segretariato*** dell'IATTC

tardi 60 giorni prima della riunione del comitato di conformità.";	almeno 60 giorni prima della riunione del comitato di conformità.";
	Or. en

Emendamento 181

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 11 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/56
Articolo 27

Testo in vigore	*Emendamento*
	(11 bis) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:
Articolo 27	***"Articolo 27***
Riservatezza	Riservatezza ***e protezione dei dati***
Oltre agli obblighi di cui agli articoli 112 e 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri, i comandanti delle navi e gli osservatori garantiscono il trattamento riservato delle relazioni e dei messaggi elettronici trasmessi e ricevuti dal segretariato dell'IATTC ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'articolo 19, paragrafo 5, dell'articolo 19, paragrafo 8, e dell'articolo 21, paragrafo 6, del presente regolamento.	***1. I dati raccolti e scambiati nel quadro del presente regolamento sono trattati conformemente alle norme applicabili in materia di riservatezza di cui agli articoli 112 e 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009.***
	2. La raccolta, il trasferimento, la conservazione o altro trattamento di dati a norma del presente regolamento avvengono in conformità dei regolamenti (UE) 2016/679* e (UE) 2018/1725**.
	3. I dati personali trattati a norma del presente regolamento non sono conservati per un periodo superiore a 10 anni, a meno che non siano necessari per dare seguito a un'infrazione, a un'ispezione o a procedure giudiziarie o amministrative. In tali casi possono essere conservati per un massimo di 20 anni. Se conservati per un periodo più lungo, i dati personali sono resi anonimi.

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

*****Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).***

Or. en

Emendamento 182

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 12
Regolamento (UE) 2021/56
Articolo 27 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) è inserito un nuovo articolo 27 bis:	***soppresso***
"Articolo 27 bis	
Orientamenti	
La Commissione fornisce agli Stati membri che dispongono di possibilità di pesca nella zona regolamentata dalla convenzione gli orientamenti elaborati dall'IATTC, in particolare per quanto riguarda le migliori pratiche di movimentazione e rilascio degli squali in condizioni di sicurezza.	
Gli Stati membri interessati provvedono affinché tali orientamenti siano forniti ai comandanti dei loro pescherecci impegnati nelle attività di pesca in	

questione. I comandanti in questione adottano tutte le misure necessarie/possibili per applicarli.";

Or. en

Motivazione

Dal momento che il nuovo articolo 12 contiene tutte le disposizioni di cui all'allegato 3 della risoluzione C-24-05, il presente articolo non è necessario.

Emendamento 183

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 13
Regolamento (UE) 2021/56
Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera p

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) ***all'***articolo 28, paragrafo 1, è ***aggiunta la lettera p) seguente:***	(13) ***l'***articolo 28, paragrafo 1 è ***modificato come segue:***
	(a) la lettera o) è sostituita dalla seguente:
o) ***l'allegato*** del presente regolamento.	***"***o) ***gli allegati*** del presente regolamento.***"***
	(b) è aggiunta la lettera seguente:
"p) il riferimento ***agli orientamenti di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, e il riferimento agli atti internazionali*** di cui all'articolo 26, paragrafo 1.";	p) il riferimento ***al questionario standard sul rispetto delle risoluzioni dell'IATTC*** di cui all'articolo 26, paragrafo 1.";

Or. en

Emendamento 184

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 14
Regolamento (UE) 2021/56
Allegato

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) nel titolo dell'allegato del regolamento (UE) 2021/56 "Tabella 1	(14) nel titolo dell'allegato del regolamento (UE) 2021/56 "Tabella 1

Misure di mitigazione ", il termine "Allegato" è sostituito da "Allegato ***II***";	Misure di mitigazione ", il termine "Allegato" è sostituito da "Allegato ***I***";

Or. en

Emendamento 185

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 1
Regolamento (UE) 2022/2056
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I pescherecci dell'Unione con palangari che praticano la pesca mirata di tonnidi e istioforidi nella zona tra 20° N e 20° S non utilizzano come braccioli fili metallici né leader ed è fatto loro divieto di utilizzare palangari per squali o braccioli che pendano direttamente dai galleggianti dei palangari o lenze del tipo "dropline" note come "palangari per squali", quali descritti nell'allegato VI. I pescherecci che trasportano braccioli, fili metallici o leader devono ***stivarli***.	1. I pescherecci dell'Unione con palangari che praticano la pesca mirata di tonnidi e istioforidi nella zona tra 20° N e 20° S non utilizzano come braccioli fili metallici né leader ed è fatto loro divieto di utilizzare palangari per squali o braccioli che pendano direttamente dai galleggianti dei palangari o lenze del tipo "dropline" note come "palangari per squali", quali descritti nell'allegato VI. I pescherecci che trasportano braccioli, fili metallici o leader devono ***tenerli stivati***.

Or. en

Emendamento 186

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 2
Regolamento (UE) 2022/2056
Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli esemplari di squalo alalunga catturati involontariamente e congelati nell'ambito di un'operazione di ***pescherecci*** con reti a circuizione sono consegnati dal peschereccio alle autorità ***governative*** competenti o rigettati nel punto di sbarco o trasbordo. Gli esemplari di squalo alalunga così consegnati alle autorità ***governative responsabili*** non possono essere oggetto di vendita né di baratto, ma possono essere donati a fini di consumo umano	5. Gli esemplari di squalo alalunga catturati involontariamente e congelati nell'ambito di un'operazione di ***pesca*** con reti a circuizione sono consegnati dal peschereccio alle autorità competenti o rigettati nel punto di sbarco o trasbordo. Gli esemplari di squalo alalunga così consegnati alle autorità ***competenti*** non possono essere oggetto di vendita né di baratto, ma possono essere donati a fini di

domestico.";	consumo umano domestico.";

Or. en

Emendamento 187

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 3
Regolamento (UE) 2022/2056
Articolo 17 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Gli esemplari di squalo seta catturati involontariamente e congelati nell'ambito di un'operazione di ***pescherecci*** con reti a circuizione sono consegnati dal peschereccio alle autorità ***governative*** competenti o rigettati nel punto di sbarco o trasbordo. Gli esemplari di squalo seta così consegnati non possono essere oggetto di vendita né di baratto da parte delle autorità ***governative responsabili***, ma possono essere donati a fini di consumo umano domestico.";	6. Gli esemplari di squalo seta catturati involontariamente e congelati nell'ambito di un'operazione di ***pesca*** con reti a circuizione sono consegnati dal peschereccio alle autorità competenti o rigettati nel punto di sbarco o trasbordo. Gli esemplari di squalo seta così consegnati non possono essere oggetto di vendita né di baratto da parte delle autorità ***competenti***, ma possono essere donati a fini di consumo umano domestico.";

Or. en

Emendamento 188

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2022/2056
Articolo 18 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) all'articolo 18 è inserito il paragrafo seguente:
	"3 bis. È vietato a tutti i pescherecci con palangari e reti a circuizione catturare, detenere a bordo, trasbordare, immagazzinare, sbarcare o mettere in vendita qualsiasi cetaceo (infraordine Cetacea), in tutto o in parte.

Or. en

Emendamento 189

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2022/2056
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera d

Testo in vigore	*Emendamento*
	(4 bis) all'articolo 37, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
(d) il rilascio in condizioni di sicurezza dei cetacei.	***"(d) la movimentazione e*** il rilascio in condizioni di sicurezza dei cetacei.***";***

Or. en

Emendamento 190

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 4 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2022/2056
Articolo 38 – paragrafo 3 – punti i bis e i ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 ter) all'articolo 38, paragrafo 3, sono aggiunte le lettere seguenti:
	"(i bis) i progressi compiuti nell'attuazione del presente regolamento in relazione alla conservazione dei cetacei, comprese le informazioni raccolte sulle interazioni con i cetacei nelle attività di pesca gestite nell'ambito della convenzione;
	(i ter) qualsiasi cattura accessoria di tonno rosso del Pacifico (Thunnus orientalis).";

Or. en

Motivazione

CMM/2024/01 e CMM/2024/02

Emendamento 191

Proposta di regolamento
Articolo 6 – punto 3
Regolamento (UE) 2022/2343
Articolo 5 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri possono decidere di vietare ai pescherecci battenti la loro bandiera la pesca del tonno obeso, del tonno albacora e del tonnetto striato nella zona ***di competenza della IOTC*** per un periodo minimo di 31 giorni consecutivi. Possono essere esclusi i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che pescano all'interno della ZEE di uno Stato membro.	1. Gli Stati membri possono decidere di vietare ai pescherecci battenti la loro bandiera la pesca del tonno obeso, del tonno albacora e del tonnetto striato nella zona per un periodo minimo di 31 giorni consecutivi. Possono essere esclusi i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che pescano all'interno della ZEE di uno Stato membro.

Or. en

Emendamento 192

Proposta di regolamento
Articolo 6 – punto 3
Regolamento (UE) 2022/2343
Articolo 5 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri che decidono di applicare la chiusura delle attività di pesca comunicano alla Commissione, entro il 15 dicembre di ogni anno, il periodo scelto per tale chiusura. La Commissione inoltra le suddette informazioni al segretariato della IOTC entro il 31 dicembre.";	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 193

Proposta di regolamento
Articolo 6 – punto 4
Regolamento (UE) 2022/2343
Articolo 8 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Solo i pescherecci con reti a cianciolo e le navi d'appoggio associate sono autorizzati a posare DFAD e boe strumentali.	1. Solo i pescherecci con reti a cianciolo e le navi d'appoggio associate sono autorizzati a posare ***FAD derivanti (***DFAD***)*** e boe strumentali.

Or. en

Emendamento 194

Proposta di regolamento
Articolo 6 – punto 4
Regolamento (UE) 2022/2343
Articolo 8 bis – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Gli Stati membri elaborano un piano nazionale di gestione per l'uso dei DFAD da parte dei loro pescherecci con reti a cianciolo. Il piano di gestione segue gli orientamenti di cui all'allegato 2.	7. Gli Stati membri elaborano un piano nazionale di gestione per l'uso dei DFAD da parte dei loro pescherecci con reti a cianciolo. Il piano di gestione segue gli orientamenti di cui all'allegato 2***-A***.

Or. en

Emendamento 195

Proposta di regolamento
Articolo 6 – punto 4
Regolamento (UE) 2022/2343
Articolo 8 bis – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Gli Stati membri presentano alla Commissione il piano di gestione di cui al paragrafo 7 almeno 75 giorni prima della riunione annuale ***2025*** della IOTC e***, se necessario, presentano*** modifiche ***annuali****.";*	8. Gli Stati membri presentano alla Commissione ***senza indugio*** il piano di gestione di cui al paragrafo 7 ***ed eventuali modifiche successive di tale piano. La Commissione trasmette i piani di gestione degli Stati membri al segretariato della IOTC*** almeno 75 giorni prima della riunione annuale della IOTC e ***le successive*** modifiche ***di tali piani***.

Or. en

Emendamento 196

Proposta di regolamento
Articolo 6 – punto 5
Regolamento (UE) 2022/2343
Articolo 8 ter – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) dal 1º gennaio 2026 non posano più DFAD di categoria V ma solo DFAD delle categorie di biodegradabilità I, II, III e IV, quali definite all'allegato ***III***;	(a) dal 1º gennaio 2026 non posano più DFAD di categoria V ma solo DFAD delle categorie di biodegradabilità I, II, III e IV, quali definite all'allegato ***3 ter***;

Or. en

Emendamento 197

Proposta di regolamento
Articolo 6 – punto 5
Regolamento (UE) 2022/2343
Articolo 8 ter – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) dal 1º gennaio 2027 utilizzano solo DFAD delle categorie I e II, quali definite all'allegato ***III***; e	(b) dal 1º gennaio 2027 utilizzano solo DFAD delle categorie I e II, quali definite all'allegato ***3 ter***; e

Or. en

Emendamento 198

Proposta di regolamento
Articolo 6 – punto 5
Regolamento (UE) 2022/2343
Articolo 8 ter – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) dal 1º gennaio 2029 utilizzano solo DFAD della categoria I, quale definita all'allegato ***III***.	(c) dal 1º gennaio 2029 utilizzano solo DFAD della categoria I, quale definita all'allegato ***3 ter***.

Or. en

Emendamento 199

Proposta di regolamento
Articolo 6 – punto 6
Regolamento (UE) 2022/2343
Articolo 8 quater – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I pescherecci dell'Unione trasmettono ogni anno al proprio Stato membro di bandiera il numero di boe strumentali loro assegnate entro la fine di ogni anno civile, comprese le boe strumentali perse o abbandonate e/o dismesse in mare per griglia da 1° x 1°, per strati mensili e per tipo di DFAD. Le informazioni sono stratificate per flotta, anno, mese e griglia da 1° x 1° e sono espresse come numero medio giornaliero di boe strumentali attive in ciascuno strato. Gli Stati membri trasmettono tali informazioni alla Commissione a norma dell'articolo 51, paragrafo 2.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 200

Proposta di regolamento
Articolo 6 – punto 6
Regolamento (UE) 2022/2343
Articolo 8 quater – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Fino a quando la Commissione non notifica agli Stati membri l'entrata in vigore del registro dei DFAD della IOTC, gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci battenti la loro bandiera registrino nel giornale di bordo corrispondente la data, l'ora e le coordinate geografiche (gradi decimali) della posa di ciascuna boa strumentale, associate al numero di riferimento unico della boa strumentale.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 201

Proposta di regolamento
Articolo 6 – punto 6
Regolamento (UE) 2022/2343
Articolo 8 quater – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Una volta che la Commissione avrà notificato agli Stati membri l'entrata in vigore del registro dei DFAD della IOTC, i proprietari delle boe inseriranno le informazioni seguenti relative alla posa di boe strumentali:	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 202

Proposta di regolamento
Articolo 6 – punto 6
Regolamento (UE) 2022/2343
Articolo 8 quater – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il numero di riferimento unico della boa strumentale che ***consentirà*** l'identificazione del suo proprietario;	(a) il numero di riferimento unico della boa strumentale che ***consente*** l'identificazione del suo proprietario;

Or. en

Emendamento 203

Proposta di regolamento
Articolo 6 – punto 6
Regolamento (UE) 2022/2343
Articolo 8 quater – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Il proprietario della boa notifica al segretariato della IOTC e ***allo*** Stato membro di ***cui batte*** bandiera l'attivazione di una boa strumentale tramite il registro dei DFAD ed entro 24 ore dalla medesima,	6. Il proprietario della boa notifica al segretariato della IOTC e ***al proprio*** Stato membro di bandiera l'attivazione di una boa strumentale tramite il registro dei DFAD ed entro 24 ore dalla medesima,

unitamente all'identificatore unico dei DFAD della IOTC fornito dal segretariato della IOTC.	unitamente all'identificatore unico dei DFAD della IOTC fornito dal segretariato della IOTC.

Or. en

Emendamento 204

Proposta di regolamento
Articolo 6 – punto 6
Regolamento (UE) 2022/2343
Articolo 8 quater – paragrafo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione una domanda motivata di accesso alle informazioni di cui al paragrafo 4, lettere c), d) e j), relative ai DFAD posati da altre PCC.	10. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione una domanda motivata di accesso alle informazioni di cui al paragrafo 4, lettere c), d) e j), relative ai DFAD posati da ***altri Stati membri o*** altre PCC.

Or. en

Emendamento 205

Proposta di regolamento
Articolo 6 – punto 6
Regolamento (UE) 2022/2343
Articolo 8 quater – paragrafo 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
11. Nel caso in cui un'altra PCC chieda l'accesso alle informazioni di cui al paragrafo 4, lettere c), d) e j), relative ai DFAD posati da uno Stato membro, la Commissione trasmette tale richiesta allo Stato membro interessato dopo averne chiesto la motivazione alla PCC ***richiedente***. Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione, entro 20 giorni, il suo consenso a fornire le informazioni di cui al paragrafo 4, lettera j), o il suo rifiuto motivato.";	11. Nel caso in cui ***un altro Stato membro o*** un'altra PCC chieda l'accesso alle informazioni di cui al paragrafo 4, lettere c), d) e j), relative ai DFAD posati da uno Stato membro, la Commissione trasmette tale richiesta allo Stato membro interessato***. Qualora un'altra PCC richieda le informazioni, la Commissione inoltra la richiesta solo*** dopo averne chiesto la motivazione alla PCC. Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione, entro 20 giorni, il suo consenso a fornire le informazioni di cui al paragrafo 4, lettera j), o il suo rifiuto motivato.";

Or. en

Emendamento 206

Proposta di regolamento
Articolo 6 – punto 7
Regolamento (UE) 2022/2343
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I pescherecci dell'Unione registrano le attività di pesca associate ***agli*** AFAD avvalendosi degli elementi di dati specifici di cui all'allegato 3. Gli Stati membri trasmettono tali informazioni alla Commissione a norma dell'articolo 51, paragrafo 2.	1. I pescherecci dell'Unione registrano le attività di pesca associate ***ai FAD ancorati (***AFAD***)*** avvalendosi degli elementi di dati specifici di cui all'allegato 3. Gli Stati membri trasmettono tali informazioni alla Commissione a norma dell'articolo 51, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 207

Proposta di regolamento
Articolo 6 – punto 7
Regolamento (UE) 2022/2343
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri elaborano un piano nazionale di gestione per l'uso degli AFAD da parte dei loro pescherecci. Il piano di gestione segue gli orientamenti di cui all'allegato 2.	2. Gli Stati membri elaborano un piano nazionale di gestione per l'uso degli AFAD da parte dei loro pescherecci. Il piano di gestione segue gli orientamenti di cui all'allegato 2***-B***.

Or. en

Emendamento 208

Proposta di regolamento
Articolo 6 – punto 7
Regolamento (UE) 2022/2343
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri effettuano	*(Non concerne la versione italiana)*

ispezioni in mare per garantire che gli AFAD in uso siano contrassegnati e costruiti conformemente all'articolo 9 bis.

Or. en

Emendamento 209

Proposta di regolamento
Articolo 6 – punto 7
Regolamento (UE) 2022/2343
Articolo 9 – paragrafo 5 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Quando viene calato un nuovo AFAD nelle acque dell'Unione, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro 15 giorni dalla posa, le informazioni seguenti:	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 210

Proposta di regolamento
Articolo 6 – punto 7
Regolamento (UE) 2022/2343
Articolo 9 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) il numero unico di identificazione nazionale di cui al paragrafo ***4***.	(c) il numero unico di identificazione nazionale di cui al paragrafo ***3***.

Or. en

Emendamento 211

Proposta di regolamento
Articolo 6 – punto 7
Regolamento (UE) 2022/2343
Articolo 9 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Al più tardi 75 giorni prima della riunione annuale della IOTC, gli Stati membri presentano una relazione sullo stato di attuazione del piano di gestione per	*(Non concerne la versione italiana)*

l'utilizzo degli AFAD e, se necessario, un riesame del piano di gestione inizialmente presentato. La relazione sullo stato di avanzamento comprende un registro degli AFAD posati, smarriti, abbandonati e dismessi, oltre al numero e all'esito delle ispezioni di cui al paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 212

Proposta di regolamento
Articolo 6 – punto 8
Regolamento (UE) 2022/2343
Articolo 9 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri e i pescherecci dell'Unione provvedono affinché nella scelta di un sito per la posa di AFAD o la sostituzione di quelli già posizionati siano presi in considerazione la natura e il profilo del fondo marino. Se possibile, ***dovrebbero essere*** evitati i siti con pendenze ripide ***per*** ridurre al minimo il rischio di perdite.	3. Gli Stati membri e i pescherecci dell'Unione provvedono affinché nella scelta di un sito per la posa di AFAD o la sostituzione di quelli già posizionati siano presi in considerazione la natura e il profilo del fondo marino. Se possibile, ***sono*** evitati i siti con pendenze ripide ***al fine di*** ridurre al minimo il rischio di perdite.

Or. en

Emendamento 213

Proposta di regolamento
Articolo 6 – punto 11
Regolamento (UE) 2022/2343
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I pescherecci dell'Unione utilizzano misure di mitigazione per ridurre i livelli delle catture accessorie di uccelli marini in tutte le zone di pesca, stagioni e attività di pesca. Nella zona a sud di 25° di latitudine sud, tutti i pescherecci con palangari utilizzano almeno due delle tre misure di mitigazione di cui all'allegato 4 ***quale modificato dal presente regolamento*** o, in alternativa, utilizzano solo dispositivi di	1. I pescherecci dell'Unione utilizzano misure di mitigazione per ridurre i livelli delle catture accessorie di uccelli marini in tutte le zone di pesca, stagioni e attività di pesca. Nella zona a sud di 25° di latitudine sud, tutti i pescherecci con palangari utilizzano almeno due delle tre misure di mitigazione di cui all'allegato 4 o, in alternativa, utilizzano solo dispositivi di schermatura degli ami e rispettano le

schermatura degli ami e rispettano le norme minime per tali misure. La progettazione e l'impiego di cavi scaccia-uccelli rispettano le specifiche supplementari di cui all'allegato 5.***";***

norme minime per tali misure. La progettazione e l'impiego di cavi scaccia-uccelli rispettano le specifiche supplementari di cui all'allegato 5.

Or. en

Emendamento 214

Proposta di regolamento
Articolo 6 – punto 12
Regolamento (UE) 2022/2343
Articolo 30 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. A condizione che siano rispettate le norme minime obbligatorie in materia di comunicazione dei dati del programma di osservazione regionale, gli Stati membri possono integrare o sostituire la copertura minima di osservazione umana di cui al paragrafo 1 mediante un sistema di monitoraggio elettronico (EMS). L'EMS è integrato da campionamenti in porto e/o da altri metodi di raccolta dei dati approvati dalla IOTC, se necessario.	*(Non concerne la versione italiana)*

[20] Campi di raccolta dei dati del programma di osservazione regionale della IOTC: https://iotc.org/sites/default/files/documents/2023/05/IOTC-ROS-DataStandards.pdf

Or. en

Emendamento 215

Proposta di regolamento
Articolo 6 – punto 12
Regolamento (UE) 2022/2343
Articolo 30 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri che scelgono di	5. Gli Stati membri che scelgono di

implementare l'EMS per soddisfare interamente o parzialmente la copertura minima di cui al paragrafo 1 provvedono affinché il loro programma di monitoraggio elettronico, il loro sistema di monitoraggio elettronico e le norme in materia di dati siano conformi ai requisiti stabiliti ***al presente regolamento*** ai fini del programma regionale di monitoraggio elettronico. ***Tra di essi figurano i requisiti di cui all'allegato 11 stabiliti dal presente regolamento.***	implementare l'EMS per soddisfare interamente o parzialmente la copertura minima di cui al paragrafo 1 provvedono affinché il loro programma di monitoraggio elettronico, il loro sistema di monitoraggio elettronico e le norme in materia di dati siano conformi ai requisiti stabiliti ***all'allegato 11*** ai fini del programma regionale di monitoraggio elettronico.

Or. en

Emendamento 216

Proposta di regolamento
Articolo 6 – punto 12
Regolamento (UE) 2022/2343
Articolo 30 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) provvedono affinché sia elaborato un piano di monitoraggio del peschereccio di cui ***all'allegato*** 11 per ogni peschereccio dotato di apparecchiature di monitoraggio elettronico e consegnato alle autorità competenti degli Stati membri;	(a) provvedono affinché sia elaborato un piano di monitoraggio del peschereccio di cui ***alla parte 3 dell'allegato*** 11 per ogni peschereccio dotato di apparecchiature di monitoraggio elettronico e consegnato alle autorità competenti degli Stati membri;

Or. en

Emendamento 217

Proposta di regolamento
Articolo 6 – punto 12
Regolamento (UE) 2022/2343
Articolo 30 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) garantiscono che le apparecchiature di monitoraggio elettronico siano installate in tali pescherecci ***sulla base di un*** piano di monitoraggio del peschereccio al fine di raccogliere i dati richiesti e rispettare gli obiettivi di copertura concordati dalla Commissione;	(b) garantiscono che le apparecchiature di monitoraggio elettronico siano installate in tali pescherecci ***in conformità del*** piano di monitoraggio del peschereccio al fine di raccogliere i dati richiesti e rispettare gli obiettivi di copertura concordati dalla Commissione;

Or. en

Emendamento 218

Proposta di regolamento
Articolo 6 – punto 12
Regolamento (UE) 2022/2343
Articolo 30 – paragrafo 6 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) documentano i ruoli e le responsabilità delle autorità ***governative responsabili della pesca***, dei proprietari dei pescherecci e degli equipaggi anche per quanto riguarda l'installazione e la manutenzione delle apparecchiature, la pulizia ordinaria delle telecamere, l'invio di dispositivi di archiviazione, l'accesso ai registri del monitoraggio elettronico e ai dati EM e le risposte a guasti meccanici o tecnici dell'EMS;	(e) documentano i ruoli e le responsabilità delle autorità ***competenti***, dei proprietari dei pescherecci e degli equipaggi anche per quanto riguarda l'installazione e la manutenzione delle apparecchiature, la pulizia ordinaria delle telecamere, l'invio di dispositivi di archiviazione, l'accesso ai registri del monitoraggio elettronico e ai dati EM e le risposte a guasti meccanici o tecnici dell'EMS;

Or. en

Emendamento 219

Proposta di regolamento
Articolo 6 – punto 13
Regolamento (UE) 2022/2343
Articolo 31 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
"1 bis. Nell'esercizio delle loro funzioni, gli osservatori utilizzano i campi di dati delle norme minime del programma di osservazione regionale della IOTC, i moduli di raccolta dei dati della IOTC, le schede di identificazione delle specie della IOTC, il manuale degli osservatori della IOTC e i moduli di osservazione della IOTC forniti dalla Commissione[21].	*(Non concerne la versione italiana)*

[21] https://iotc.org/science/regional-observer-scheme-science

Or. en

Emendamento 220

Proposta di regolamento
Articolo 6 – punto 13
Regolamento (UE) 2022/2343
Articolo 31 – paragrafo 1 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 ter. Gli osservatori impegnati su pescherecci con reti a cianciolo raccolgono informazioni dettagliate sulla progettazione dei DFAD utilizzati e sulla conformità ai requisiti di cui all'allegato 3 bis prima dell'utilizzo di ciascun DFAD.";	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 221

Proposta di regolamento
Articolo 6 – punto 14
Regolamento (UE) 2022/2343
Articolo 33 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) entro il 15 giugno di ogni anno, ***un*** piano di monitoraggio del peschereccio per ciascun peschereccio dotato di EMS che illustri la configurazione dell'EMS su ciascun peschereccio, secondo gli orientamenti di cui all'allegato 11;	(a) entro il 15 giugno di ogni anno, ***il*** piano di monitoraggio del peschereccio per ciascun peschereccio dotato di EMS che illustri la configurazione dell'EMS su ciascun peschereccio, secondo gli orientamenti di cui all'allegato 11;

Or. en

Emendamento 222

Proposta di regolamento
Articolo 6 – punto 18
Regolamento (UE) 2022/2343
Articolo 51 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
"5. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, 75 giorni prima della	"5. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, 75 giorni prima della

riunione annuale della IOTC, le informazioni relative all'anno civile precedente, comprendenti le informazioni sulle azioni intraprese per attuare i loro obblighi di comunicazione per tutte le attività di pesca regolamentate dalla IOTC, comprese le catture di specie di squali associate a tali attività di pesca, in particolare le misure adottate per migliorare la raccolta dei dati sulle catture dirette e accidentali e l'attuazione di DFAD biodegradabili come disposto dall'articolo 8 ter. La Commissione raccoglie le informazioni in una relazione di attuazione dell'Unione, che trasmette al segretariato della IOTC.";	riunione annuale della IOTC, le informazioni relative all'anno civile precedente, comprendenti le informazioni sulle azioni intraprese per attuare i loro obblighi di comunicazione per tutte le attività di pesca regolamentate dalla IOTC, comprese le catture di specie di squali associate a tali attività di pesca, in particolare le misure adottate per migliorare la raccolta dei dati sulle catture dirette e accidentali e l'attuazione di DFAD biodegradabili come disposto dall'articolo 8 ter. La Commissione raccoglie le informazioni in una relazione di attuazione dell'Unione, che trasmette al segretariato della IOTC ***al più tardi 60 giorni prima della riunione annuale della IOTC***.";

Or. en

Emendamento 223

Proposta di regolamento
Articolo 6 – punto 20
Regolamento (UE) 2022/2343
Articolo 54 – paragrafo 1 – lettera k

Testo della Commissione	*Emendamento*
"k) le modifiche ***dell'obbligo*** di comunicazione e delle notifiche per i FAD derivanti di cui all'articolo 8 quater.".	"k) le modifiche ***degli obblighi*** di comunicazione e delle notifiche per i FAD derivanti di cui all'articolo 8 quater.".

Or. en

Emendamento 224

Proposta di regolamento
Articolo 7 – punto 1
Regolamento (UE) 2023/2053
Articolo 30 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
"6. In caso di forza maggiore che impedisca di effettuare l'operazione di pesca congiunta, i tempi indicati al paragrafo 5 non si applicano alle informazioni riguardanti le aziende di	*(Non concerne la versione italiana)*

destinazione. In tal caso, lo Stato membro interessato è autorizzato a trasferire i contingenti inutilizzati dei pescherecci che partecipano a un'operazione di pesca congiunta ai propri pescherecci o ai pescherecci di altri Stati membri che partecipano a un'altra operazione di pesca congiunta, a condizione che tale trasferimento sia necessario per cause di forza maggiore. Gli Stati membri notificano alla Commissione tali trasferimenti non appena possibile, unitamente a una descrizione delle circostanze invocate come forza maggiore. Tali informazioni sono trasmesse alla Commissione prima dell'inizio dell'operazione di pesca congiunta a cui partecipano i pescherecci che ricevono il contingente non utilizzato. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato dell'ICCAT.";

Or. en

Emendamento 225

Proposta di regolamento
Articolo 7 – punto 2 – lettera a
Regolamento (UE) 2023/2053
Articolo 34 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
"3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri in cui il tonno rosso è sbarcato possono fissare un termine più breve per la notifica preventiva di cui al paragrafo 1 per i pescherecci dell'Unione ***di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri figuranti nell'elenco dei pescherecci di cui all'articolo 26*** che catturano meno di tre esemplari di tonno rosso o meno di una tonnellata, tenendo conto del tipo di prodotti della pesca e della distanza tra le zone di pesca e il porto o il sito di sbarco, e a condizione che tale periodo di notifica preventiva più breve non pregiudichi la capacità di tale Stato membro di effettuare	"3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri in cui il tonno rosso è sbarcato possono fissare un termine più breve per la notifica preventiva di cui al paragrafo 1 per i pescherecci dell'Unione che catturano meno di tre esemplari di tonno rosso o meno di una tonnellata, tenendo conto del tipo di prodotti della pesca e della distanza tra le zone di pesca e il porto o il sito di sbarco, e a condizione che tale periodo di notifica preventiva più breve non pregiudichi la capacità di tale Stato membro di effettuare ispezioni.

ispezioni.

Or. en

Motivazione

Questo paragrafo fa già riferimento all'articolo 34, paragrafo 1, che riguarda le condizioni di cui all'articolo 26. L'emendamento elimina pertanto la ripetizione della condizionalità.

Emendamento 226

Proposta di regolamento
Articolo 7 – punto 2 – lettera b
Regolamento (UE) 2023/2053
Articolo 34 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
"7. Se il tonno rosso è sbarcato in porti o impianti di sbarco della PCC diversi dai porti o dalle strutture di sbarco dello Stato membro notificato, i comandanti delle navi da cattura dell'Unione, indipendentemente dalla lunghezza fuori tutto della nave, presentano, entro 48 ore dal completamento dello sbarco, una dichiarazione di sbarco alla PCC in cui il tonno rosso è sbarcato, contenente le informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 1224/2009, e i quantitativi e il peso del tonno rosso sbarcato.";	"7. Se il tonno rosso è sbarcato in porti o impianti di sbarco ***degli Stati membri o*** della PCC diversi dai porti o dalle strutture di sbarco dello Stato membro notificato, i comandanti delle navi da cattura dell'Unione, indipendentemente dalla lunghezza fuori tutto della nave, presentano, entro 48 ore dal completamento dello sbarco, una dichiarazione di sbarco ***allo Stato membro o*** alla PCC in cui il tonno rosso è sbarcato, contenente le informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 1224/2009, e i quantitativi e il peso del tonno rosso sbarcato.";

Or. en

Emendamento 227

Proposta di regolamento
Articolo 7 – punto 7
Regolamento (UE) 2023/2053
Articolo 49 – paragrafo 2 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
"2 bis. In caso di condizioni di torbidità persistente nella zona dell'azienda,	"2 bis. In caso di condizioni di torbidità persistente nella zona dell'azienda,

l'autorità competente ***della PCC*** dell'azienda può autorizzare l'ingabbiamento di controllo al di fuori dell'azienda, in una zona adiacente in cui vi sia sufficiente visibilità. ***Le PCC documentano*** la misurazione della torbidità secondo i metodi standard.";	l'autorità competente ***dello Stato membro*** dell'azienda può autorizzare l'ingabbiamento di controllo al di fuori dell'azienda, in una zona adiacente in cui vi sia sufficiente visibilità. ***Lo Stato membro dell'azienda documenta*** la misurazione della torbidità secondo i metodi standard.";

Or. en

Emendamento 228

Proposta di regolamento
Articolo 7 – punto 9
Regolamento (UE) 2023/2053
Articolo 56 ter – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
"1 bis. L'autorità competente dello Stato membro dell'azienda può consentire un margine di errore fino al 5 % tra il numero di esemplari di tonno rosso risultante dalla valutazione del riporto e il numero di esemplari previsti nella gabbia. Se la differenza è superiore al 5 %, l'autorità competente dello Stato membro dell'azienda dispone il rilascio del numero corrispondente di esemplari di tonno rosso. L'operazione di rilascio è condotta conformemente all'allegato XII. Non è consentita la compensazione delle differenze tra le diverse gabbie dell'azienda.";	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 229

Proposta di regolamento
Articolo 7 – punto 9 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2023/2053
Articolo 65

Testo in vigore	*Emendamento*
	(9 bis) l'articolo 65 è sostituito dal seguente:

"Articolo 65	"Articolo 65
Riservatezza	Riservatezza e protezione dei dati
I dati raccolti e scambiati nel quadro del presente regolamento sono trattati conformemente alle norme applicabili in materia di riservatezza di cui agli articoli 112 e 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009.	***1.*** I dati raccolti e scambiati nel quadro del presente regolamento sono trattati conformemente alle norme applicabili in materia di riservatezza di cui agli articoli 112 e 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
	2. La raccolta, il trasferimento, la conservazione o altro trattamento di dati a norma del presente regolamento avvengono in conformità dei regolamenti (UE) 2016/679* e (UE) 2018/1725** del Parlamento europeo e del Consiglio.
	3. I dati personali trattati a norma del presente regolamento non sono conservati per un periodo superiore a 10 anni, a meno che non siano necessari per dare seguito a un'infrazione, a un'ispezione o a procedure giudiziarie o amministrative. In tal caso, i dati personali possono essere conservati fino a 20 anni. Se conservati per un periodo più lungo, i dati personali sono resi anonimi.
	****Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).***
	*****Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).***

Or. en

Emendamento 230

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2 – paragrafo 3
Regolamento (UE) 2018/975
Allegato X – sezione B – punto 2 – lettera p

Testo della Commissione	*Emendamento*
p) stima delle ***catture*** di tutte le specie (codice FAO delle specie) rigettate in mare, suddivise per specie, in peso vivo (approssimato al kg più vicino), compresi tutti i taxa bentonici	p) stima delle ***quantità*** di tutte le specie (codice FAO delle specie) rigettate in mare, suddivise per specie, in peso vivo (approssimato al kg più vicino), compresi tutti i taxa bentonici

Or. en

Emendamento 231

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2 – paragrafo 5
Regolamento (UE) 2018/975
Allegato X – sezione C – punto 2 – lettera l

Testo della Commissione	*Emendamento*
l) stima delle ***catture*** di tutte le specie (codice FAO delle specie) rigettate in mare, suddivise per specie, in peso vivo (approssimato al kg più vicino), compresi tutti i taxa bentonici	l) stima delle ***quantità*** di tutte le specie (codice FAO delle specie) rigettate in mare, suddivise per specie, in peso vivo (approssimato al kg più vicino), compresi tutti i taxa bentonici

Or. en

Emendamento 232

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2 – paragrafo 7
Regolamento (UE) 2018/975
Allegato X – sezione D – punto 2 – lettera m

Testo della Commissione	*Emendamento*
m) stima delle ***catture*** di tutte le specie (codice FAO delle specie) rigettate in mare, suddivise per specie, in peso vivo	m) stima delle ***quantità*** di tutte le specie (codice FAO delle specie) rigettate in mare, suddivise per specie, in peso vivo

(approssimato al kg più vicino), compresi tutti i taxa bentonici	(approssimato al kg più vicino), compresi tutti i taxa bentonici

Or. en

Emendamento 233

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3
Regolamento (UE) 2018/975
Allegato XIV

Testo della Commissione

Allegato XIV
Zone di gestione (FMA) della pesca di fondo
Coordinate della zona di gestione della pesca a strascico

Nome del blocco	FMA	Metodo	Latitudine	Longitudine	Direzione ZEE
C. Lord Howe – ovest	C. Lord Howe	strascico	35°21.000′S	165°13.553′E	
C. Lord Howe – ovest	C. Lord Howe	strascico	35°21.000′S	165°24.000′E	
C. Lord Howe – ovest	C. Lord Howe	strascico	35°36.000′S	165°24.000′E	
C. Lord Howe – ovest	C. Lord Howe	strascico	35°36.000′S	165°18.000′E	
C. Lord Howe – ovest	C. Lord Howe	strascico	36°06.000′S	165°18.000′E	
C. Lord Howe – ovest	C. Lord Howe	strascico	36°06.000′S	164°46.000′E	
C. Lord Howe – ovest	C. Lord Howe	strascico	35°54.000′S	164°46.000′E	
C. Lord Howe – ovest	C. Lord Howe	strascico	35°54.000′S	164°54.000′E	
C. Lord Howe – ovest	C. Lord Howe	strascico	35°31.000′S	165°54.000′E	
C. Lord Howe – ovest	C. Lord Howe	strascico	35°31.000′S	165°13.550′E	
C. Lord Howe – est	C. Lord Howe	strascico	35°26.000′S	165°44.000′E	
C. Lord Howe – est	C. Lord Howe	strascico	35°26.000′S	166°21.915′E	
C. Lord Howe – est	C. Lord Howe	strascico	35°47.000′S	165°26.000′E	
C. Lord Howe – est	C. Lord Howe	strascico	35°47.000′S	165°44.000′E	
C. Lord Howe – est	C. Lord Howe	strascico	36°00.500′S	165°26.000′E	
C. Lord Howe – est	C. Lord Howe	strascico	36°00.500′S	166°21.915′E	
S. Lord Howe	C. Lord Howe	strascico	36°13.460′S	164°40.830′E	S. Lord Howe
S. Lord Howe	C. Lord Howe	strascico	36°13.460′S	165°06.050′E	S. Lord Howe
S. Lord Howe	C. Lord Howe	strascico	36°26.800′S	164°40.830′E	S. Lord Howe
S. Lord Howe	C. Lord Howe	strascico	36°26.800′S	165°06.050′E	S. Lord Howe
01	South Louisville	strascico	47°40.000′S	149°27.000′W	
01	South Louisville	strascico	47°40.000′S	150°00.000′W	

01	South Louisville	strascico	48°05.000′S	149°27.000′O	
01	South Louisville	strascico	48°05.000′S	150°00.000′O	
03	South Louisville	strascico	45°59.000′S	154°07.224′O	
03	South Louisville	strascico	45°59.000′S	154°28.653′W	
03	South Louisville	strascico	46°15.000′S	154°07.224′W	
03	South Louisville	strascico	46°15.000′S	154°28.653′O	
04	South Louisville	strascico	46°01.000′S	155°40.000′W	
04	South Louisville	strascico	46°01.000′S	156°10.000′W	
04	South Louisville	strascico	46°24.000′S	155°40.000′W	
04	South Louisville	strascico	46°24.000′S	156°10.000′W	
05	South Louisville	strascico	45°26.000′S	156°30.000′W	
05	South Louisville	strascico	45°26.000′S	156°55.000′W	
05	South Louisville	strascico	45°42.000′S	156°30.000′W	
05	South Louisville	strascico	45°42.000′S	156°55.000′W	
06	South Louisville	strascico	45°19.500′S	157°19.000′W	
06	South Louisville	strascico	45°19.500′S	157°55.000′W	
06	South Louisville	strascico	45°30.000′S	157°19.000′W	
06	South Louisville	strascico	45°30.000′S	157°55.000′W	
07	South Louisville	strascico	44°43.950′S	158°18.000′W	
07	South Louisville	strascico	44°43.950′S	158°38.000′W	
07	South Louisville	strascico	44°57.950′S	158°18.000′W	
07	South Louisville	strascico	44°57.950′S	158°38.000′W	
08	South Louisville	strascico	44°13.000′S	159°43.000′W	
08	South Louisville	strascico	44°13.000′S	159°54.000′W	
08	South Louisville	strascico	44°21.000′S	159°43.000′W	
08	South Louisville	strascico	44°21.000′S	159°54.000′W	
09	South Louisville	strascico	43°51.183′S	160°29.235′W	
09	South Louisville	strascico	43°51.183′S	160°50.820′W	
09	South Louisville	strascico	44°07.000′S	160°29.235′W	
09	South Louisville	strascico	44°07.000′S	160°50.820′W	
10	South Louisville	strascico	43°22.000′S	161°21.770′W	
10	South Louisville	strascico	43°22.000′S	161°39.000′W	
10	South Louisville	strascico	43°31.370′S	161°10.170′W	
10	South Louisville	strascico	43°31.370′S	161°21.770′W	
10	South Louisville	strascico	43°41.440′S	161°10.170′W	
10	South Louisville	strascico	43°41.440′S	161°39.000′W	
11	South Louisville	strascico	42°40.000′S	161°48.000′W	
11	South Louisville	strascico	42°40.000′S	162°07.000′W	
11	South Louisville	strascico	42°54.500′S	161°48.000′W	
11	South Louisville	strascico	42°54.500′S	162°07.000′W	
13	Central Louisville	strascico	41°45.000′S	163°29.500′W	
13	Central Louisville	strascico	41°45.000′S	163°49.000′W	
13	Central Louisville	strascico	42°00.000′S	163°29.500′W	

13	Central Louisville	strascico	42°00.000′S	163°49.000′W	
14	Central Louisville	strascico	41°17.000′S	164°00.000′W	
14	Central Louisville	strascico	41°17.000′S	164°27.000′W	
14	Central Louisville	strascico	41°40.000′S	164°00.000′W	
14	Central Louisville	strascico	41°40.000′S	164°27.000′W	
15	Central Louisville	strascico	40°32.897′S	165°12.000′W	
15	Central Louisville	strascico	40°32.897′S	165°30.000′W	
15	Central Louisville	strascico	40°42.000′S	164°56.400′W	
15	Central Louisville	strascico	40°42.000′S	165°12.000′W	
15	Central Louisville	strascico	40°48.000′S	165°24.000′W	
15	Central Louisville	strascico	40°48.000′S	165°30.000′W	
15	Central Louisville	strascico	40°54.000′S	165°12.000′W	
15	Central Louisville	strascico	40°54.000′S	165°24.000′W	
15	Central Louisville	strascico	41°06.000′S	164°56.400′W	
15	Central Louisville	strascico	41°06.000′S	165°12.000′W	
17	North Louisville	strascico	38°20.013′S	167°29.000′W	
17	North Louisville	strascico	38°20.013′S	167°47.067′W	
17	North Louisville	strascico	38°32.000′S	167°29.000′W	
17	North Louisville	strascico	38°32.000′S	167°47.067′W	
18	North Louisville	strascico	38°11.013′S	168°01.785′W	
18	North Louisville	strascico	38°11.013′S	168°20.000′W	
18	North Louisville	strascico	38°40.000′S	168°01.785′W	
18	North Louisville	strascico	38°40.000′S	168°20.000′W	
22	North Louisville	strascico	36°45.000′S	169°30.000′W	
	North Louisville				
22	North Louisville	strascico	36°45.000′S	170°00.000′W	
22	North Louisville	strascico	37°08.000′S	169°30.000′W	
22	North Louisville	strascico	37°08.000′S	170°00.000′W	
23	North Louisville	strascico	36°00.000′S	169°22.000′W	
23	North Louisville	strascico	36°00.000′S	169°40.000′W	
23	North Louisville	strascico	36°10.000′S	169°22.000′W	
23	North Louisville	strascico	36°10.000′S	169°40.000′W	
N. Lord Howe - sud	N. Lord Howe Rise	strascico	34°04.035′S	162°20.000′E	
N. Lord Howe - sud	N. Lord Howe Rise	strascico	34°04.035′S	163°00.000′E	
N. Lord Howe - sud	N. Lord Howe Rise	strascico	34°40.000′S	162°20.000′E	
N. Lord Howe - sud	N. Lord Howe Rise	strascico	34°40.000′S	163°00.000′E	
N. Lord Howe - est	N. Lord Howe Rise	strascico	32°54.650′S	163°16.615′E	
N. Lord Howe - est	N. Lord Howe Rise	strascico	32°54.650′S	163°26.380′E	
N. Lord Howe - est	N. Lord Howe Rise	strascico	33°04.400′S	163°16.615′E	
N. Lord Howe - est	N. Lord Howe Rise	strascico	33°04.400′S	163°26.380′E	
N. Lord Howe - ovest	N. Lord Howe Rise	strascico	33°16.400′S	162°52.540′E	

N. Lord Howe - ovest	N. Lord Howe Rise	strascico	33°09.296′S	162°52.540′E	Nord-est lungo la ZEE australiana
N. Lord Howe - ovest	N. Lord Howe Rise	strascico	33°04.400′S	162°54.941′E	
N. Lord Howe - ovest	N. Lord Howe Rise	strascico	33°04.400′S	163°10.540′E	
N. Lord Howe - ovest	N. Lord Howe Rise	strascico	33°10.400′S	163°10.540′E	
N. Lord Howe - ovest	N. Lord Howe Rise	strascico	33°10.400′S	163°04.540′E	
N. Lord Howe - ovest	N. Lord Howe Rise	strascico	33°16.400′S	163°04.540′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	strascico	38°00.000′S	169°47.848′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	strascico	38°00.000′S	169°42.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	strascico	37°48.000′S	169°42.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	strascico	37°48.000′S	169°24.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	strascico	37°42.000′S	169°24.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	strascico	37°42.000′S	167°42.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	strascico	37°48.000′S	167°42.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	strascico	37°48.000′S	167°24.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	strascico	39°06.000′S	167°24.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	strascico	39°06.000′S	167°18.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	strascico	38°52.000′S	167°18.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	strascico	38°52.000′S	167°06.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	strascico	37°48.000′S	167°06.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	strascico	37°48.000′S	167°00.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	strascico	37°42.000′S	167°00.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	strascico	37°42.000′S	166°40.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	strascico	37°01.333′S	166°40.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	strascico	37°01.333′S	169°36.706′E	Sud-est lungo la ZEE neozelandese
Northwest Challenger	Northwest Challenger	strascico	37°29.902′S	170°00.000′E	Verso sud fino a un punto della ZEE neozelandese
Northwest Challenger	Northwest Challenger	strascico	37°41.589′S	170°00.000′E	Sud-ovest lungo la ZEE neozelandese
S. Tasman Rise ***Box*** 1	S. Tasman Rise ***1***	strascico	47°08.280′S	147°50.200′E	Inizio sulla ZEE australiana
S. Tasman Rise 1 ***Box 1***	S. Tasman Rise***S. Tasman Rise 1***	strascico	47°17.370′S	147°50.200′E	
S. Tasman Rise 1 ***Box 1***	S. Tasman Rise***S. Tasman Rise 1***	strascico	47°17.370′S	147°32.300′E	

S. Tasman Rise 1 ***Box 1***	S. Tasman Rise***S. Tasman Rise 1***	strascico	47°10.197′S	147°32.300′E	Est lungo la ZEE australiana fino al punto d'inizio
S. Tasman Rise 1 ***Box 1***	S. Tasman Rise***S. Tasman Rise 2***	strascico	47°05.160′S	148°24.165′E	
S. Tasman Rise 2 ***Box 2***	S. Tasman Rise***S. Tasman Rise 2***	strascico	47°05.160′S	148°50.670′E	
S. Tasman Rise 2 ***Box 2***	S. Tasman Rise***S. Tasman Rise 2***	strascico	47°13.780′S	148°24.165′E	
S. Tasman Rise 2 ***Box 2***	S. Tasman Rise***S. Tasman Rise 2***	strascico	47°13.780′S	148°50.670′E	
S. Tasman Rise 2 ***Box 2***	S. Tasman Rise***S. Tasman Rise 3***	strascico	47°21.000′S	148°45.610′E	
S. Tasman Rise 3 ***Box 3***	S. Tasman Rise***S. Tasman Rise 3***	strascico	47°21.000′S	149°03.200′E	
S. Tasman Rise 3 ***Box 3***	S. Tasman Rise***S. Tasman Rise 3***	strascico	47°24.015′S	148°37.235′E	
S. Tasman Rise 3 ***Box 3***	S. Tasman Rise***S. Tasman Rise 3***	strascico	47°24.015′S	148°45.610′E	
S. Tasman Rise 3 ***Box 3***	S. Tasman Rise***S. Tasman Rise 3***	strascico	47°24.800′S	149°03.200′E	
S. Tasman Rise 3 ***Box 3***	S. Tasman Rise***S. Tasman Rise 3***	strascico	47°30.320′S	148°44.390′E	
S. Tasman Rise 3 ***Box 3***	S. Tasman Rise***S. Tasman Rise 3***	strascico	47°30.320′S	148°57.650′E	
S. Tasman Rise 3 ***Box 3***	S. Tasman Rise***S. Tasman Rise 3***	strascico	47°35.205′S	148°37.235′E	
S. Tasman Rise 3 ***Box 3***	S. Tasman Rise***S. Tasman Rise 3***	strascico	47°35.205′S	148°44.390′E	
S. Tasman Rise 3 Box 3	***S. Lord Howe***	***strascico***	***35°31.000′ S***	***164°54.000′E***	
S. Lord Howe - ovest	***S. Lord Howe***	***strascico***	***36°13.460′ S***	***164°40.830′E***	
S. Lord Howe - sud	***S. Lord Howe***	***strascico***	***36°13.460′ S***	***165°06.050′E***	
S. Lord Howe - sud	***S. Lord Howe***	***strascico***	***36°26.800′ S***	***164°40.830′E***	
S. Lord Howe - sud	***S. Lord Howe***	***strascico***	***36°26.800′ S***	***165°06.050′E***	
Wanganella	West Norfolk ***West Norfolk Ridge***	strascico	33°28.000′S	167°42.000′E	
Wanganella	West Norfolk ***West Norfolk Ridge***	strascico	33°28.000′S	168°00.000′E	
Wanganella	West Norfolk ***West Norfolk Ridge***	strascico	33°52.000′S	167°13.000′E	
Wanganella	West Norfolk ***West Norfolk Ridge***	strascico	33°52.000′S	167°42.000′E	
Wanganella	West Norfolk ***West Norfolk Ridge***	strascico	34°12.000′S	167°13.000′E	
Wanganella	West Norfolk ***West Norfolk Ridge***	strascico	34°12.000′S	168°00.000′E	
Westpac Bank	Westpac Bank	strascico	39°39.000′S	167°05.000′E	
Westpac Bank	Westpac Bank	strascico	39°39.000′S	167°21.090′E	
Westpac Bank	Westpac Bank	strascico	39°55.000′S	167°05.000′E	
Westpac Bank	Westpac Bank	strascico	39°55.000′S	167°21.090′E	

a) Coordinate della zona di gestione della pesca al traino pelagica

Nome del blocco	***Luogo***	**Metodo**	**Latitudine**	**Longitudine**	**Direzione ZEE**
C***S.*** Lord Howe - est	C. Lord Howe	traino pelagico	35°26.000′S	165°44.000′E	
C. Lord Howe - East***S. Lord Howe - est***	C. Lord Howe	traino pelagico	35°26.000′S	166°21.915′E	
C. Lord Howe - East***S. Lord Howe - est***	C. Lord Howe	traino pelagico	35°47.000′S	165°26.000′E	
C. Lord Howe - East***S. Lord Howe - est***	C. Lord Howe	traino pelagico	35°47.000′S	165°44.000′E	
C. Lord Howe - East***S. Lord Howe - est***	C. Lord Howe	traino pelagico	36°00.500′S	165°26.000′E	
C. Lord Howe - East***S. Lord Howe - est***	C. Lord Howe	traino pelagico	36°00.500′S	166°21.915′E	
C. Lord Howe - West***S. Lord Howe - ovest***	C. Lord Howe	traino pelagico	35°21.000′S	165°13.550′E	
C. Lord Howe - West***S. Lord Howe - ovest***	C. Lord Howe	traino pelagico	35°21.000′S	165°24.000′E	
C. Lord Howe - West***S. Lord Howe - ovest***	C. Lord Howe	traino pelagico	35°31.000′S	164°54.000′E	
C. Lord Howe - West***S. Lord Howe - ovest***	C. Lord Howe	traino pelagico	35°31.000′S	165°13.550′E	
C. Lord Howe - West***S. Lord Howe - ovest***	C. Lord Howe	traino pelagico	35°40.383′S	165°18.000′E	
C. Lord Howe - West***S. Lord Howe - ovest***	C. Lord Howe	traino pelagico	35°40.383′S	165°24.000′E	
C. Lord Howe - West***S. Lord Howe - ovest***	C. Lord Howe	traino pelagico	35°54.000′S	164°46.000′E	
C. Lord Howe - West***S. Lord Howe - ovest***	C. Lord Howe	traino pelagico	35°54.000′S	164°54.000′E	
C. Lord Howe - West***S. Lord Howe - ovest***	C. Lord Howe	traino pelagico	36°06.000′S	164°46.000′E	
C***S***. Lord Howe - ovest	C. Lord Howe	traino pelagico	36°06.000′S	165°18.000′E	
S. Lord Howe	C. Lord Howe	traino pelagico	36°13.460′S	164°40.830′E	S. Lord Howe
S. Lord Howe	C. Lord Howe	traino pelagico	36°13.460′S	165°06.050′E	S. Lord Howe
S. Lord Howe	C. Lord Howe	traino pelagico	36°26.800′S	164°40.830′E	S. Lord Howe
S. Lord Howe	C. Lord Howe	traino pelagico	36°26.800′S	165°06.050′E	S. Lord Howe
1	South Louisville	traino pelagico	47°40.000′S	149°27.000′W	

1	Louisville ***Ridge***	traino pelagico	47°40.000′S	150°00.000′W	
1	South Louisville ***Louisville Ridge***	traino pelagico	48°05.000′S	149°27.000′W	
1	South Louisville ***Louisville Ridge***	traino pelagico	48°05.000′S	150°00.000′W	
3	South Louisville ***Louisville Ridge***	traino pelagico	45°59.000′S	154°07.224′W	
3	South Louisville ***Louisville Ridge***	traino pelagico	45°59.000′S	154°28.653′W	
3	South Louisville ***Louisville Ridge***	traino pelagico	46°15.000′S	154°07.224′W	
3	South Louisville ***Louisville Ridge***	traino pelagico	46°15.000′S	154°28.653′W	
4	South Louisville ***Louisville Ridge***	traino pelagico	46°01.000′S	155°40.000′W	
4	South Louisville ***Louisville Ridge***	traino pelagico	46°01.000′S	156°10.000′W	
4	South Louisville ***Louisville Ridge***	traino pelagico	46°24.000′S	155°40.000′W	
4	South Louisville ***Louisville Ridge***	traino pelagico	46°24.000′S	156°10.000′W	
5	South Louisville ***Louisville Ridge***	traino pelagico	45°26.000′S	156°30.000′W	
5	South Louisville ***Louisville Ridge***	traino pelagico	45°26.000′S	156°55.000′W	
5	South Louisville ***Louisville Ridge***	traino pelagico	45°42.000′S	156°30.000′W	
5	South Louisville ***Louisville Ridge***	traino pelagico	45°42.000′S	156°55.000′W	
6	South Louisville ***Louisville Ridge***	traino pelagico	45°19.500′S	157°19.000′W	
6	South Louisville ***Louisville Ridge***	traino pelagico	45°19.500′S	157°55.000′W	
6	South Louisville ***Louisville Ridge***	traino pelagico	45°30.000′S	157°19.000′W	
6	South Louisville ***Louisville Ridge***	traino pelagico	45°30.000′S	157°55.000′W	
7	South Louisville ***Louisville Ridge***	traino pelagico	44°43.950′S	158°18.000′W	
7	South Louisville ***Louisville Ridge***	traino pelagico	44°43.950′S	158°38.000′W	
7	South Louisville ***Louisville Ridge***	traino pelagico	44°57.950′S	158°18.000′W	
7	South Louisville ***Louisville Ridge***	traino pelagico	44°57.950′S	158°38.000′W	
8	South Louisville ***Louisville Ridge***	traino pelagico	44°13.000′S	159°43.000′W	
8	South Louisville ***Louisville Ridge***	traino pelagico	44°13.000′S	159°54.000′W	
8	South Louisville ***Louisville Ridge***	traino pelagico	44°21.000′S	159°43.000′W	
8	South Louisville ***Louisville Ridge***	traino pelagico	44°21.000′S	159°54.000′W	
9	South Louisville ***Louisville Ridge***	traino pelagico	43°51.183′S	160°29.235′W	
9	South Louisville ***Louisville Ridge***	traino pelagico	43°51.183′S	160°50.820′W	
9	South Louisville ***Louisville Ridge***	traino pelagico	44°07.000′S	160°29.235′W	

9	South Louisville ***Louisville Ridge***	traino pelagico	44°07.000′S	160°50.820′W	
10	South Louisville ***Louisville Ridge***	traino pelagico	43°22.000′S	161°21.770′W	
10	South Louisville ***Louisville Ridge***	traino pelagico	43°22.000′S	161°39.000′W	
10	South Louisville ***Louisville Ridge***	traino pelagico	43°31.370′S	161°10.170′W	
10	South Louisville ***Louisville Ridge***	traino pelagico	43°31.370′S	161°21.770′W	
10	South Louisville ***Louisville Ridge***	traino pelagico	43°41.440′S	161°10.170′W	
10	South Louisville ***Louisville Ridge***	traino pelagico	43°41.440′S	161°39.000′W	
11	South Louisville ***Louisville Ridge***	traino pelagico	42°40.000′S	161°48.000′W	
11	South Louisville ***Louisville Ridge***	traino pelagico	42°40.000′S	162°07.000′W	
11	South Louisville ***Louisville Ridge***	traino pelagico	42°54.500′S	161°48.000′W	
11	South Louisville ***Louisville Ridge***	traino pelagico	42°54.500′S	162°07.000′W	
13	Central Louisville ***Ridge***	traino pelagico	41°45.000′S	163°29.500′W	
13	Central Louisville ***Louisville Ridge***	traino pelagico	41°45.000′S	163°49.000′W	
13	Central Louisville ***Louisville Ridge***	traino pelagico	42°00.000′S	163°29.500′W	
13	Central Louisville ***Louisville Ridge***	traino pelagico	42°00.000′S	163°49.000′W	
14	Central Louisville ***Louisville Ridge***	traino pelagico	41°17.000′S	164°00.000′W	
14	Central Louisville ***Louisville Ridge***	traino pelagico	41°17.000′S	164°27.000′W	
14	Central Louisville ***Louisville Ridge***	traino pelagico	41°40.000′S	164°00.000′W	
14	Central Louisville ***Louisville Ridge***	traino pelagico	41°40.000′S	164°27.000′W	
15	Central Louisville ***Louisville Ridge***	traino pelagico	40°32.897′S	165°12.000′W	
15	Central Louisville ***Louisville Ridge***	traino pelagico	40°32.897′S	165°30.000′W	
15	Central Louisville ***Louisville Ridge***	traino pelagico	40°42.000′S	164°56.400′W	
15	Central Louisville ***Louisville Ridge***	traino pelagico	40°42.000′S	165°12.000′W	
15	Central Louisville ***Louisville Ridge***	traino pelagico	40°48.000′S	165°24.000′W	
15	Central Louisville ***Louisville Ridge***	traino pelagico	40°48.000′S	165°30.000′W	
15	Central Louisville ***Louisville Ridge***	traino pelagico	40°54.000′S	165°12.000′W	
15	Central Louisville ***Louisville Ridge***	traino pelagico	40°54.000′S	165°24.000′W	
15	Central Louisville ***Louisville Ridge***	traino pelagico	41°06.000′S	164°56.400′W	
15	Central Louisville ***Louisville Ridge***	traino pelagico	41°06.000′S	165°12.000′W	
17	North Louisville ***Ridge***	traino pelagico	38°20.013′S	167°29.000′W	

17	North Louisville ***Louisville Ridge***	traino pelagico	38°20.013′S	167°47.067′W	
17	North Louisville ***Louisville Ridge***	traino pelagico	38°32.000′S	167°29.000′W	
17	North Louisville ***Louisville Ridge***	traino pelagico	38°32.000′S	167°47.067′W	
18	North Louisville ***Louisville Ridge***	traino pelagico	38°11.013′S	168°01.785′W	
18	North Louisville ***Louisville Ridge***	traino pelagico	38°11.013′S	168°20.000′W	
18	North Louisville ***Louisville Ridge***	traino pelagico	38°40.000′S	168°01.785′W	
18	North Louisville ***Louisville Ridge***	traino pelagico	38°40.000′S	168°20.000′W	
22	North Louisville ***Louisville Ridge***	traino pelagico	36°45.000′S	169°30.000′W	
22	North Louisville ***Louisville Ridge***	traino pelagico	36°45.000′S	170°00.000′W	
22	North Louisville ***Louisville Ridge***	traino pelagico	37°08.000′S	169°30.000′W	
22	North Louisville ***Louisville Ridge***	traino pelagico	37°08.000′S	170°00.000′W	
23	North Louisville ***Louisville Ridge***	traino pelagico	36°00.000′S	169°22.000′W	
23	North Louisville ***Louisville Ridge***	traino pelagico	36°00.000′S	169°40.000′W	
23	North Louisville ***Louisville Ridge***	traino pelagico	36°10.000′S	169°22.000′W	
23	North Louisville ***Louisville Ridge***	traino pelagico	36°10.000′S	169°40.000′W	
N. Lord Howe - Central	N. Lord Howe Rise***N. Lord Howe***	traino pelagico	33°49.630′S	162°25.670′E	
N. Lord Howe - Central	N. Lord Howe Rise***N. Lord Howe***	traino pelagico	33°48.622′S	162°25.670′E	Nord-est lungo la ZEE australiana
N. Lord Howe - Central	N. Lord Howe Rise***N. Lord Howe***	traino pelagico	33°32.530′S	162°38.450′E	
N. Lord Howe - Central	N. Lord Howe Rise***N. Lord Howe***	traino pelagico	33°32.530′S	162°57.770′E	
N. Lord Howe - Central	N. Lord Howe Rise***N. Lord Howe***	traino pelagico	33°49.630′S	162°57.770′E	
N. Lord Howe - est	N. Lord Howe Rise***N. Lord Howe***	traino pelagico	32°54.650′S	163°16.615′E	
N. Lord Howe - est	N. Lord Howe Rise***N. Lord Howe***	traino pelagico	32°54.650′S	163°26.380′E	
N. Lord Howe - est	N. Lord Howe Rise***N. Lord Howe***	traino pelagico	33°04.400′S	163°16.615′E	
N. Lord Howe - est	N. Lord Howe Rise***N. Lord Howe***	traino pelagico	33°04.400′S	163°26.380′E	
N. Lord Howe - sud	N. Lord Howe Rise***N. Lord Howe***	traino pelagico	33°58.670′S	162°20.000′E	

N. Lord Howe - sud	N. Lord Howe Rise***N. Lord Howe***	traino pelagico	33°58.670′S	163°00.000′E	
N. Lord Howe - sud	N. Lord Howe Rise***N. Lord Howe***	traino pelagico	34°40.000′S	162°20.000′E	
N. Lord Howe - sud	N. Lord Howe Rise***N. Lord Howe***	traino pelagico	34°40.000′S	163°00.000′E	
N. Lord Howe - ovest	N. Lord Howe Rise***N. Lord Howe***	traino pelagico	33°16.400′S	162°52.540′E	
N. Lord Howe - ovest	N. Lord Howe Rise***N. Lord Howe***	traino pelagico	33°09.296′S	162°52.540′E	Nord-est lungo la ZEE australiana
N. Lord Howe - ovest	N. Lord Howe Rise***N. Lord Howe***	traino pelagico	33°04.400′S	162°54.941′E	
N. Lord Howe - ovest	N. Lord Howe Rise***N. Lord Howe***	traino pelagico	33°04.400′S	163°10.540′E	
N. Lord Howe - ovest	N. Lord Howe Rise***N. Lord Howe***	traino pelagico	33°10.400′S	163°04.540′E	
N. Lord Howe - ovest	N. Lord Howe Rise***N. Lord Howe***	traino pelagico	33°10.400′S	163°10.540′E	
N. Lord Howe - ovest	N. Lord Howe Rise***N. Lord Howe***	traino pelagico	33°16.400′S	163°04.540′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	traino pelagico	37°01.333′S	166°40.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	traino pelagico	37°01.333′S	169°36.706′E	Sud-est lungo la ZEE neozelandese
Northwest Challenger	Northwest Challenger	traino pelagico	37°29.902′S	170°00.000′E	Verso sud fino a un punto della ZEE neozelandese
Northwest Challenger	Northwest Challenger	traino pelagico	37°41.589′S	170°00.000′E	Sud-ovest lungo la ZEE neozelandese
Northwest Challenger	Northwest Challenger	traino pelagico	38°00.000′S	169°47.848′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	traino pelagico	38°00.000′S	169°42.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	traino pelagico	37°48.000′S	169°42.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	traino pelagico	37°48.000′S	169°24.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	traino pelagico	37°42.000′S	169°24.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	traino pelagico	37°42.000′S	167°42.004′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	traino pelagico	37°48.000′S	167°42.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	traino pelagico	37°48.000′S	167°24.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	traino pelagico	39°06.000′S	167°24.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	traino pelagico	39°06.000′S	167°18.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	traino pelagico	38°52.000′S	167°18.000′E	

Northwest Challenger	Northwest Challenger	traino pelagico	38°52.000′S	167°06.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	traino pelagico	37°48.000′S	167°06.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	traino pelagico	37°48.000′S	167°00.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	traino pelagico	37°42.000′S	167°00.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	traino pelagico	37°42.000′S	166°40.000′E	
S. Lord Howe - sud	***S. Lord Howe***	***traino pelagico***	***36°13.460'S***	***164°40.830'E***	
S. Lord Howe - sud	***S. Lord Howe***	***traino pelagico***	***36°13.460'S***	***165°06.050'E***	
S. Lord Howe - sud	***S. Lord Howe***	***traino pelagico***	***36°26.800'S***	***164°40.830'E***	
S. Lord Howe - sud	***S. Lord Howe***	***traino pelagico***	***36°26.800'S***	***165°06.050'E***	
S. Tasman Rise 1 ***Box 1***	S. Tasman Rise ***1***	traino pelagico	47°08.280′S	147°50.200′E	Inizio sulla ZEE australiana
S. Tasman Rise 1 ***Box 1***	S. Tasman Rise***S. Tasman Rise 1***	traino pelagico	47°17.370′S	147°50.200′E	
S. Tasman Rise 1 ***Box 1***	S. Tasman Rise***S. Tasman Rise 1***	traino pelagico	47°17.370′S	147°32.300′E	
S. Tasman Rise 1 ***Box 1***	S. Tasman Rise***S. Tasman Rise 1***	traino pelagico	47°10.197′S	147°32.300′E	Est lungo la ZEE australiana fino al punto d'inizio
S. Tasman Rise 2 ***Box 2***	S. Tasman Rise***S. Tasman Rise 2***	traino pelagico	47°05.160′S	148°24.165′E	
S. Tasman Rise 2 ***Box 2***	S. Tasman Rise***S. Tasman Rise 2***	traino pelagico	47°05.160′S	148°50.670′E	
S. Tasman Rise 2 ***Box 2***	S. Tasman Rise***S. Tasman Rise 2***	traino pelagico	47°13.780′S	148°24.165′E	
S. Tasman Rise 2 ***Box 2***	S. Tasman Rise***S. Tasman Rise 2***	traino pelagico	47°13.780′S	148°50.670′E	
S. Tasman Rise 3 ***Box 3***	S. Tasman Rise***S. Tasman Rise 3***	traino pelagico	47°21.000′S	148°45.610′E	
S. Tasman Rise 3 ***Box 3***	S. Tasman Rise***S. Tasman Rise 3***	traino pelagico	47°21.000′S	149°03.200′E	
S. Tasman Rise 3 ***Box 3***	S. Tasman Rise***S. Tasman Rise 3***	traino pelagico	47°24.015′S	148°37.235′E	
S. Tasman Rise 3 ***Box 3***	S. Tasman Rise***S. Tasman Rise 3***	traino pelagico	47°24.015′S	148°45.610′E	
S. Tasman Rise 3 ***Box 3***	S. Tasman Rise***S. Tasman Rise 3***	traino pelagico	47°24.800′S	149°03.200′E	
S. Tasman Rise 3 ***Box 3***	S. Tasman Rise***S. Tasman Rise 3***	traino pelagico	47°30.320′S	148°44.390′E	
S. Tasman Rise 3 ***Box 3***	S. Tasman Rise***S. Tasman Rise 3***	traino pelagico	47°30.320′S	148°57.650′E	
S. Tasman Rise 3 ***Box 3***	S. Tasman Rise***S. Tasman Rise 3***	traino pelagico	47°35.205′S	148°37.235′E	
S. Tasman Rise 3 ***Box 3***	S. Tasman Rise***S. Tasman Rise 3***	traino pelagico	47°35.205′S	148°44.390′E	
Wanganella	West Norfolk ***Ridge***	traino pelagico	33°28.000′S	167°42.000′E	
Wanganella	West Norfolk ***Ridge***	traino pelagico	33°28.000′S	168°00.000′E	
Wanganella	West Norfolk ***Ridge***	traino pelagico	33°52.000′S	167°13.000′E	
Wanganella	West Norfolk ***Ridge***	traino pelagico	33°52.000′S	167°42.000′E	

Wanganella	West Norfolk ***Ridge***	traino pelagico	34°12.000′S	167°13.000′E	
Wanganella	West Norfolk ***Ridge***	traino pelagico	34°12.000′S	168°00.000′E	
Westpac Bank	Westpac Bank	traino pelagico	39°39.000′S	167°05.000′E	
Westpac Bank	Westpac Bank	traino pelagico	39°39.000′S	167°21.090′E	
Westpac Bank	Westpac Bank	traino pelagico	39°55.000′S	167°05.000′E	
Westpac Bank	Westpac Bank	traino pelagico	39°55.000′S	167°21.090′E	

b) Coordinate della zona di gestione della pesca con palangaro di fondo

Nome del blocco	***Luogo***	**Metodo**	**Latitudine**	**Longitudine**	**Direzione ZEE**
Carpel bank		palangaro di fondo	25°14.950′S	159°00.285′E	
Carpel bank		palangaro di fondo	25°14.950′S	160°00.000′E	
Carpel bank		palangaro di fondo	25°59.640′S	159°00.285′E	
Carpel bank		palangaro di fondo	25°59.640′S	160°00.000′E	
Gascoyne		palangaro di fondo	36°19.950′S	155°53.630′E	
Gascoyne		palangaro di fondo	36°19.950′S	156°43.770′E	
Gascoyne		palangaro di fondo	36°59.440′S	155°53.630′E	
Gascoyne		palangaro di fondo	36°59.440′S	156°43.770′E	
S. Lord Howe	C. Lord Howe	palangaro di fondo	35°20.000′S	165°00.000′E	
S. Lord Howe	C. Lord Howe	palangaro di fondo	35°20.000′S	166°21.915′E	
S. Lord Howe	C. Lord Howe	palangaro di fondo	35°31.000′S	164°54.000′E	
S. Lord Howe	C. Lord Howe	palangaro di fondo	35°31.000′S	165°00.000′E	
S. Lord Howe	C. Lord Howe	palangaro di fondo	35°54.000′S	164°46.000′E	
S. Lord Howe	C. Lord Howe	palangaro di fondo	35°54.000′S	164°54.000′E	
S. Lord Howe	C. Lord Howe	palangaro di fondo	36°00.500′S	165°18.000′E	
S. Lord Howe	C. Lord Howe	palangaro di fondo	36°00.500′S	166°21.915′E	
S. Lord Howe	C. Lord Howe	palangaro di fondo	36°06.000′S	164°46.000′E	
S. Lord Howe	C. Lord Howe	palangaro di fondo	36°06.000′S	165°18.000′E	
S. Lord Howe	C. Lord Howe	palangaro di fondo	36°13.460′S	164°40.830′E	
S. Lord Howe	C. Lord Howe	palangaro di fondo	36°13.460′S	165°06.050′E	

S. Lord Howe	C. Lord Howe	palangaro di fondo	36°26.800′S	164°40.830′E	
S. Lord Howe	C. Lord Howe	palangaro di fondo	36°26.800′S	165°06.050′E	
North Lord Howe Rise	***Capel bank***	***palangaro di fondo***	***25°14.950'S***	***159°00.285'E***	
North Lord Howe Rise	***Capel bank***	***palangaro di fondo***	***25°14.950'S***	***160°00.000'E***	
North Lord Howe Rise	***Capel bank***	***palangaro di fondo***	***25°59.640'S***	***159°00.285'E***	
North Lord Howe Rise	***Capel bank***	***palangaro di fondo***	***25°59.640'S***	***160°00.000'E***	
Central Challenger	Central Challenger	palangaro di fondo	37°45.615′S	168°35.830′E	
Central Challenger	Central Challenger	palangaro di fondo	37°55.230′S	168°35.830′E	
Central Challenger	Central Challenger	palangaro di fondo	37°55.230′S	169°25.400′E	
Central Challenger	Central Challenger	palangaro di fondo	38°13.830′S	169°25.400′E	Sud-ovest lungo la ZEE neozelandese
Central Challenger	Central Challenger	palangaro di fondo	38°23.165′S	169°11.967′E	
Central Challenger	Central Challenger	palangaro di fondo	38°23.165′S	168°30.780′E	
Central Challenger	Central Challenger	palangaro di fondo	38°32.750′S	168°30.780′E	
Central Challenger	Central Challenger	palangaro di fondo	38°32.750′S	167°57.950′E	
Central Challenger	Central Challenger	palangaro di fondo	39°17.180′S	167°57.950′E	
Central Challenger	Central Challenger	palangaro di fondo	39°17.180′S	167°30.500′E	
Central Challenger	Central Challenger	palangaro di fondo	38°06.430′S	167°30.500′E	
Central Challenger	Central Challenger	palangaro di fondo	38°06.430′S	168°09.833′E	
Central Challenger	Central Challenger	palangaro di fondo	37°45.615′S	168°09.833′E	
Gascoyne	***Gascoyne***	***palangaro di fondo***	***36°19.950'S***	***155°53.630'E***	
Gascoyne	***Gascoyne***	***palangaro di fondo***	***36°19.950'S***	***156°43.770'E***	
Gascoyne	***Gascoyne***	***palangaro di fondo***	***36°59.440'S***	***155°53.630'E***	
Gascoyne	***Gascoyne***	***palangaro di fondo***	***36°59.440'S***	***156°43.770'E***	
1	South Louisville ***Louisville Ridge***	palangaro di fondo	47°40.000′S	149°27.000′W	
1	South Louisville ***Louisville Ridge***	palangaro di fondo	47°40.000′S	150°00.000′W	
1	South Louisville ***Louisville Ridge***	palangaro di fondo	48°05.000′S	149°27.000′W	
1	South Louisville ***Louisville Ridge***	palangaro di fondo	48°05.000′S	150°00.000′W	
3	South Louisville ***Louisville Ridge***	palangaro di fondo	45°59.000′S	154°07.224′W	
3	South Louisville ***Louisville Ridge***	palangaro di fondo	45°59.000′S	154°28.653′W	

3	South Louisville ***Louisville Ridge***	palangaro di fondo	46°15.000′S	154°07.224′W	
3	South Louisville ***Louisville Ridge***	palangaro di fondo	46°15.000′S	154°28.653′W	
4	South Louisville ***Louisville Ridge***	palangaro di fondo	46°01.000′S	155°40.000′W	
4	South Louisville ***Louisville Ridge***	palangaro di fondo	46°01.000′S	156°10.000′W	
4	South Louisville ***Louisville Ridge***	palangaro di fondo	46°24.000′S	155°40.000′W	
4	South Louisville ***Louisville Ridge***	palangaro di fondo	46°24.000′S	156°10.000′W	
5	South Louisville ***Louisville Ridge***	palangaro di fondo	45°26.000′S	156°30.000′W	
5	South Louisville ***Louisville Ridge***	palangaro di fondo	45°26.000′S	156°55.000′W	
5	South Louisville ***Louisville Ridge***	palangaro di fondo	45°42.000′S	156°30.000′W	
5	South Louisville ***Louisville Ridge***	palangaro di fondo	45°42.000′S	156°55.000′W	
6	South Louisville ***Louisville Ridge***	palangaro di fondo	45°19.500′S	157°19.000′W	
6	South Louisville ***Louisville Ridge***	palangaro di fondo	45°19.500′S	157°55.000′W	
6	South Louisville ***Louisville Ridge***	palangaro di fondo	45°30.000′S	157°19.000′W	
6	South Louisville ***Louisville Ridge***	palangaro di fondo	45°30.000′S	157°55.000′W	
7	South Louisville ***Louisville Ridge***	palangaro di fondo	44°43.950′S	158°18.000′W	
7	South Louisville ***Louisville Ridge***	palangaro di fondo	44°43.950′S	158°38.000′W	
7	South Louisville ***Louisville Ridge***	palangaro di fondo	44°57.950′S	158°18.000′W	
7	South Louisville ***Louisville Ridge***	palangaro di fondo	44°57.950′S	158°38.000′W	
8	South Louisville ***Louisville Ridge***	palangaro di fondo	44°13.000′S	159°43.000′W	
8	South Louisville ***Louisville Ridge***	palangaro di fondo	44°13.000′S	159°54.000′W	
8	South Louisville ***Louisville Ridge***	palangaro di fondo	44°21.000′S	159°43.000′W	
8	South Louisville ***Louisville Ridge***	palangaro di fondo	44°21.000′S	159°54.000′W	
9	South Louisville ***Louisville Ridge***	palangaro di fondo	43°51.183′S	160°29.235′W	
9	South Louisville ***Louisville Ridge***	palangaro di fondo	43°51.183′S	160°50.820′W	
9	South Louisville ***Louisville Ridge***	palangaro di fondo	44°07.000′S	160°29.235′W	
9	South Louisville ***Louisville Ridge***	palangaro di fondo	44°07.000′S	160°50.820′W	
10	South Louisville ***Louisville Ridge***	palangaro di fondo	43°22.000′S	161°21.770′W	
10	South Louisville ***Louisville Ridge***	palangaro di fondo	43°22.000′S	161°39.000′W	
10	South Louisville ***Louisville Ridge***	palangaro di fondo	43°31.370′S	161°10.170′W	
10	South Louisville ***Louisville Ridge***	palangaro di fondo	43°31.370′S	161°21.770′W	

10	South Louisville ***Louisville Ridge***	palangaro di fondo	43°41.440′S	161°10.170′W	
10	South Louisville ***Louisville Ridge***	palangaro di fondo	43°41.440′S	161°39.000′W	
11	South Louisville ***Louisville Ridge***	palangaro di fondo	42°40.000′S	161°48.000′W	
11	South Louisville ***Louisville Ridge***	palangaro di fondo	42°40.000′S	162°07.000′W	
11	South Louisville ***Louisville Ridge***	palangaro di fondo	42°54.500′S	161°48.000′W	
11	South Louisville ***Louisville Ridge***	palangaro di fondo	42°54.500′S	162°07.000′W	
13	Central Louisville ***Louisville Ridge***	palangaro di fondo	41°45.000′S	163°29.500′W	
13	Central Louisville ***Louisville Ridge***	palangaro di fondo	41°45.000′S	163°49.000′W	
13	Central Louisville ***Louisville Ridge***	palangaro di fondo	42°00.000′S	163°29.500′W	
13	Central Louisville ***Louisville Ridge***	palangaro di fondo	42°00.000′S	163°49.000′W	
14	Central Louisville ***Louisville Ridge***	palangaro di fondo	41°17.000′S	164°00.000′W	
14	Central Louisville ***Louisville Ridge***	palangaro di fondo	41°17.000′S	164°27.000′W	
14	Central Louisville ***Louisville Ridge***	palangaro di fondo	41°40.000′S	164°00.000′W	
14	Central Louisville ***Louisville Ridge***	palangaro di fondo	41°40.000′S	164°27.000′W	
15	Central Louisville ***Louisville Ridge***	palangaro di fondo	40°32.897′S	165°12.000′W	
15	Central Louisville ***Louisville Ridge***	palangaro di fondo	40°32.897′S	165°30.000′W	
15	Central Louisville ***Louisville Ridge***	palangaro di fondo	40°42.000′S	164°56.400′W	
15	Central Louisville ***Louisville Ridge***	palangaro di fondo	40°42.000′S	165°12.000′W	
15	Central Louisville ***Louisville Ridge***	palangaro di fondo	40°48.000′S	165°24.000′W	
15	Central Louisville ***Louisville Ridge***	palangaro di fondo	40°48.000′S	165°30.000′W	
15	Central Louisville ***Louisville Ridge***	palangaro di fondo	40°54.000′S	165°12.000′W	
15	Central Louisville ***Louisville Ridge***	palangaro di fondo	40°54.000′S	165°24.000′W	
15	Central Louisville ***Louisville Ridge***	palangaro di fondo	41°06.000′S	164°56.400′W	
15	Central Louisville ***Louisville Ridge***	palangaro di fondo	41°06.000′S	165°12.000′W	
17	North Louisville ***Louisville Ridge***	palangaro di fondo	38°20.013′S	167°29.000′W	
17	North Louisville ***Louisville Ridge***	palangaro di fondo	38°20.013′S	167°47.067′W	
17	North Louisville ***Louisville Ridge***	palangaro di fondo	38°32.000′S	167°29.000′W	
17	North Louisville ***Louisville Ridge***	palangaro di fondo	38°32.000′S	167°47.067′W	
18	North Louisville ***Louisville Ridge***	palangaro di fondo	38°11.013′S	168°01.785′W	
18	North Louisville ***Louisville Ridge***	palangaro di fondo	38°11.013′S	168°20.000′W	

18	North Louisville ***Louisville Ridge***	palangaro di fondo	38°40.000′S	168°01.785′W	
18	North Louisville ***Louisville Ridge***	palangaro di fondo	38°40.000′S	168°20.000′W	
22	North Louisville ***Louisville Ridge***	palangaro di fondo	36°45.000′S	169°30.000′W	
22	North Louisville ***Louisville Ridge***	palangaro di fondo	36°45.000′S	170°00.000′W	
22	North Louisville ***Louisville Ridge***	palangaro di fondo	37°08.000′S	169°30.000′W	
22	North Louisville ***Louisville Ridge***	palangaro di fondo	37°08.000′S	170°00.000′W	
23	North Louisville ***Louisville Ridge***	palangaro di fondo	36°00.000′S	169°22.000′W	
23	North Louisville ***Louisville Ridge***	palangaro di fondo	36°00.000′S	169°40.000′W	
23	North Louisville ***Louisville Ridge***	palangaro di fondo	36°10.000′S	169°22.000′W	
23	North Louisville ***Louisville Ridge***	palangaro di fondo	36°10.000′S	169°40.000′W	
N. Lord Howe	N. Lord Howe	palangaro di fondo	32°39.630′S	163°04.415′E	Inizio sulla ZEE australiana
N. Lord Howe	N. Lord Howe	palangaro di fondo	32°39.630′S	163°40.000′E	
N. Lord Howe	N. Lord Howe	palangaro di fondo	33°20.000′S	163°40.000′E	
N. Lord Howe	N. Lord Howe	palangaro di fondo	33°20.000′S	163°20.000′E	
N. Lord Howe	N. Lord Howe	palangaro di fondo	34°40.000′S	162°20.000′E	
N. Lord Howe	N. Lord Howe	palangaro di fondo	34°40.000′S	163°20.000′E	
N. Lord Howe	N. Lord Howe	palangaro di fondo	33°54.773′S	162°20.000′E	Nord-est lungo la ZEE australiana fino al punto d'inizio
Central Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	37°45.615′S	168°35.830′E	
Central Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	37°55.230′S	168°35.830′E	
Central Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	37°55.230′S	169°25.400′E	
Central Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	38°13.830′S	169°25.400′E	
Central Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	38°23.165′S	169°11.967′E	
Central Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	38°23.165′S	168°30.780′E	
Central Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	38°32.750′S	168°30.780′E	
Central Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	38°32.750′S	167°57.950′E	

Central Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	39°17.180′S	167°57.950′E	
Central Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	39°17.180′S	167°30.500′E	
Central Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	38°06.430′S	167°30.500′E	
Central Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	38°06.430′S	168°09.833′E	
Central Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	37°45.615′S	168°09.833′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	37°01.333′S	169°36.706′E	Sud-est lungo la ZEE neozelandese
Northwest Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	37°29.902′S	170°00.000′E	Verso sud fino a un punto della ZEE neozelandese
Northwest Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	37°41.589′S	170°00.000′E	Sud-ovest lungo la ZEE neozelandese
Northwest Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	38°00.000′S	169°47.848′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	38°00.000′S	169°42.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	37°48.000′S	169°42.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	37°48.000′S	169°24.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	37°42.000′S	169°24.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	37°42.000′S	167°42.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	37°48.000′S	167°42.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	37°48.000′S	167°24.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	39°06.000′S	167°24.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	39°06.000′S	167°18.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	38°52.000′S	167°18.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	38°52.000′S	167°06.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	37°48.000′S	167°06.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	37°48.000′S	167°00.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	37°42.000′S	167°00.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	37°42.000′S	166°40.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	37°01.333′S	166°40.000′E	
S. Tasman Rise 1 ***Box 1***	S**.** Tasman Rise ***1 S. Tasman Rise***	palangaro di fondo	47°08.280′S	147°50.200′E	Inizio sulla ZEE australiana
S. Tasman Rise 1 ***Box 1***	S**.** Tasman Rise ***1 S. Tasman Rise***	palangaro di fondo	47°17.370′S	147°50.200′E	

S. Tasman Rise 1 ***Box 1***	S. Tasman Rise ***1 S. Tasman Rise***	palangaro di fondo	47°17.370′S	147°32.300′E	
S. Tasman Rise 1 ***Box 1***	S. Tasman Rise ***1 S. Tasman Rise***	palangaro di fondo	47°10.197′S	147°32.300′E	Est lungo la ZEE australiana fino al punto d'inizio
S. Tasman Rise 2 ***Box 2***	S. Tasman Rise***S. Tasman Rise 2***	palangaro di fondo	47°05.160′S	148°24.165′E	
S. Tasman Rise 2 ***Box 2***	S. Tasman Rise***S. Tasman Rise 2***	palangaro di fondo	47°05.160′S	148°50.670′E	
S. Tasman Rise 2 ***Box 2***	S. Tasman Rise***S. Tasman Rise 2***	palangaro di fondo	47°13.780′S	148°24.165′E	
S. Tasman Rise 2 ***Box 2***	S. Tasman Rise***S. Tasman Rise 2***	palangaro di fondo	47°13.780′S	148°50.670′E	
S. Tasman Rise 3 ***Box 3***	S. Tasman Rise***S. Tasman Rise 3***	palangaro di fondo	47°21.000′S	148°45.610′E	
S. Tasman Rise 3 ***Box 3***	S. Tasman Rise***S. Tasman Rise 3***	palangaro di fondo	47°21.000′S	149°03.200′E	
S. Tasman Rise 3 ***Box 3***	S. Tasman Rise***S. Tasman Rise 3***	palangaro di fondo	47°24.015′S	148°37.235′E	
S. Tasman Rise 3 ***Box 3***	S. Tasman Rise***S. Tasman Rise 3***	palangaro di fondo	47°24.015′S	148°45.610′E	
S. Tasman Rise 3 ***Box 3***	S. Tasman Rise***S. Tasman Rise 3***	palangaro di fondo	47°24.800′S	149°03.200′E	
S. Tasman Rise 3 ***Box 3***	S. Tasman Rise***S. Tasman Rise 3***	palangaro di fondo	47°30.320′S	148°44.390′E	
S. Tasman Rise 3 ***Box 3***	S. Tasman Rise***S. Tasman Rise 3***	palangaro di fondo	47°30.320′S	148°57.650′E	
S. Tasman Rise 3 ***Box 3***	S. Tasman Rise***S. Tasman Rise 3***	palangaro di fondo	47°35.205′S	148°37.235′E	
S. Tasman Rise 3 ***Box 3***	S. Tasman Rise***S. Tasman Rise 3***	palangaro di fondo	47°35.205′S	148°44.390′E	
Marion	Three Kings	palangaro di fondo	27°59.155′S	175°19.590′E	
Marion	Three Kings	palangaro di fondo	27°59.155′S	175°40.370′E	
Marion	Three Kings	palangaro di fondo	28°19.800′S	175°19.590′E	
Marion	Three Kings	palangaro di fondo	28°19.800′S	175°40.370′E	
Three Kings	Three Kings	palangaro di fondo	30°49.324′S	172°42.880′E	Inizio sulla ZEE neozelandese
Three Kings	Three Kings	palangaro di fondo	30°40.115′S	172°42.880′E	
Three Kings	Three Kings	palangaro di fondo	30°40.115′S	172°53.295′E	
Three Kings	Three Kings	palangaro di fondo	30°16.500′S	172°53.295′E	
Three Kings	Three Kings	palangaro di fondo	30°16.500′S	174°20.000′E	
Three Kings	Three Kings	palangaro di fondo	30°40.245′S	174°20.000′E	
Three Kings	Three Kings	palangaro di fondo	30°40.245′S	174°00.200′E	
Three Kings	Three Kings	palangaro di fondo	30°53.670′S	174°00.200′E	

Three Kings	Three Kings	palangaro di fondo	30°53.670′S	173°08.819′E	Ovest lungo la ZEE neozelandese fino al punto d'inizio
West Norfolk Ridge	West Norfolk ***Ridge***	palangaro di fondo	32°17.000′S	166°41.530′E	
West Norfolk Ridge	West Norfolk ***Ridge***	palangaro di fondo	32°17.000′S	166°41.921′E	Sud-est lungo la ZEE australiana
West Norfolk Ridge	West Norfolk ***Ridge***	palangaro di fondo	32°28.633′S	168°00.000′E	
West Norfolk Ridge	West Norfolk ***Ridge***	palangaro di fondo	34°12.000′S	168°00.000′E	
West Norfolk Ridge	West Norfolk ***Ridge***	palangaro di fondo	34°12.000′S	167°13.000′E	
West Norfolk Ridge	West Norfolk ***Ridge***	palangaro di fondo	34°00.000′S	167°13.000′E	
West Norfolk Ridge	West Norfolk ***Ridge***	palangaro di fondo	34°00.000′S	166°41.530′E	
Westpac Bank	Westpac Bank	palangaro di fondo	39°39.000′S	167°05.000′E	
Westpac Bank	Westpac Bank	palangaro di fondo	39°39.000′S	167°21.090′E	
Westpac Bank	Westpac Bank	palangaro di fondo	39°55.000′S	167°05.000′E	
Westpac Bank	Westpac Bank	palangaro di fondo	39°55.000′S	167°21.090′E	

Emendamento

Allegato XIV
Zone di gestione (FMA) della pesca di fondo
a) Coordinate della zona di gestione della pesca a strascico

Nome del blocco	**FMA**	**Metodo**	**Latitudine**	**Longitudine**	**Direzione ZEE**
C. Lord Howe – ovest	C***entral*** Lord Howe ***Rise***	strascico	35°21.000′S	165°13.553′E	
C. Lord Howe – ovest	C***entral*** Lord Howe ***Rise***	strascico	35°21.000′S	165°24.000′E	
C. Lord Howe – ovest	C***entral*** Lord Howe ***Rise***	strascico	35°36.000′S	165°24.000′E	
C. Lord Howe – ovest	C***entral*** Lord Howe ***Rise***	strascico	35°36.000′S	165°18.000′E	
C. Lord Howe – ovest	C***entral*** Lord Howe ***Rise***	strascico	36°06.000′S	165°18.000′E	
C. Lord Howe – ovest	C***entral*** Lord Howe ***Rise***	strascico	36°06.000′S	164°46.000′E	
C. Lord Howe – ovest	C***entral*** Lord Howe ***Rise***	strascico	35°54.000′S	164°46.000′E	

C. Lord Howe – ovest	C***entral*** Lord Howe ***Rise***	strascico	35°54.000′S	164°54.000′E	
C. Lord Howe – ovest	C***entral*** Lord Howe ***Rise***	strascico	35°31.000′S	165°54.000′E	
C. Lord Howe – ovest	C***entral*** Lord Howe ***Rise***	strascico	35°31.000′S	165°13.550′E	
C. Lord Howe – est	C***entral*** Lord Howe ***Rise***	strascico	35°26.000′S	165°44.000′E	
C. Lord Howe – est	C***entral*** Lord Howe ***Rise***	strascico	35°26.000′S	166°21.915′E	
C. Lord Howe – est	C***entral*** Lord Howe ***Rise***	strascico	35°47.000′S	165°26.000′E	
C. Lord Howe – est	C***entral*** Lord Howe ***Rise***	strascico	35°47.000′S	165°44.000′E	
C. Lord Howe – est	C***entral*** Lord Howe ***Rise***	strascico	36°00.500′S	165°26.000′E	
C. Lord Howe – est	C***entral*** Lord Howe ***Rise***	strascico	36°00.500′S	166°21.915′E	
S. Lord Howe	C***entral*** Lord Howe ***Rise***	strascico	36°13.460′S	164°40.830′E	S. Lord Howe
S. Lord Howe	C***entral*** Lord Howe ***Rise***	strascico	36°13.460′S	165°06.050′E	S. Lord Howe
S. Lord Howe	C***entral*** Lord Howe ***Rise***	strascico	36°26.800′S	164°40.830′E	S. Lord Howe
S. Lord Howe	C***entral*** Lord Howe ***Rise***	strascico	36°26.800′S	165°06.050′E	S. Lord Howe
01	South Louisville	strascico	47°40.000′S	149°27.000′W	
01	South Louisville	strascico	47°40.000′S	150°00.000′W	
01	South Louisville	strascico	48°05.000′S	149°27.000′W	
01	South Louisville	strascico	48°05.000′S	150°00.000′W	
03	South Louisville	strascico	45°59.000′S	154°07.224′W	
03	South Louisville	strascico	45°59.000′S	154°28.653′W	
03	South Louisville	strascico	46°15.000′S	154°07.224′W	
03	South Louisville	strascico	46°15.000′S	154°28.653′W	
04	South Louisville	strascico	46°01.000′S	155°40.000′W	
04	South Louisville	strascico	46°01.000′S	156°10.000′W	
04	South Louisville	strascico	46°24.000′S	155°40.000′W	

04	South Louisville	strascico	46°24.000′S	156°10.000′W	
05	South Louisville	strascico	45°26.000′S	156°30.000′W	
05	South Louisville	strascico	45°26.000′S	156°55.000′W	
05	South Louisville	strascico	45°42.000′S	156°30.000′W	
05	South Louisville	strascico	45°42.000′S	156°55.000′W	
06	South Louisville	strascico	45°19.500′S	157°19.000′W	
06	South Louisville	strascico	45°19.500′S	157°55.000′W	
06	South Louisville	strascico	45°30.000′S	157°19.000′W	
06	South Louisville	strascico	45°30.000′S	157°55.000′W	
07	South Louisville	strascico	44°43.950′S	158°18.000′W	
07	South Louisville	strascico	44°43.950′S	158°38.000′W	
07	South Louisville	strascico	44°57.950′S	158°18.000′W	
07	South Louisville	strascico	44°57.950′S	158°38.000′W	
08	South Louisville	strascico	44°13.000′S	159°43.000′W	
08	South Louisville	strascico	44°13.000′S	159°54.000′W	
08	South Louisville	strascico	44°21.000′S	159°43.000′W	
08	South Louisville	strascico	44°21.000′S	159°54.000′W	
09	South Louisville	strascico	43°51.183′S	160°29.235′W	
09	South Louisville	strascico	43°51.183′S	160°50.820′W	
09	South Louisville	strascico	44°07.000′S	160°29.235′W	
09	South Louisville	strascico	44°07.000′S	160°50.820′W	
10	South Louisville	strascico	43°22.000′S	161°21.770′W	
10	South Louisville	strascico	43°22.000′S	161°39.000′W	
10	South Louisville	strascico	43°31.370′S	161°10.170′W	

10	South Louisville	strascico	43°31.370′S	161°21.770′W	
10	South Louisville	strascico	43°41.440′S	161°10.170′W	
10	South Louisville	strascico	43°41.440′S	161°39.000′W	
11	South Louisville	strascico	42°40.000′S	161°48.000′W	
11	South Louisville	strascico	42°40.000′S	162°07.000′W	
11	South Louisville	strascico	42°54.500′S	161°48.000′W	
11	South Louisville	strascico	42°54.500′S	162°07.000′W	
13	Central Louisville	strascico	41°45.000′S	163°29.500′W	
13	Central Louisville	strascico	41°45.000′S	163°49.000′W	
13	Central Louisville	strascico	42°00.000′S	163°29.500′W	
13	Central Louisville	strascico	42°00.000′S	163°49.000′W	
14	Central Louisville	strascico	41°17.000′S	164°00.000′W	
14	Central Louisville	strascico	41°17.000′S	164°27.000′W	
14	Central Louisville	strascico	41°40.000′S	164°00.000′W	
14	Central Louisville	strascico	41°40.000′S	164°27.000′W	
15	Central Louisville	strascico	40°32.897′S	165°12.000′W	
15	Central Louisville	strascico	40°32.897′S	165°30.000′W	
15	Central Louisville	strascico	40°42.000′S	164°56.400′W	
15	Central Louisville	strascico	40°42.000′S	165°12.000′W	
15	Central Louisville	strascico	40°48.000′S	165°24.000′W	
15	Central Louisville	strascico	40°48.000′S	165°30.000′W	
15	Central Louisville	strascico	40°54.000′S	165°12.000′W	
15	Central Louisville	strascico	40°54.000′S	165°24.000′W	
15	Central Louisville	strascico	41°06.000′S	164°56.400′W	

15	Central Louisville	strascico	41°06.000′S	165°12.000′W	
17	North Louisville	strascico	38°20.013′S	167°29.000′W	
17	North Louisville	strascico	38°20.013′S	167°47.067′W	
17	North Louisville	strascico	38°32.000′S	167°29.000′W	
17	North Louisville	strascico	38°32.000′S	167°47.067′W	
18	North Louisville	strascico	38°11.013′S	168°01.785′W	
18	North Louisville	strascico	38°11.013′S	168°20.000′W	
18	North Louisville	strascico	38°40.000′S	168°01.785′W	
18	North Louisville	strascico	38°40.000′S	168°20.000′W	
22	North Louisville	strascico	36°45.000′S	169°30.000′W	
22	North Louisville	strascico	36°45.000′S	170°00.000′W	
22	North Louisville	strascico	37°08.000′S	169°30.000′W	
22	North Louisville	strascico	37°08.000′S	170°00.000′W	
23	North Louisville	strascico	36°00.000′S	169°22.000′W	
23	North Louisville	strascico	36°00.000′S	169°40.000′W	
23	North Louisville	strascico	36°10.000′S	169°22.000′W	
23	North Louisville	strascico	36°10.000′S	169°40.000′W	
N. Lord Howe - sud	N***orth*** Lord Howe Rise	strascico	34°04.035′S	162°20.000′E	
N. Lord Howe - sud	N***orth*** Lord Howe Rise	strascico	34°04.035′S	163°00.000′E	
N. Lord Howe - sud	N***orth*** Lord Howe Rise	strascico	34°40.000′S	162°20.000′E	
N. Lord Howe - sud	N***orth*** Lord Howe Rise	strascico	34°40.000′S	163°00.000′E	
N. Lord Howe - est	N***orth*** Lord Howe Rise	strascico	32°54.650′S	163°16.615′E	
N. Lord Howe - est	N***orth*** Lord Howe Rise	strascico	32°54.650′S	163°26.380′E	
N. Lord Howe - est	N***orth*** Lord Howe Rise	strascico	33°04.400′S	163°16.615′E	

N. Lord Howe - est	N***orth*** Lord Howe Rise	strascico	33°04.400′S	163°26.380′E	
N. Lord Howe - ovest	N***orth*** Lord Howe Rise	strascico	33°16.400′S	162°52.540′E	
N. Lord Howe - ovest	N***orth*** Lord Howe Rise	strascico	33°09.296′S	162°52.540′E	Nord-est lungo la ZEE australiana
N. Lord Howe - ovest	N***orth*** Lord Howe Rise	strascico	33°04.400′S	162°54.941′E	
N. Lord Howe - ovest	N***orth*** Lord Howe Rise	strascico	33°04.400′S	163°10.540′E	
N. Lord Howe - ovest	N***orth*** Lord Howe Rise	strascico	33°10.400′S	163°10.540′E	
N. Lord Howe - ovest	N***orth*** Lord Howe Rise	strascico	33°10.400′S	163°04.540′E	
N. Lord Howe - ovest	N***orth*** Lord Howe Rise	strascico	33°16.400′S	163°04.540′E	
Northwest Challenger	N***orth*** Lord Howe Rise	strascico	38°00.000′S	169°47.848′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	strascico	38°00.000′S	169°42.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	strascico	37°48.000′S	169°42.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	strascico	37°48.000′S	169°24.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	strascico	37°42.000′S	169°24.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	strascico	37°42.000′S	167°42.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	strascico	37°48.000′S	167°42.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	strascico	37°48.000′S	167°24.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	strascico	39°06.000′S	167°24.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	strascico	39°06.000′S	167°18.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	strascico	38°52.000′S	167°18.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	strascico	38°52.000′S	167°06.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	strascico	37°48.000′S	167°06.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	strascico	37°48.000′S	167°00.000′E	

Northwest Challenger	Northwest Challenger	strascico	37°42.000′S	167°00.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	strascico	37°42.000′S	166°40.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	strascico	37°01.333′S	166°40.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	strascico	37°01.333′S	169°36.706′E	Sud-est lungo la ZEE neozelandese
Northwest Challenger	Northwest Challenger	strascico	37°29.902′S	170°00.000′E	Verso sud fino a un punto della ZEE neozelandese
Northwest Challenger	Northwest Challenger	strascico	37°41.589′S	170°00.000′E	Sud-ovest lungo la ZEE neozelandese
S. Tasman Rise 1	S***outh*** Tasman Rise	strascico	47°08.280′S	147°50.200′E	Inizio sulla ZEE australiana
S. Tasman Rise 1	S***outh*** Tasman Rise	strascico	47°17.370′S	147°50.200′E	
S. Tasman Rise 1	S***outh*** Tasman Rise	strascico	47°17.370′S	147°32.300′E	
S. Tasman Rise 1	S***outh*** Tasman Rise	strascico	47°10.197′S	147°32.300′E	Est lungo la ZEE australiana fino al punto d'inizio
S. Tasman Rise 1	S***outh*** Tasman Rise	strascico	47°05.160′S	148°24.165′E	
S. Tasman Rise 2	S***outh*** Tasman Rise	strascico	47°05.160′S	148°50.670′E	
S. Tasman Rise 2	S***outh*** Tasman Rise	strascico	47°13.780′S	148°24.165′E	

S. Tasman Rise 2	S***outh*** Tasman Rise	strascico	47°13.780′S	148°50.670′E	
S. Tasman Rise 2	S***outh*** Tasman Rise	strascico	47°21.000′S	148°45.610′E	
S. Tasman Rise 3	S***outh*** Tasman Rise	strascico	47°21.000′S	149°03.200′E	
S. Tasman Rise 3	S***outh*** Tasman Rise	strascico	47°24.015′S	148°37.235′E	
S. Tasman Rise 3	S***outh*** Tasman Rise	strascico	47°24.015′S	148°45.610′E	
S. Tasman Rise 3	S***outh*** Tasman Rise	strascico	47°24.800′S	149°03.200′E	
S. Tasman Rise 3	S***outh*** Tasman Rise	strascico	47°30.320′S	148°44.390′E	
S. Tasman Rise 3	S***outh*** Tasman Rise	strascico	47°30.320′S	148°57.650′E	
S. Tasman Rise 3	S***outh*** Tasman Rise	strascico	47°35.205′S	148°37.235′E	
S. Tasman Rise 3	S***outh*** Tasman Rise	strascico	47°35.205′S	148°44.390′E	
Wanganella	West Norfolk	strascico	33°28.000′S	167°42.000′E	
Wanganella	West Norfolk	strascico	33°28.000′S	168°00.000′E	
Wanganella	West Norfolk	strascico	33°52.000′S	167°13.000′E	
Wanganella	West Norfolk	strascico	33°52.000′S	167°42.000′E	
Wanganella	West Norfolk	strascico	34°12.000′S	167°13.000′E	
Wanganella	West Norfolk	strascico	34°12.000′S	168°00.000′E	
Westpac Bank	Westpac Bank	strascico	39°39.000′S	167°05.000′E	
Westpac Bank	Westpac Bank	strascico	39°39.000′S	167°21.090′E	
Westpac Bank	Westpac Bank	strascico	39°55.000′S	167°05.000′E	
Westpac Bank	Westpac Bank	strascico	39°55.000′S	167°21.090′E	

b) Coordinate della zona di gestione della pesca al traino pelagica

Nome del blocco	***FMA***	**Metodo**	**Latitudine**	**Longitudine**	**Direzione ZEE**
C. Lord Howe - est	C***entral*** Lord Howe ***Rise***	traino pelagico	35°26.000′S	165°44.000′E	
C. Lord Howe - est	C***entral*** Lord Howe ***Rise***	traino pelagico	35°26.000′S	166°21.915′E	

C. Lord Howe - est	C***entral*** Lord Howe ***Rise***	traino pelagico	35°47.000′S	165°26.000′E	
C. Lord Howe - est	C***entral*** Lord Howe ***Rise***	traino pelagico	35°47.000′S	165°44.000′E	
C. Lord Howe - est	C***entral*** Lord Howe ***Rise***	traino pelagico	36°00.500′S	165°26.000′E	
C. Lord Howe - est	C***entral*** Lord Howe ***Rise***	traino pelagico	36°00.500′S	166°21.915′E	
C. Lord Howe - ovest	C***entral*** Lord Howe ***Rise***	traino pelagico	35°21.000′S	165°13.550′E	
C. Lord Howe - ovest	C***entral*** Lord Howe ***Rise***	traino pelagico	35°21.000′S	165°24.000′E	
C. Lord Howe - ovest	C***entral*** Lord Howe ***Rise***	traino pelagico	35°31.000′S	164°54.000′E	
C. Lord Howe - ovest	C***entral*** Lord Howe ***Rise***	traino pelagico	35°31.000′S	165°13.550′E	
C. Lord Howe - ovest	C***entral*** Lord Howe ***Rise***	traino pelagico	35°40.383′S	165°18.000′E	
C. Lord Howe - ovest	C***entral*** Lord Howe ***Rise***	traino pelagico	35°40.383′S	165°24.000′E	
C. Lord Howe - ovest	C***entral*** Lord Howe ***Rise***	traino pelagico	35°54.000′S	164°46.000′E	
C. Lord Howe - ovest	C***entral*** Lord Howe ***Rise***	traino pelagico	35°54.000′S	164°54.000′E	
C. Lord Howe - ovest	C***entral*** Lord Howe ***Rise***	traino pelagico	36°06.000′S	164°46.000′E	
C. Lord Howe - ovest	C***entral*** Lord Howe ***Rise***	traino pelagico	36°06.000′S	165°18.000′E	
S. Lord Howe	C***entral*** Lord Howe ***Rise***	traino pelagico	36°13.460′S	164°40.830′E	S. Lord Howe
S. Lord Howe	C***entral*** Lord Howe ***Rise***	traino pelagico	36°13.460′S	165°06.050′E	S. Lord Howe
S. Lord Howe	C***entral*** Lord Howe ***Rise***	traino pelagico	36°26.800′S	164°40.830′E	S. Lord Howe
S. Lord Howe	C***entral*** Lord Howe ***Rise***	traino pelagico	36°26.800′S	165°06.050′E	S. Lord Howe
1	South Louisville	traino pelagico	47°40.000′S	149°27.000′W	
1	South Louisville	traino pelagico	47°40.000′S	150°00.000′W	
1	South Louisville	traino pelagico	48°05.000′S	149°27.000′W	
1	South Louisville	traino pelagico	48°05.000′S	150°00.000′W	
3	South Louisville	traino pelagico	45°59.000′S	154°07.224′W	
3	South Louisville	traino pelagico	45°59.000′S	154°28.653′W	

3	South Louisville	traino pelagico	46°15.000′S	154°07.224′W	
3	South Louisville	traino pelagico	46°15.000′S	154°28.653′W	
4	South Louisville	traino pelagico	46°01.000′S	155°40.000′W	
4	South Louisville	traino pelagico	46°01.000′S	156°10.000′W	
4	South Louisville	traino pelagico	46°24.000′S	155°40.000′W	
4	South Louisville	traino pelagico	46°24.000′S	156°10.000′W	
5	South Louisville	traino pelagico	45°26.000′S	156°30.000′W	
5	South Louisville	traino pelagico	45°26.000′S	156°55.000′W	
5	South Louisville	traino pelagico	45°42.000′S	156°30.000′W	
5	South Louisville	traino pelagico	45°42.000′S	156°55.000′W	
6	South Louisville	traino pelagico	45°19.500′S	157°19.000′W	
6	South Louisville	traino pelagico	45°19.500′S	157°55.000′W	
6	South Louisville	traino pelagico	45°30.000′S	157°19.000′W	
6	South Louisville	traino pelagico	45°30.000′S	157°55.000′W	
7	South Louisville	traino pelagico	44°43.950′S	158°18.000′W	
7	South Louisville	traino pelagico	44°43.950′S	158°38.000′W	
7	South Louisville	traino pelagico	44°57.950′S	158°18.000′W	
7	South Louisville	traino pelagico	44°57.950′S	158°38.000′W	
8	South Louisville	traino pelagico	44°13.000′S	159°43.000′W	
8	South Louisville	traino pelagico	44°13.000′S	159°54.000′W	
8	South Louisville	traino pelagico	44°21.000′S	159°43.000′W	
8	South Louisville	traino pelagico	44°21.000′S	159°54.000′W	
9	South Louisville	traino pelagico	43°51.183′S	160°29.235′W	
9	South Louisville	traino pelagico	43°51.183′S	160°50.820′W	

9	South Louisville	traino pelagico	44°07.000′S	160°29.235′W	
9	South Louisville	traino pelagico	44°07.000′S	160°50.820′W	
10	South Louisville	traino pelagico	43°22.000′S	161°21.770′W	
10	South Louisville	traino pelagico	43°22.000′S	161°39.000′W	
10	South Louisville	traino pelagico	43°31.370′S	161°10.170′W	
10	South Louisville	traino pelagico	43°31.370′S	161°21.770′W	
10	South Louisville	traino pelagico	43°41.440′S	161°10.170′W	
10	South Louisville	traino pelagico	43°41.440′S	161°39.000′W	
11	South Louisville	traino pelagico	42°40.000′S	161°48.000′W	
11	South Louisville	traino pelagico	42°40.000′S	162°07.000′W	
11	South Louisville	traino pelagico	42°54.500′S	161°48.000′W	
11	South Louisville	traino pelagico	42°54.500′S	162°07.000′W	
13	Central Louisville	traino pelagico	41°45.000′S	163°29.500′W	
13	Central Louisville	traino pelagico	41°45.000′S	163°49.000′W	
13	Central Louisville	traino pelagico	42°00.000′S	163°29.500′W	
13	Central Louisville	traino pelagico	42°00.000′S	163°49.000′W	
14	Central Louisville	traino pelagico	41°17.000′S	164°00.000′W	
14	Central Louisville	traino pelagico	41°17.000′S	164°27.000′W	
14	Central Louisville	traino pelagico	41°40.000′S	164°00.000′W	
14	Central Louisville	traino pelagico	41°40.000′S	164°27.000′W	
15	Central Louisville	traino pelagico	40°32.897′S	165°12.000′W	
15	Central Louisville	traino pelagico	40°32.897′S	165°30.000′W	
15	Central Louisville	traino pelagico	40°42.000′S	164°56.400′W	
15	Central Louisville	traino pelagico	40°42.000′S	165°12.000′W	

15	Central Louisville	traino pelagico	40°48.000′S	165°24.000′W	
15	Central Louisville	traino pelagico	40°48.000′S	165°30.000′W	
15	Central Louisville	traino pelagico	40°54.000′S	165°12.000′W	
15	Central Louisville	traino pelagico	40°54.000′S	165°24.000′W	
15	Central Louisville	traino pelagico	41°06.000′S	164°56.400′W	
15	Central Louisville	traino pelagico	41°06.000′S	165°12.000′W	
17	North Louisville	traino pelagico	38°20.013′S	167°29.000′W	
17	North Louisville	traino pelagico	38°20.013′S	167°47.067′W	
17	North Louisville	traino pelagico	38°32.000′S	167°29.000′W	
17	North Louisville	traino pelagico	38°32.000′S	167°47.067′W	
18	North Louisville	traino pelagico	38°11.013′S	168°01.785′W	
18	North Louisville	traino pelagico	38°11.013′S	168°20.000′W	
18	North Louisville	traino pelagico	38°40.000′S	168°01.785′W	
18	North Louisville	traino pelagico	38°40.000′S	168°20.000′W	
22	North Louisville	traino pelagico	36°45.000′S	169°30.000′W	
22	North Louisville	traino pelagico	36°45.000′S	170°00.000′W	
22	North Louisville	traino pelagico	37°08.000′S	169°30.000′W	
22	North Louisville	traino pelagico	37°08.000′S	170°00.000′W	
23	North Louisville	traino pelagico	36°00.000′S	169°22.000′W	
23	North Louisville	traino pelagico	36°00.000′S	169°40.000′W	
23	North Louisville	traino pelagico	36°10.000′S	169°22.000′W	
23	North Louisville	traino pelagico	36°10.000′S	169°40.000′W	
N. Lord Howe - Central	N***orth*** Lord Howe Rise	traino pelagico	33°49.630′S	162°25.670′E	

N. Lord Howe - Central	N***orth*** Lord Howe Rise	traino pelagico	33°48.622′S	162°25.670′E	Nord-est lungo la ZEE australiana
N. Lord Howe - Central	N***orth*** Lord Howe Rise	traino pelagico	33°32.530′S	162°38.450′E	
N. Lord Howe - Central	N***orth*** Lord Howe Rise	traino pelagico	33°32.530′S	162°57.770′E	
N. Lord Howe - Central	N***orth*** Lord Howe Rise	traino pelagico	33°49.630′S	162°57.770′E	
N. Lord Howe - est	N***orth*** Lord Howe Rise	traino pelagico	32°54.650′S	163°16.615′E	
N. Lord Howe - est	N***orth*** Lord Howe Rise	traino pelagico	32°54.650′S	163°26.380′E	
N. Lord Howe - est	N***orth*** Lord Howe Rise	traino pelagico	33°04.400′S	163°16.615′E	
N. Lord Howe - est	N***orth*** Lord Howe Rise	traino pelagico	33°04.400′S	163°26.380′E	
N. Lord Howe - sud	N***orth*** Lord Howe Rise	traino pelagico	33°58.670′S	162°20.000′E	
N. Lord Howe - sud	N***orth*** Lord Howe Rise	traino pelagico	33°58.670′S	163°00.000′E	
N. Lord Howe - sud	N***orth*** Lord Howe Rise	traino pelagico	34°40.000′S	162°20.000′E	
N. Lord Howe - sud	N***orth*** Lord Howe Rise	traino pelagico	34°40.000′S	163°00.000′E	
N. Lord Howe - ovest	N***orth*** Lord Howe Rise	traino pelagico	33°16.400′S	162°52.540′E	
N. Lord Howe - ovest	N***orth*** Lord Howe Rise	traino pelagico	33°09.296′S	162°52.540′E	Nord-est lungo la ZEE australiana
N. Lord Howe - ovest	N***orth*** Lord Howe Rise	traino pelagico	33°04.400′S	162°54.941′E	
N. Lord Howe - ovest	N***orth*** Lord Howe Rise	traino pelagico	33°04.400′S	163°10.540′E	
N. Lord Howe - ovest	N***orth*** Lord Howe Rise	traino pelagico	33°10.400′S	163°04.540′E	
N. Lord Howe - ovest	N***orth*** Lord Howe Rise	traino pelagico	33°10.400′S	163°10.540′E	
N. Lord Howe - ovest	N***orth*** Lord Howe Rise	traino pelagico	33°16.400′S	163°04.540′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	traino pelagico	37°01.333′S	166°40.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	traino pelagico	37°01.333′S	169°36.706′E	Sud-est lungo la ZEE neozelandese
Northwest Challenger	Northwest Challenger	traino pelagico	37°29.902′S	170°00.000′E	Verso sud fino a un punto della ZEE neozelandese

Northwest Challenger	Northwest Challenger	traino pelagico	37°41.589′S	170°00.000′E	Sud-ovest lungo la ZEE neozelandese
Northwest Challenger	Northwest Challenger	traino pelagico	38°00.000′S	169°47.848′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	traino pelagico	38°00.000′S	169°42.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	traino pelagico	37°48.000′S	169°42.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	traino pelagico	37°48.000′S	169°24.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	traino pelagico	37°42.000′S	169°24.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	traino pelagico	37°42.000′S	167°42.004′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	traino pelagico	37°48.000′S	167°42.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	traino pelagico	37°48.000′S	167°24.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	traino pelagico	39°06.000′S	167°24.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	traino pelagico	39°06.000′S	167°18.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	traino pelagico	38°52.000′S	167°18.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	traino pelagico	38°52.000′S	167°06.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	traino pelagico	37°48.000′S	167°06.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	traino pelagico	37°48.000′S	167°00.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	traino pelagico	37°42.000′S	167°00.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	traino pelagico	37°42.000′S	166°40.000′E	
S. Tasman Rise 1	S***outh*** Tasman Rise	traino pelagico	47°08.280′S	147°50.200′E	Inizio sulla ZEE australiana
S. Tasman Rise 1	S***outh*** Tasman Rise	traino pelagico	47°17.370′S	147°50.200′E	
S. Tasman Rise 1	S***outh*** Tasman Rise	traino pelagico	47°17.370′S	147°32.300′E	
S. Tasman Rise 1	S***outh*** Tasman Rise	traino pelagico	47°10.197′S	147°32.300′E	Est lungo la ZEE australiana fino al punto d'inizio
S. Tasman Rise 2	S***outh*** Tasman Rise	traino pelagico	47°05.160′S	148°24.165′E	
S. Tasman Rise 2	S***outh*** Tasman Rise	traino pelagico	47°05.160′S	148°50.670′E	

S. Tasman Rise 2	S***outh*** Tasman Rise	traino pelagico	47°13.780′S	148°24.165′E	
S. Tasman Rise 2	S***outh*** Tasman Rise	traino pelagico	47°13.780′S	148°50.670′E	
S. Tasman Rise 3	S***outh*** Tasman Rise	traino pelagico	47°21.000′S	148°45.610′E	
S. Tasman Rise 3	S***outh*** Tasman Rise	traino pelagico	47°21.000′S	149°03.200′E	
S. Tasman Rise 3	S***outh*** Tasman Rise	traino pelagico	47°24.015′S	148°37.235′E	
S. Tasman Rise 3	S***outh*** Tasman Rise	traino pelagico	47°24.015′S	148°45.610′E	
S. Tasman Rise 3	S***outh*** Tasman Rise	traino pelagico	47°24.800′S	149°03.200′E	
S. Tasman Rise 3	S***outh*** Tasman Rise	traino pelagico	47°30.320′S	148°44.390′E	
S. Tasman Rise 3	S***outh*** Tasman Rise	traino pelagico	47°30.320′S	148°57.650′E	
S. Tasman Rise 3	S***outh*** Tasman Rise	traino pelagico	47°35.205′S	148°37.235′E	
S. Tasman Rise 3	S***outh*** Tasman Rise	traino pelagico	47°35.205′S	148°44.390′E	
Wanganella	West Norfolk	traino pelagico	33°28.000′S	167°42.000′E	
Wanganella	West Norfolk	traino pelagico	33°28.000′S	168°00.000′E	
Wanganella	West Norfolk	traino pelagico	33°52.000′S	167°13.000′E	
Wanganella	West Norfolk	traino pelagico	33°52.000′S	167°42.000′E	
Wanganella	West Norfolk	traino pelagico	34°12.000′S	167°13.000′E	
Wanganella	West Norfolk	traino pelagico	34°12.000′S	168°00.000′E	
Westpac Bank	Westpac Bank	traino pelagico	39°39.000′S	167°05.000′E	
Westpac Bank	Westpac Bank	traino pelagico	39°39.000′S	167°21.090′E	
Westpac Bank	Westpac Bank	traino pelagico	39°55.000′S	167°05.000′E	
Westpac Bank	Westpac Bank	traino pelagico	39°55.000′S	167°21.090′E	

c) Coordinate della zona di gestione della pesca con palangaro di fondo

Nome del blocco	*FMA*	Metodo	Latitudine	Longitudine	Direzione ZEE
Carpel bank[2]		palangaro di fondo	25°14.950′S	159°00.285′E	
Carpel bank		palangaro di fondo	25°14.950′S	160°00.000′E	
Carpel bank		palangaro di fondo	25°59.640′S	159°00.285′E	
Carpel bank		palangaro di fondo	25°59.640′S	160°00.000′E	
Gascoyne		palangaro di fondo	36°19.950′S	155°53.630′E	
Gascoyne		palangaro di fondo	36°19.950′S	156°43.770′E	
Gascoyne		palangaro di fondo	36°59.440′S	155°53.630′E	
Gascoyne		palangaro di fondo	36°59.440′S	156°43.770′E	
S. Lord Howe	C***entral*** Lord Howe ***Rise***	palangaro di fondo	35°20.000′S	165°00.000′E	
S. Lord Howe	C***entral*** Lord Howe ***Rise***	palangaro di fondo	35°20.000′S	166°21.915′E	
S. Lord Howe	C***entral*** Lord Howe ***Rise***	palangaro di fondo	35°31.000′S	164°54.000′E	
S. Lord Howe	C***entral*** Lord Howe ***Rise***	palangaro di fondo	35°31.000′S	165°00.000′E	
S. Lord Howe	C***entral*** Lord Howe ***Rise***	palangaro di fondo	35°54.000′S	164°46.000′E	
S. Lord Howe	C***entral*** Lord Howe ***Rise***	palangaro di fondo	35°54.000′S	164°54.000′E	
S. Lord Howe	C***entral*** Lord Howe ***Rise***	palangaro di fondo	36°00.500′S	165°18.000′E	
S. Lord Howe	C***entral*** Lord Howe ***Rise***	palangaro di fondo	36°00.500′S	166°21.915′E	
S. Lord Howe	C***entral*** Lord Howe ***Rise***	palangaro di fondo	36°06.000′S	164°46.000′E	
S. Lord Howe	C***entral*** Lord Howe ***Rise***	palangaro di fondo	36°06.000′S	165°18.000′E	
S. Lord Howe	C***entral*** Lord Howe ***Rise***	palangaro di fondo	36°13.460′S	164°40.830′E	
S. Lord Howe	C***entral*** Lord Howe ***Rise***	palangaro di fondo	36°13.460′S	165°06.050′E	
S. Lord Howe	C***entral*** Lord Howe ***Rise***	palangaro di fondo	36°26.800′S	164°40.830′E	
S. Lord Howe	C***entral*** Lord Howe ***Rise***	palangaro di fondo	36°26.800′S	165°06.050′E	
Central Challenger	Central Challenger	palangaro di fondo	37°45.615′S	168°35.830′E	

Central Challenger	Central Challenger	palangaro di fondo	37°55.230′S	168°35.830′E	
Central Challenger	Central Challenger	palangaro di fondo	37°55.230′S	169°25.400′E	
Central Challenger	Central Challenger	palangaro di fondo	38°13.830′S	169°25.400′E	Sud-ovest lungo la ZEE neozelandese
Central Challenger	Central Challenger	palangaro di fondo	38°23.165′S	169°11.967′E	
Central Challenger	Central Challenger	palangaro di fondo	38°23.165′S	168°30.780′E	
Central Challenger	Central Challenger	palangaro di fondo	38°32.750′S	168°30.780′E	
Central Challenger	Central Challenger	palangaro di fondo	38°32.750′S	167°57.950′E	
Central Challenger	Central Challenger	palangaro di fondo	39°17.180′S	167°57.950′E	
Central Challenger	Central Challenger	palangaro di fondo	39°17.180′S	167°30.500′E	
Central Challenger	Central Challenger	palangaro di fondo	38°06.430′S	167°30.500′E	
Central Challenger	Central Challenger	palangaro di fondo	38°06.430′S	168°09.833′E	
Central Challenger	Central Challenger	palangaro di fondo	37°45.615′S	168°09.833′E	
1	South Louisville	palangaro di fondo	47°40.000′S	149°27.000′W	
1	South Louisville	palangaro di fondo	47°40.000′S	150°00.000′W	
1	South Louisville	palangaro di fondo	48°05.000′S	149°27.000′W	
1	South Louisville	palangaro di fondo	48°05.000′S	150°00.000′W	
3	South Louisville	palangaro di fondo	45°59.000′S	154°07.224′W	
3	South Louisville	palangaro di fondo	45°59.000′S	154°28.653′W	
3	South Louisville	palangaro di fondo	46°15.000′S	154°07.224′W	
3	South Louisville	palangaro di fondo	46°15.000′S	154°28.653′W	
4	South Louisville	palangaro di fondo	46°01.000′S	155°40.000′W	
4	South Louisville	palangaro di fondo	46°01.000′S	156°10.000′W	

[2]"Carpel Bank" e "Gascoyne" non hanno una zona di gestione della pesca assegnata, sono zone di gestione della pesca con palangaro di fondo autonome.

4	South Louisville	palangaro di fondo	46°24.000′S	155°40.000′W	
4	South Louisville	palangaro di fondo	46°24.000′S	156°10.000′W	
5	South Louisville	palangaro di fondo	45°26.000′S	156°30.000′W	
5	South Louisville	palangaro di fondo	45°26.000′S	156°55.000′W	
5	South Louisville	palangaro di fondo	45°42.000′S	156°30.000′W	
5	South Louisville	palangaro di fondo	45°42.000′S	156°55.000′W	
6	South Louisville	palangaro di fondo	45°19.500′S	157°19.000′W	
6	South Louisville	palangaro di fondo	45°19.500′S	157°55.000′W	
6	South Louisville	palangaro di fondo	45°30.000′S	157°19.000′W	
6	South Louisville	palangaro di fondo	45°30.000′S	157°55.000′W	
7	South Louisville	palangaro di fondo	44°43.950′S	158°18.000′W	
7	South Louisville	palangaro di fondo	44°43.950′S	158°38.000′W	
7	South Louisville	palangaro di fondo	44°57.950′S	158°18.000′W	
7	South Louisville	palangaro di fondo	44°57.950′S	158°38.000′W	
8	South Louisville	palangaro di fondo	44°13.000′S	159°43.000′W	
8	South Louisville	palangaro di fondo	44°13.000′S	159°54.000′W	
8	South Louisville	palangaro di fondo	44°21.000′S	159°43.000′W	
8	South Louisville	palangaro di fondo	44°21.000′S	159°54.000′W	
9	South Louisville	palangaro di fondo	43°51.183′S	160°29.235′W	
9	South Louisville	palangaro di fondo	43°51.183′S	160°50.820′W	
9	South Louisville	palangaro di fondo	44°07.000′S	160°29.235′W	
9	South Louisville	palangaro di fondo	44°07.000′S	160°50.820′W	
10	South Louisville	palangaro di fondo	43°22.000′S	161°21.770′W	
10	South Louisville	palangaro di fondo	43°22.000′S	161°39.000′W	

10	South Louisville	palangaro di fondo	43°31.370′S	161°10.170′W	
10	South Louisville	palangaro di fondo	43°31.370′S	161°21.770′W	
10	South Louisville	palangaro di fondo	43°41.440′S	161°10.170′W	
10	South Louisville	palangaro di fondo	43°41.440′S	161°39.000′W	
11	South Louisville	palangaro di fondo	42°40.000′S	161°48.000′W	
11	South Louisville	palangaro di fondo	42°40.000′S	162°07.000′W	
11	South Louisville	palangaro di fondo	42°54.500′S	161°48.000′W	
11	South Louisville	palangaro di fondo	42°54.500′S	162°07.000′W	
13	Central Louisville	palangaro di fondo	41°45.000′S	163°29.500′W	
13	Central Louisville	palangaro di fondo	41°45.000′S	163°49.000′W	
13	Central Louisville	palangaro di fondo	42°00.000′S	163°29.500′W	
13	Central Louisville	palangaro di fondo	42°00.000′S	163°49.000′W	
14	Central Louisville	palangaro di fondo	41°17.000′S	164°00.000′W	
14	Central Louisville	palangaro di fondo	41°17.000′S	164°27.000′W	
14	Central Louisville	palangaro di fondo	41°40.000′S	164°00.000′W	
14	Central Louisville	palangaro di fondo	41°40.000′S	164°27.000′W	
15	Central Louisville	palangaro di fondo	40°32.897′S	165°12.000′W	
15	Central Louisville	palangaro di fondo	40°32.897′S	165°30.000′W	
15	Central Louisville	palangaro di fondo	40°42.000′S	164°56.400′W	
15	Central Louisville	palangaro di fondo	40°42.000′S	165°12.000′W	
15	Central Louisville	palangaro di fondo	40°48.000′S	165°24.000′W	
15	Central Louisville	palangaro di fondo	40°48.000′S	165°30.000′W	
15	Central Louisville	palangaro di fondo	40°54.000′S	165°12.000′W	
15	Central Louisville	palangaro di fondo	40°54.000′S	165°24.000′W	

15	Central Louisville	palangaro di fondo	41°06.000′S	164°56.400′W	
15	Central Louisville	palangaro di fondo	41°06.000′S	165°12.000′W	
17	North Louisville	palangaro di fondo	38°20.013′S	167°29.000′W	
17	North Louisville	palangaro di fondo	38°20.013′S	167°47.067′W	
17	North Louisville	palangaro di fondo	38°32.000′S	167°29.000′W	
17	North Louisville	palangaro di fondo	38°32.000′S	167°47.067′W	
18	North Louisville	palangaro di fondo	38°11.013′S	168°01.785′W	
18	North Louisville	palangaro di fondo	38°11.013′S	168°20.000′W	
18	North Louisville	palangaro di fondo	38°40.000′S	168°01.785′W	
18	North Louisville	palangaro di fondo	38°40.000′S	168°20.000′W	
22	North Louisville	palangaro di fondo	36°45.000′S	169°30.000′W	
22	North Louisville	palangaro di fondo	36°45.000′S	170°00.000′W	
22	North Louisville	palangaro di fondo	37°08.000′S	169°30.000′W	
22	North Louisville	palangaro di fondo	37°08.000′S	170°00.000′W	
23	North Louisville	palangaro di fondo	36°00.000′S	169°22.000′W	
23	North Louisville	palangaro di fondo	36°00.000′S	169°40.000′W	
23	North Louisville	palangaro di fondo	36°10.000′S	169°22.000′W	
23	North Louisville	palangaro di fondo	36°10.000′S	169°40.000′W	
N. Lord Howe	N***orth*** Lord Howe ***Rise***	palangaro di fondo	32°39.630′S	163°04.415′E	Inizio sulla ZEE australiana
N. Lord Howe	N***orth*** Lord Howe ***Rise***	palangaro di fondo	32°39.630′S	163°40.000′E	
N. Lord Howe	N***orth*** Lord Howe ***Rise***	palangaro di fondo	33°20.000′S	163°40.000′E	
N. Lord Howe	N***orth*** Lord Howe ***Rise***	palangaro di fondo	33°20.000′S	163°20.000′E	
N. Lord Howe	N***orth*** Lord Howe ***Rise***	palangaro di fondo	34°40.000′S	162°20.000′E	

N. Lord Howe	N***orth*** Lord Howe ***Rise***	palangaro di fondo	34°40.000′S	163°20.000′E	
N. Lord Howe	N***orth*** Lord Howe ***Rise***	palangaro di fondo	33°54.773′S	162°20.000′E	Nord-est lungo la ZEE australiana fino al punto d'inizio
Central Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	37°45.615′S	168°35.830′E	
Central Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	37°55.230′S	168°35.830′E	
Central Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	37°55.230′S	169°25.400′E	
Central Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	38°13.830′S	169°25.400′E	
Central Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	38°23.165′S	169°11.967′E	
Central Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	38°23.165′S	168°30.780′E	
Central Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	38°32.750′S	168°30.780′E	
Central Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	38°32.750′S	167°57.950′E	
Central Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	39°17.180′S	167°57.950′E	
Central Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	39°17.180′S	167°30.500′E	
Central Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	38°06.430′S	167°30.500′E	
Central Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	38°06.430′S	168°09.833′E	
Central Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	37°45.615′S	168°09.833′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	37°01.333′S	169°36.706′E	Sud-est lungo la ZEE neozelandese
Northwest Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	37°29.902′S	170°00.000′E	Verso sud fino a un punto della ZEE neozelandese

Northwest Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	37°41.589′S	170°00.000′E	Sud-ovest lungo la ZEE neozelandese
Northwest Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	38°00.000′S	169°47.848′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	38°00.000′S	169°42.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	37°48.000′S	169°42.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	37°48.000′S	169°24.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	37°42.000′S	169°24.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	37°42.000′S	167°42.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	37°48.000′S	167°42.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	37°48.000′S	167°24.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	39°06.000′S	167°24.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	39°06.000′S	167°18.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	38°52.000′S	167°18.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	38°52.000′S	167°06.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	37°48.000′S	167°06.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	37°48.000′S	167°00.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	37°42.000′S	167°00.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	37°42.000′S	166°40.000′E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	37°01.333′S	166°40.000′E	
S. Tasman Rise 1	S***outh*** Tasman Rise	palangaro di fondo	47°08.280′S	147°50.200′E	Inizio sulla ZEE australiana
S. Tasman Rise 1	S***outh*** Tasman Rise	palangaro di fondo	47°17.370′S	147°50.200′E	
S. Tasman Rise 1	S***outh*** Tasman Rise	palangaro di fondo	47°17.370′S	147°32.300′E	

S. Tasman Rise 1	S***outh*** Tasman Rise	palangaro di fondo	47°10.197′S	147°32.300′E	Est lungo la ZEE australian a fino al punto d'inizio
S. Tasman Rise 2	S***outh*** Tasman Rise	palangaro di fondo	47°05.160′S	148°24.165′E	
S. Tasman Rise 2	S***outh*** Tasman Rise	palangaro di fondo	47°05.160′S	148°50.670′E	
S. Tasman Rise 2	S***outh*** Tasman Rise	palangaro di fondo	47°13.780′S	148°24.165′E	
S. Tasman Rise 2	S***outh*** Tasman Rise	palangaro di fondo	47°13.780′S	148°50.670′E	
S. Tasman Rise 3	S***outh*** Tasman Rise	palangaro di fondo	47°21.000′S	148°45.610′E	
S. Tasman Rise 3	S***outh*** Tasman Rise	palangaro di fondo	47°21.000′S	149°03.200′E	
S. Tasman Rise 3	S***outh*** Tasman Rise	palangaro di fondo	47°24.015′S	148°37.235′E	
S. Tasman Rise 3	S***outh*** Tasman Rise	palangaro di fondo	47°24.015′S	148°45.610′E	
S. Tasman Rise 3	S***outh*** Tasman Rise	palangaro di fondo	47°24.800′S	149°03.200′E	
S. Tasman Rise 3	S***outh*** Tasman Rise	palangaro di fondo	47°30.320′S	148°44.390′E	
S. Tasman Rise 3	S***outh*** Tasman Rise	palangaro di fondo	47°30.320′S	148°57.650′E	
S. Tasman Rise 3	S***outh*** Tasman Rise	palangaro di fondo	47°35.205′S	148°37.235′E	
S. Tasman Rise 3	S***outh*** Tasman Rise	palangaro di fondo	47°35.205′S	148°44.390′E	
Marion	Three Kings	palangaro di fondo	27°59.155′S	175°19.590′E	
Marion	Three Kings	palangaro di fondo	27°59.155′S	175°40.370′E	
Marion	Three Kings	palangaro di fondo	28°19.800′S	175°19.590′E	
Marion	Three Kings	palangaro di fondo	28°19.800′S	175°40.370′E	
Three Kings	Three Kings	palangaro di fondo	30°49.324′S	172°42.880′E	Inizio sulla ZEE neozelan dese
Three Kings	Three Kings	palangaro di fondo	30°40.115′S	172°42.880′E	
Three Kings	Three Kings	palangaro di fondo	30°40.115′S	172°53.295′E	

Three Kings	Three Kings	palangaro di fondo	30°16.500′S	172°53.295′E	
Three Kings	Three Kings	palangaro di fondo	30°16.500′S	174°20.000′E	
Three Kings	Three Kings	palangaro di fondo	30°40.245′S	174°20.000′E	
Three Kings	Three Kings	palangaro di fondo	30°40.245′S	174°00.200′E	
Three Kings	Three Kings	palangaro di fondo	30°53.670′S	174°00.200′E	
Three Kings	Three Kings	palangaro di fondo	30°53.670′S	173°08.819′E	Ovest lungo la ZEE neozelandese fino al punto d'inizio
West Norfolk Ridge	West Norfolk	palangaro di fondo	32°17.000′S	166°41.530′E	
West Norfolk Ridge	West Norfolk	palangaro di fondo	32°17.000′S	166°41.921′E	Sud-est lungo la ZEE australiana
West Norfolk Ridge	West Norfolk	palangaro di fondo	32°28.633′S	168°00.000′E	
West Norfolk Ridge	West Norfolk	palangaro di fondo	34°12.000′S	168°00.000′E	
West Norfolk Ridge	West Norfolk	palangaro di fondo	34°12.000′S	167°13.000′E	
West Norfolk Ridge	West Norfolk	palangaro di fondo	34°00.000′S	167°13.000′E	
West Norfolk Ridge	West Norfolk	palangaro di fondo	34°00.000′S	166°41.530′E	
Westpac Bank	Westpac Bank	palangaro di fondo	39°39.000′S	167°05.000′E	
Westpac Bank	Westpac Bank	palangaro di fondo	39°39.000′S	167°21.090′E	
Westpac Bank	Westpac Bank	palangaro di fondo	39°55.000′S	167°05.000′E	
Westpac Bank	Westpac Bank	palangaro di fondo	39°55.000′S	167°21.090′E	

Or. en

Emendamento 234

Proposta di regolamento
Allegato II
Regolamento (UE) 2019/833
Allegato II – punto 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
"38) Modulo del rapporto di sorveglianza dell'allegato IV.A delle CEM, di cui all'articolo 30, paragrafo 1, all'articolo 30, paragrafo 2, lettera ***b***), e all'articolo 45, lettera a);".	"38) Modulo del rapporto di sorveglianza dell'allegato IV.A delle CEM, di cui all'articolo 30, paragrafo 1, all'articolo 30, paragrafo 2, lettera ***a***), e all'articolo 45, lettera a);".

Or. en

Emendamento 235

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2019/833
Allegato – punto 46

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) Nell'allegato del regolamento (UE) n. 2019/833 è aggiunto il punto seguente:
	"46) Principale attività del peschereccio conformemente all'allegato II.I.B delle CEM di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera d).".

Or. en

Emendamento 236

Proposta di regolamento
Allegato III
Regolamento (UE) 2021/56
Allegato II – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri comunicano o impongono ai loro pescherecci di comunicare al segretariato l'eventuale disattivazione di una boa satellitare utilizzando i campi di dati ***seguenti*** relativi	Campi di dati relativi alla prima comunicazione della boa dopo l'attivazione ***da utilizzare in ciascun rapporto***:

alla prima comunicazione della boa dopo l'attivazione:

Or. en

Emendamento 237

Proposta di regolamento
Allegato III
Regolamento (UE) 2021/56
Allegato II – voce 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
motivo della disattivazione: perdita di segnale, furto del FAD, arenamento, disattivazione temporanea nei periodi di chiusura, trasferimento di proprietà, FAD fuori dalle zone specificate all'articolo 6, paragrafo 2 bis, del regolamento (UE) 2021/56.	motivo della disattivazione: perdita di segnale, furto del FAD, arenamento, disattivazione temporanea nei periodi di chiusura, trasferimento di proprietà, FAD fuori dalle zone specificate all'articolo 6, paragrafo 2 bis, ***lettera e),*** del regolamento (UE) 2021/56.

Or. en

Emendamento 238

Proposta di regolamento
Allegato III
Regolamento (UE) 2021/56
Allegato III – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri comunicano o impongono ai loro pescherecci di comunicare al segretariato l'eventuale riattivazione da remoto di una boa satellitare utilizzando i campi di dati ***seguenti*** relativi all'ultima comunicazione della boa prima della disattivazione:	Campi di dati relativi all'ultima comunicazione della boa prima della disattivazione ***da utilizzare in ciascun rapporto***:

Or. en

Emendamento 239

Proposta di regolamento
Allegato III
Regolamento (UE) 2021/56
Allegato IV – legenda

Testo della Commissione	*Emendamento*
– Copertura non impigliante e biodegradabile	– Copertura non impigliante e biodegradabile: ***se è coperta da una rete a maglie, la maglia stirata deve avere una dimensione inferiore a 7 cm e la rete deve essere ben avvolta intorno all'intera zattera in modo che, nel momento in cui il FAD è calato, non rimangano pezze di rete allentate sospese al di sotto del FAD***

Or. en

Emendamento 240

Proposta di regolamento
Allegato III
Regolamento (UE) 2021/56
Allegato IV – legenda

Testo della Commissione	*Emendamento*
– Corda	– Corda: ***se si utilizza una rete a maglie, la rete deve essere legata il più saldamente possibile in fasci a forma di "salame" o presentare, in un pannello, una maglia stirata di dimensione inferiore a 7 cm***

Or. en

Emendamento 241

Proposta di regolamento
Allegato III
Regolamento (UE) 2021/56
Allegato VIII – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Deve essere redatto per ogni peschereccio o gruppo di pescherecci su cui si prevede di installare apparecchiature EM e consegnato alle autorità competenti ***della PCC*** di bandiera.	***1.*** Deve essere redatto per ogni peschereccio o gruppo di pescherecci su cui si prevede di installare apparecchiature EM e consegnato alle autorità competenti ***dello Stato membro*** di bandiera.

Or. en

Emendamento 242

Proposta di regolamento
Allegato III
Regolamento (UE) 2021/56
Allegato VIII – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il VMP deve essere redatto in collaborazione con il fornitore di servizi EM, il proprietario del peschereccio e le autorità di pesca competenti ***della PCC*** di bandiera.	***2.*** Il VMP deve essere redatto in collaborazione con il fornitore di servizi EM, il proprietario del peschereccio e le autorità di pesca competenti ***dello Stato membro*** di bandiera.

Or. en

Emendamento 243

Proposta di regolamento
Allegato III
Regolamento (UE) 2021/56
Allegato VIII – comma 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il fornitore EM o le autorità di pesca dello Stato membro di bandiera ispezionano ogni peschereccio o il peschereccio campione del gruppo di pescherecci su cui si vogliono installare apparecchiature EM. Nel corso dell'ispezione, ai fini dell'elaborazione del VMP si tiene conto degli aspetti seguenti così da garantire che il sistema soddisfi i requisiti minimi per la raccolta dei dati di cui all'allegato ***2***:	***3.*** Il fornitore EM o le autorità di pesca dello Stato membro di bandiera ispezionano ogni peschereccio o il peschereccio campione del gruppo di pescherecci su cui si vogliono installare apparecchiature EM. Nel corso dell'ispezione, ai fini dell'elaborazione del VMP si tiene conto degli aspetti seguenti così da garantire che il sistema soddisfi i requisiti minimi per la raccolta dei dati di cui all'allegato ***VII***:

Or. en

Emendamento 244

Proposta di regolamento
Allegato III
Regolamento (UE) 2021/56
Allegato VIII – comma 3 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
posizionamento e impostazioni delle telecamere;	***a)*** posizionamento e impostazioni delle telecamere;

Or. en

Emendamento 245

Proposta di regolamento
Allegato III
Regolamento (UE) 2021/56
Allegato VIII – comma 3 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
numero di telecamere da installare per garantire una visualizzazione ottimale della zona di movimentazione delle catture;	***b)*** numero di telecamere da installare per garantire una visualizzazione ottimale della zona di movimentazione delle catture;

Or. en

Emendamento 246

Proposta di regolamento
Allegato III
Regolamento (UE) 2021/56
Allegato VIII – comma 3 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
le zone principali da ispezionare sono le zone di movimentazione delle catture per l'identificazione delle specie e lo stoccaggio degli esemplari catturati e le zone da cui sono effettuati i rigetti o i rilasci in mare.	***c)*** le zone principali da ispezionare sono le zone di movimentazione delle catture per l'identificazione delle specie e lo stoccaggio degli esemplari catturati e le zone da cui sono effettuati i rigetti o i rilasci in mare.

Or. en

Emendamento 247

Proposta di regolamento
Allegato III
Regolamento (UE) 2021/56
Allegato VIII – comma 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il VMP deve contenere almeno le informazioni seguenti.	***4.*** Il VMP deve contenere almeno le informazioni seguenti.

Or. en

Emendamento 248

Proposta di regolamento
Allegato III
Regolamento (UE) 2021/56
Allegato VIII – comma 4 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
informazioni di contatto: i recapiti aggiornati del proprietario del peschereccio, dell'operatore del peschereccio e del fornitore di servizi EM per tutta la durata del contratto.	***a)*** informazioni di contatto: i recapiti aggiornati del proprietario del peschereccio, dell'operatore del peschereccio e del fornitore di servizi EM per tutta la durata del contratto.

Or. en

Emendamento 249

Proposta di regolamento
Allegato III
Regolamento (UE) 2021/56
Allegato VIII – comma 4 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
informazioni generali sul peschereccio: informazioni di base sul peschereccio e sulle sue attività e operazioni di pesca (es. nome del peschereccio, numero di immatricolazione, specie bersaglio, zone di pesca, attrezzi da pesca, lunghezza fuori tutto).	***b)*** informazioni generali sul peschereccio: informazioni di base sul peschereccio e sulle sue attività e operazioni di pesca (es. nome del peschereccio, numero di immatricolazione, specie bersaglio, zone di pesca, attrezzi da pesca, lunghezza fuori tutto).

Or. en

Emendamento 250

Proposta di regolamento
Allegato III

Regolamento (UE) 2021/56
Allegato VIII – comma 4 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tipo di attrezzi da pesca e configurazione.	***c)*** Tipo di attrezzi da pesca e configurazione.

Or. en

Emendamento 251

Proposta di regolamento
Allegato III
Regolamento (UE) 2021/56
Allegato VIII – comma 4 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
disposizione interna del peschereccio: attrezzature del peschereccio con informazioni dettagliate, pianta della disposizione interna del peschereccio e delle sue diverse zone (ad esempio ponte, zona di lavorazione, stoccaggio, compreso il numero dei pozzi).	***d)*** disposizione interna del peschereccio: attrezzature del peschereccio con informazioni dettagliate, pianta della disposizione interna del peschereccio e delle sue diverse zone (ad esempio ponte, zona di lavorazione, stoccaggio, compreso il numero dei pozzi).

Or. en

Emendamento 252

Proposta di regolamento
Allegato III
Regolamento (UE) 2021/56
Allegato VIII – comma 4 – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Configurazione delle apparecchiature EM: descrizione delle impostazioni delle apparecchiature EM, quali i tempi di funzionamento, il numero e le impostazioni delle telecamere (cadenza di quadro e risoluzione), le zone coperte, la registrazione dell'ora per ogni telecamera, se del caso il numero di sensori, il software utilizzato, l'ubicazione del pannello di controllo, ecc.	***e)*** Configurazione delle apparecchiature EM: descrizione delle impostazioni delle apparecchiature EM, quali i tempi di funzionamento, il numero e le impostazioni delle telecamere (cadenza di quadro e risoluzione), le zone coperte, la registrazione dell'ora per ogni telecamera, se del caso il numero di sensori, il software utilizzato, l'ubicazione del pannello di controllo, ecc.

Or. en

Emendamento 253

Proposta di regolamento
Allegato III
Regolamento (UE) 2021/56
Allegato VIII – comma 4 – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
Procedure di movimentazione delle catture: descrizione dell'equipaggio e delle operazioni.	***f)*** Procedure di movimentazione delle catture: descrizione dell'equipaggio e delle operazioni.

Or. en

Emendamento 254

Proposta di regolamento
Allegato III
Regolamento (UE) 2021/56
Allegato VIII – comma 4 – punto 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
Immagine esemplificativa del campo visivo richiesto per ogni telecamera.	***g)*** Immagine esemplificativa del campo visivo richiesto per ogni telecamera.

Or. en

Emendamento 255

Proposta di regolamento
Allegato III
Regolamento (UE) 2021/56
Allegato VIII – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualsiasi modifica materiale del peschereccio, della sua categoria (segmentazione della flotta) o del ponte di movimentazione delle catture, tra cui le modifiche o gli adeguamenti che rendono il peschereccio non più appartenente al gruppo originario, è comunicata alle autorità ***della PCC*** di bandiera. In tal caso	***5.*** Qualsiasi modifica materiale del peschereccio, della sua categoria (segmentazione della flotta) o del ponte di movimentazione delle catture, tra cui le modifiche o gli adeguamenti che rendono il peschereccio non più appartenente al gruppo originario, è comunicata alle autorità dello ***Stato membro*** di bandiera. In

il VMP è aggiornato di conseguenza prima dell'inizio della successiva bordata di pesca.	tal caso il VMP è aggiornato di conseguenza prima dell'inizio della successiva bordata di pesca.

Or. en

Emendamento 256

Proposta di regolamento
Allegato III
Regolamento (UE) 2021/56
Allegato VIII – comma 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il VMP è convalidato dal proprietario del peschereccio e approvato dall'autorità competente ***della PCC*** di bandiera o dalle sue istituzioni appositamente designate.	***6.*** Il VMP è convalidato dal proprietario del peschereccio e approvato dall'autorità competente ***dello Stato membro*** di bandiera o dalle sue istituzioni appositamente designate.

Or. en

Emendamento 257

Proposta di regolamento
Allegato III
Regolamento (UE) 2021/56
Allegato VIII – comma 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le apparecchiature EM non devono compromettere la stabilità del peschereccio, né comportare rischi per le sue operazioni, per la sicurezza dell'equipaggio o per l'ambiente. Non devono inoltre ostacolare la sicurezza della navigazione del peschereccio.	***7.*** Le apparecchiature EM non devono compromettere la stabilità del peschereccio, né comportare rischi per le sue operazioni, per la sicurezza dell'equipaggio o per l'ambiente. Non devono inoltre ostacolare la sicurezza della navigazione del peschereccio.

Or. en

Emendamento 258

Proposta di regolamento
Allegato III
Regolamento (UE) 2021/56
Allegato VIII – prima della parte A

Testo della Commissione	*Emendamento*
Di seguito è riportato un esempio di modello di ***VMP.***	Esempio di modello di ***piano di monitoraggio elettronico del peschereccio***

Or. en

Emendamento 259

Proposta di regolamento
Allegato III
Regolamento (UE) 2021/56
Allegato VIII – parte B – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il proprietario del peschereccio fornisce all'autorità competente ***della PCC*** di bandiera o alle sue istituzioni appositamente designate le informazioni seguenti.	Il proprietario del peschereccio fornisce all'autorità competente ***dello Stato membro*** di bandiera o alle sue istituzioni appositamente designate le informazioni seguenti.

Or. en

Emendamento 260

Proposta di regolamento
Allegato III
Regolamento (UE) 2021/56
Allegato VIII – parte B – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Da ***compilare*** e convalidare a cura dell'autorità competente ***della PCC*** di bandiera	Da ***fornire*** e convalidare a cura dell'autorità competente ***dello Stato membro*** di bandiera

Or. en

Emendamento 261

Proposta di regolamento
Allegato III
Regolamento (UE) 2021/56
Allegato VIII – parte C – dopo il punto 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
Descrizione di eventuali protocolli speciali applicabili al peschereccio di cui al VMP.	***(13)*** Descrizione di eventuali protocolli speciali applicabili al peschereccio di cui al VMP.

Or. en

Emendamento 262

Proposta di regolamento
Allegato III
Regolamento (UE) 2021/56
Allegato VIII – parte C – punto 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Descrizione e diagrammi dei punti di controllo e procedure specifiche eseguite. Per ogni descrizione della zona, occorre un protocollo su come garantire che le catture rimangano nel campo visivo della telecamera.	***(14)*** Descrizione e diagrammi dei punti di controllo e procedure specifiche eseguite. Per ogni descrizione della zona, occorre un protocollo su come garantire che le catture rimangano nel campo visivo della telecamera.

Or. en

Emendamento 263

Proposta di regolamento
Allegato III
Regolamento (UE) 2021/56
Allegato VIII – parte D

Testo della Commissione	*Emendamento*
(Da compilare a cura del fornitore di servizi EM)	Da compilare a cura del fornitore di servizi EM

Or. en

Emendamento 264

Proposta di regolamento
Allegato III
Regolamento (UE) 2021/56
Allegato VIII – parte D – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Elenco delle informazioni di contatto dei fornitori di servizi EMS:	Elenco delle informazioni di contatto ***dei rappresentanti*** dei fornitori di servizi EMS:

Or. en

Emendamento 265

Proposta di regolamento
Allegato III
Regolamento (UE) 2021/56
Allegato VIII – parte E

Testo della Commissione	*Emendamento*
(Da compilare a cura del proprietario del peschereccio e del fornitore di servizi EM***)***	Da compilare a cura del proprietario del peschereccio e ***del rappresentante*** del fornitore di servizi EM

Or. en

Emendamento 266

Proposta di regolamento
Allegato III
Regolamento (UE) 2021/56
Allegato VIII – parte E – tabella

Testo della Commissione

Proprietario/operatore del peschereccio	Fornitore di servizi EM
Denominazione completa:	Denominazione completa:
Firma:	Firma:
Data e ora:	Data e ora:

Emendamento

Proprietario/operatore del peschereccio	***Rappresentante del*** fornitore di servizi EM

Denominazione completa:	Denominazione completa:
Firma:	Firma:
Data e ora:	Data e ora:

Or. en

Emendamento 267

Proposta di regolamento
Allegato III
Regolamento (UE) 2021/56
Allegato IX – punto 1 – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
– ***L'autorità dello Stato membro di bandiera del*** peschereccio autorizza il recupero e la trasmissione sicura delle registrazioni EM al termine di ogni bordata.	– ***Il*** peschereccio autorizza il recupero e la trasmissione sicura delle registrazioni EM al termine di ogni bordata.

Or. en

Emendamento 268

Proposta di regolamento
Allegato III
Regolamento (UE) 2021/56
Allegato IX – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Archiviazione e conservazione dei dati EM	***soppresso***
– Tutte le informazioni relative alle operazioni di pesca del peschereccio sono trattate dall'IATTC in maniera riservata e sono soggette alle norme di quest'ultima in materia di riservatezza.	
– Lo Stato membro di bandiera specifica le procedure da seguire per stabilire dove, come e per quanto tempo	

occorre conservare le registrazioni EM dopo l'analisi EM. Le decisioni in materia di archiviazione sono prese in base agli obiettivi del programma EM e ai membri del personale che dovranno accedere ai registri di monitoraggio, alla frequenza e allo scopo.

Or. en

Motivazione

Già trattato nell'articolo 27 del regolamento (UE) 2021/56.

Emendamento 269

Proposta di regolamento
Allegato III
Regolamento (UE) 2021/56
Allegato IX – punto 4 – sottopunto 3 – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
– Il software di analisi EM deve permettere di comunicare i requisiti minimi obbligatori relativi ai campi di dati di cui all'allegato ***11, parte 3***, tabelle 1 e 2 ***(Zone di attività di pesca coperte dall'EMS e requisiti minimi in materia di dati per tipo di peschereccio)***. Può anche consentire la comunicazione dei campi di dati facoltativi.	– Il software di analisi EM deve permettere di comunicare i requisiti minimi obbligatori relativi ai campi di dati di cui all'allegato ***VII***, tabelle 1 e 2. Può anche consentire la comunicazione dei campi di dati facoltativi.

Or. en

Emendamento 270

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 1
Regolamento (UE) 2022/2343
Allegato 2 – titolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Orientamenti per la preparazione dei piani di gestione dei dispositivi derivanti di concentrazione del pesce (DFAD)	***A –*** Orientamenti per la preparazione dei piani di gestione dei dispositivi derivanti di concentrazione del pesce (DFAD)

Or. en

Emendamento 271

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 1
Regolamento (UE) 2022/2343
Allegato 2 – titolo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Orientamenti per la preparazione dei piani di gestione dei dispositivi ancorati di concentrazione del pesce (AFAD)	***B –*** Orientamenti per la preparazione dei piani di gestione dei dispositivi ancorati di concentrazione del pesce (AFAD)

Or. en

MOTIVAZIONE

La proposta presentata dalla Commissione europea mira a rafforzare la governance esterna della pesca dell'UE, in linea con il quadro multilaterale istituito dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) di tutto il mondo, e a recepire nel diritto dell'UE la maggior parte delle norme concordate a livello multilaterale nell'ambito della NAFO, della IATTC, dell'ICCAT, della IOTC, della SPRFMO e della WCPFC tra il 2018 e il 2024. L'iniziativa testimonia il costante impegno dell'UE a favore della promozione della pesca sostenibile, della concorrenza leale e della protezione degli ecosistemi marini a livello mondiale.

Pur accogliendo con favore la proposta della Commissione, che ha l'obiettivo principale di facilitare il processo interistituzionale di recepimento delle norme adottate ogni anno dalle ORGP, il relatore esprime cautela rispetto all'idea di accorpare le proposte di tutte le ORGP in un unico fascicolo di enormi dimensioni, quando in passato il recepimento veniva effettuato per ORGP. Il relatore ritiene che un simile approccio comporti il rischio che un piccolo numero di punti, anche se legati soltanto a una minoranza delle raccomandazioni delle ORGP, blocchi l'intero processo interistituzionale per un lungo periodo, a scapito dei pescatori europei che vorrebbero una maggiore chiarezza giuridica. A tale scopo, prima di presentare future proposte di recepimento, il relatore invita la Commissione a consultarsi con il Parlamento, così da rivedere tale processo.

Al fine di garantire un recepimento rigoroso e tempestivo, il relatore ha introdotto modifiche che integrano le raccomandazioni delle ORGP adottate fino al 2024 che non figuravano nelle proposte della Commissione (ossia quelle provenienti dall'ICCAT, dalla IOTC, dalla NAFO e dalla SPRFMO). Questo approccio garantisce che l'UE mantenga il proprio ruolo di leader mondiale nella gestione responsabile della pesca, che i cittadini e le parti interessate dispongano di chiarezza giuridica grazie al recepimento del diritto dell'UE e che le attività dell'UE sotto la gestione di tali ORGP beneficino di condizioni di parità.

Inoltre, il testo mette in evidenza il ruolo che l'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA) potrebbe svolgere in futuro in quanto organismo che agisce per conto della Commissione europea nella gestione dei flussi di informazioni e in quanto punto di riferimento per gli Stati membri. Questo aspetto trova riscontro nella formulazione "... o l'organismo designato dalla Commissione", che ricorre nell'intera proposta.

Infine, gli emendamenti introdotti dal relatore migliorano la leggibilità e l'accessibilità del testo giuridico per i cittadini e gli operatori della pesca dell'UE e garantiscono nel contempo la coerenza tra la politica commerciale dell'Unione e i suoi più ampi obiettivi internazionali in materia di governance e sostenibilità degli oceani. Diversi punti della proposta necessitavano di un aggiornamento delle disposizioni relative alla protezione dei dati, a garanzia di una maggiore chiarezza e trasparenza per i cittadini e gli operatori della pesca dell'UE al momento della consultazione del pertinente atto legislativo.

In conclusione, il relatore sottolinea che il processo di recepimento dovrebbe limitarsi al recepimento rigoroso e tempestivo delle norme delle ORGP e invita quindi i deputati al Parlamento europeo e il Consiglio a lavorare in quest'ottica al fine di recepire rapidamente le norme che sono state concordate a livello multilaterale, in alcuni casi già dal 2018.